

N. 16946/03 R.G. notizie di reato
N. 2198/09 R.G. Tribunale

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
CORRISPOSTE MARCHE
PER DIRITTI DI COPIA
PER € 30,09 13/5/2011
TORINO, IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 652/11 Reg. Sent
data del deposito: 5 MAG. 2011

data irrevocabilità:

V° del P.G.

N. Reg. Esec.

N. Campione Pen.

redatta scheda il

- 5 MAG. 2011 COPIA ALLA
CORTE DEI CONTI

Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Penale, composto dai giudici

dott. Pietro CAPELLO

Presidente

dott. Felicità BERTINETTI

Giudice

dott. Elisabetta GALLINO

Giudice

all'udienza del 8 febbraio 2011 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1. PROCOPIO Vincenzo

nato a Davoli il 16.4.1944

residente in Torino, via Gradisca n. 50/5

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Michele Galasso del Foro di Torino
difeso di fiducia dall'avv. Elisabetta MACRI del foro di Torino

- libero presente -

2. COMASTRI Paolo

nato a Livorno il 8.10.1956

residente in Vasto, Strada Statale 16 n. 241

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso il difensore di fiducia avv. prof. Paola Severino
difeso di fiducia dall'avv. prof. Paola Severino del foro di Roma e dall'avv. Alberto
Mittone del foro di Torino

- libero presente -

3. BENEDETTO Walter

nato a Bricherasio il 31.7.1948

residente in Bricherasio, via Kennedy n. 11

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio del difensore avv. Roberto Calleri di Sala
difeso di fiducia dall'avv. Cesare Giordanengo e dall'avv. Roberto Calleri di Sala del
foro di Torino

- libero presente -

4. CAMPITELLI Maria Rosaria

nata a Lauria (PZ) il 12.1.1959

domiciliata ex art 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Rosario Minniti in Milano Via
Podgora n. 15

difesa di fiducia dall'avv. Rosario Minniti del Foro di Milano

- libera contumace -

5. DESIDERIO Giovanni

nato a Bosconero il 4.5.1948

residente in Rivarolo, via Merlo n. 46

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. U. Giardini del Foro di Torino
difeso di fiducia dall'avv. U. Giardini e dall'avv. M. Sanvido del Foro di Torino

- libero presente -

6. COLETTA Mauro

nato a Segni (RM) il 18.02.1956

residente in Roma, via Filippo Fiorentini n. 106

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Mittone
difeso di fiducia dall'avv. Alberto Mittone del Foro di Torino.

- libero presente -

7. CERUTTI Giuseppe

nato a Borgomanero il 6.2.1938

residente a Borgomanero, Viale Kennedy n. 77

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. U. Del Basso
De Caro

difeso di fiducia dall'avv. U. Del Basso De Caro del Foro di Benevento e dall'avv.
M.L. CAPUANI del foro di Torino

- libero presente -

8. LUCIANI Gianni

nato a Feltre (B) il 10.01.1945

residente in Genova, via Coda n. 11

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Umberto Giardini

difeso di fiducia dall'avv. U. Giardini e dall'avv. A. Mazza del foro di Torino

- libero presente -

9. PEROTTO Elio

nato a Torino il 1.12.1949

residente in Torino, via Cassini n. 49

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. L. Chiappero

difeso di fiducia dall'avv. L. Chiappero e dall'avv. L. Giuliano del foro di Torino

- libero contumace -

10. BORSELLINO Giuseppe

nato a Ribera (AG) il 7.8.1956

residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Torino, via Madama Cristina n. 107

difeso di fiducia dall'avv. M. Bodo e dall'avv. E. Pellegrin del foro di Torino

- libero presente -

11. PREDA Gian Giuseppe

nato a Gemme il 20.2.1955

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. D. Casalini del foro di Vercelli

difeso di fiducia dall'avv. D. Casalini e dall'avv. A. Corsaro del foro di Vercelli

- libero contumace -

12. BARONE Andrea

nato a Borgosesia il 29.5.1970

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. D. Casalini del foro di Vercelli

difeso di fiducia dall'avv. D. Casalini e dall'avv. A. Corsaro del foro di Vercelli

- libero contumace -

13. COLISTRO Michele

nato a Cosenza il 21.3.1949

residente e domiciliato ex art 161 c.p.p. in Roma Viale Aldo Ballarin n. 162

difeso di fiducia dall'avv. Riccardo Adamo del foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6

- libero contumace -

14. VALENTINO Rossella

nata a Torrebruna il 23.6.1965

domiciliata ex art. 161 c.p.p. presso GESIT Engineering, in Roma via C. Federici 1

difesa di fiducia dall'avv. Riccardo Adamo del foro di Castrovillari, con studio in Cosenza. C.so Plebiscito n. 6

- libera contumace -

I M P U T A T I

DESIDERIO, BENEDETTO, COMASTRI, CAMPITELLI, PROCOPIO (in concorso con MARTINAT Ugo, deceduto)

1) per il reato di cui agli artt. 110 e 353, I e II comma c.p. perché, in concorso tra loro, nelle seguenti qualità:

- Paolo COMASTRI, Direttore Generale della società LYON TURIN FERROVIAIRE (LTF, società a capitale pubblico sorta nel 2001, con Accordo tra gli Stati di Italia e Francia) preposto al pubblico incanto per la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus con poteri di designazione della Commissione Tecnica di gara e di vigilanza, controllo e impulso del procedimento;
- Walter BENEDETTO, responsabile della Direzione Costruzioni LTF, nonché Presidente designato della Commissione Tecnica di gara;
- Ugo MARTINAT, quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte;
- DESIDERIO Giovanni, membro del consiglio dell'agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;
- CAMPITELLI Maria Rosaria, dirigente di Metropolitane Milanesi s.p.a.;

con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto sopra indicato tenendo le seguenti condotte:

dopo che PROCOPIO, per il tramite di DESIDERIO Giovanni, veniva a contatto con BENEDETTO Walter e gli rappresentava il suo interesse a partecipare e ad aggiudicarsi la gara, MARTINAT Ugo, Vice Ministro delle Infrastrutture, su richiesta di PROCOPIO e di DESIDERIO, invitava BENEDETTO Walter a favorire il PROCOPIO nell'ambito della gara in questione; BENEDETTO organizzava un appuntamento tra PROCOPIO e COMASTRI; COMASTRI suggeriva a PROCOPIO l'opportunità di associarsi ad altra impresa, individuata in M.M. s.p.a. per potersi aggiudicare la gara -a tal fine intervenendo altresì presso gli addetti alle procedure negoziali di LTF, così che venisse disposta una proroga del termine di presentazione delle offerte, in modo da favorire il PROCOPIO nella predisposizione degli accordi per la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Imprese e nella redazione della relazione tecnica da presentare con la domanda di partecipazione alla gara; BENEDETTO collaborava con PROCOPIO nella redazione della predetta relazione tecnica; CAMPITELLI accettava la proposta di PROCOPIO di associare MM s.p.a a STI s.r.l., essendo messa al corrente delle collusioni con i preposti alla gara, così che MM s.p.a. presentava in effetti offerta in ATI tra l'altro con STI s.r.l., società amministrata e comunque gestita dal PROCOPIO

In Torino ed altrove, da marzo a giugno 2004

PEROTTO, COLETTA, LUCIANI, CERUTTI (in concorso con MARTINAT Ugo e con GAVIO Marcellino, deceduti)

2) in concorso tra loro ex art 110 c.p.p. -e con FANTINI Teresio, MARTINAT Ugo e GAVIO Marcellino, deceduti- nella loro rispettiva qualità:

- MARTINAT quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte;
- PEROTTO di Direttore Tecnico delle infrastrutture viarie dell'Agenzia Torino 2006;
- COLETTA di Direttore Centrale direzione Autostrade e Trafori ANAS s.p.a.;
- CERUTTI nella sua qualità di Presidente SITAF s.p.a.;
- LUCIANI di amministratore delegato SITAF s.p.a.;
- GAVIO di dominus di SITAF s.p.a. e GRASSETTO Lavori s.p.a.;
- FANTINI di amministratore di SITALFA s.p.a.

del reato di cui all'art. 323 c.p. per avere, PEROTTO agendo per conto dell'Agenzia Torino 2006, COLETTA per conto di ANAS s.p.a. -quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni incaricati di partecipare alle riunioni prodromiche alla redazione del testo ed alla conseguente stipulazione della convenzione di cui infra- in violazione di norme di legge, procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a SITAF s.p.a. e Sitalfa s.p.a. a seguito di sollecitazione ed interessamento di CERUTTI, LUCIANI, GAVIO e FANTINI, intervenuti nei rapporti con i predetti enti nell'interesse di quest'ultima (società nella quali i medesimi ricoprivano i ruoli formali o sostanziali di amministratori sopra precisati); avendo MARTINAT -nel suo ruolo sopra indicato- posto in essere interventi diretti a favorire - nell'interesse di Marcellino GAVIO e Teresio FANTINI e delle società da questi controllate- la stipulazione della convenzione da parte degli enti pubblici coinvolti (ANAS s.p.a. e Agenzia Torino 2006) nei termini temporali ed alle condizioni suggerite dai rappresentanti delle società sopra precisate, con particolare riguardo all'indicazione di SITAF s.p.a. quale stazione appaltante ed alla possibilità di esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima con affidamento diretto senza gara pubblica.

In particolare per avere -nei modi ed in funzione degli interessi sopra descritti- predisposto e determinato la stipulazione in data 9 luglio 2004 di una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006, ANAS s.p.a. e SITAF s.p.a., avente ad oggetto, tra l'altro, la suddivisione dei lavori relativi alla c.d. "Variante SS 589" in due lotti (a e b) e, per il lotto b (infrastrutture dalla galleria "via antica di Francia" al successivo tratto in trincea, dalla galleria artificiale scatolare sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589) la delega delle funzioni di stazione appaltante a favore della SITAF s.p.a. - società concessionaria rispetto ad ANAS spa ma, in rapporto all'Agenzia Torino 2006, soggetto di diritto privato- in violazione dell'art. 3 comma 3 bis L. 285/2000- istitutiva dell'Agenzia Torino 2006, come modificata L. 26 marzo 2003, n. 48 laddove quest'ultimo prevede che *"L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3"*, tenuto conto altresì del fatto che SITAF s.p.a. aveva direttamente manifestato - nell'ambito delle riunioni prodromiche alla firma della convenzione- l'intenzione di procedere alla realizzazione delle opere direttamente o quantomeno tramite una società controllata;

inoltre per avere :

- comunque individuato SITAF s.p.a., in forza della predetta convenzione, senza procedere a previa "gara", da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia;
- omesso di verificare -in particolare PEROTTO- nonostante l'espresso richiamo della convenzione alla L. 109/94- art. 2, 3° co- che SITAF s.p.a. provvedesse comunque, nell'osservanza della L. 109/94, agendo quale delegata dell'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'Autostrada A32, a bandire gara pubblica per individuare i soggetti tenuti alla esecuzione dei lavori, laddove al contrario procedeva con affidamento diretto alla controllata SITALFA s.p.a.;

violazioni in conseguenza delle quali SITAF s.p.a. veniva incaricata -in base alla predetta convenzione ed in assenza comunque di una gara svolta nel rispetto della direttiva 93/37/CEE- di svolgere, per il lotto b), la funzione di stazione appaltante, così che in concreto disponeva l'affidamento diretto dei medesimi alla controllata SITALFA s.p.a., senza bandire alcune gara pubblica; condotte in conseguenza delle quali si determinava per SITAF s.p.a. e per SITALFA s.p.a. l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla possibilità di eseguire i lavori -per il cui finanziamento, stabilito a carico di SITAF s.p.a., era comunque previsto un piano di rientro finanziario con intervento sui pedaggi da concordare con ANAS s.p.a.- con affidamento diretto ad una controllata, nonché un ingiusto danno per i soggetti eventualmente interessati a concorrere sia per svolgere la funzione di stazione appaltante che per l'esecuzione dei lavori, i quali, a seguito della violazione della procedure, non potevano intervenire in tal senso.

、 In Torino, in data 9 luglio 2004 e nel periodo immediatamente anteriore e prossimo.

PROCOPIO, in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. con **BOCCATO**, con **CHIATANTE Nicola** (per i quali si procede a parte) e con **MARTINAT** (decaduto)

3) del reato di cui agli artt. 110, 353, 1° e 2° co., c.p. perché, in concorso con **PROCOPIO VINCENZO**, agendo

- **CHIATANTE** quale Direttore Generale dell'ARES e Responsabile del procedimento "*Procedura aperta ex art. 6, comma 1 lett. a) D.Lgs 157/95 afferente Direzione Lavori e Contabilità, Prestazioni Coordinatore Sicurezza fase lavori ex D.Lgs. 494/96 per un corrispettivo a base d'appalto di Euro 4.068.326,26 s.r. 232 Variante Cossato ValleMosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata*";

- **PROCOPIO Vincenzo** quale titolare della STI s.r.l., concorrente nella gara medesima quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresa;

- **MARTINAT Ugo** agendo quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte; con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto bandito dall'ARES Piemonte, tenendo la seguente condotta:

in un incontro svoltosi negli uffici del **CHIATANTE**, il **PROCOPIO** -rivoltosi a **CHIATANTE** su indicazione dell'On. **MARTINAT**, presentandosi e risultando effettivamente legato a quest'ultimo da stretto legame personale- manifestava al

pubblico ufficiale l'interesse a partecipare alla gara predetta in associazione temporanea d'impresa con la società BONIFICA;

il CHIATANTE- confidava al PROCOPIO che lui ed i membri della commissione interna da lui nominata avevano un giudizio negativo sulla società BONIFICA, di modo che PROCOPIO si determinava a non associarsi con la predetta società;

BOCCATO predisponendo la bozza del bando di gara, riferendo a PROCOPIO lo stato del procedimento di approvazione e pubblicazione del bando, segnatamente riferendogli quando il bando veniva posto all'attenzione del direttore generale dell'ARES, Nicola CHIATANTE per la firma, operando quindi in seno alla commissione aggiudicatrice in modo da determinare l'aggiudicazione a favore della società STI di PROCOPIO;

comportamenti tutti in conseguenza dei quali PROCOPIO presentava l'offerta senza associarsi con BONIFICA e si aggiudicava la gara.

In Torino, tra il 29.4.2004 ed il 19.10.2004 (data di aggiudicazione)

DESIDERIO, PROCOPIO, BORSELLINO, BARONE e PREDA (nonché MARTINAT, deceduto), nello loro ispettive qualità

- MARTINAT, quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte, unitamente a DESIDERIO Giovanni, membro del consiglio dell'Agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;

- BORSELLINO quale membro della Commissione Aggiudicatrice *infra* precisata e come tale pubblico ufficiale;

- PROCOPIO di libero professionista incaricato da LIS s.r.l. della redazione di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata da quest'ultima, nonché di soggetto legato da rapporti personali e professionali al MARTINAT;

4) del reato di cui agli artt. 110, 353, 1° e 2° co. c.p. perché, agendo in concorso tra loro, nell'interesse ed in accordo con BARONE Andrea e PREDA Gian Luigi - rispettivamente amministratore e procuratore di LIS s.r.l. e grazie ai buoni uffici presso MARTINAT e DESIDERIO del PROCOPIO- turbavano la regolarità della procedura di pubblico incanto per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, somministrazione provviste e mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 589 nel comune di PINEROLO, bandita dall'agenzia TORINO 2006 con collusioni finalizzate ad assicurare l'aggiudicazione a LIS s.r.l., destinate a manifestarsi - attraverso le valutazioni del BORSELLINO - nell'ottenimento di elevato punteggio sull'offerta tecnica, con particolare riguardo all'aspetto del piano della qualità, redatto dall'ing. Vincenzo PROCOPIO e presentato come parte integrante dell'offerta dell'A.T.I. L.I.S. TOMAT. In Torino febbraio 2004

BORSELLINO, BARONE e PREDA, in concorso tra loro ai sensi dell'art 110 c.p.

5) del reato di cui all'art. 326, 1° co. c.p. per avere BORSELLINO, violando i doveri inerenti alle sue funzioni di membro della commissione tecnica di gara nel procedimento di pubblico incanto di cui al capo precedente, rivelato notizie d'ufficio a BARONE ANDREA, socio di LIS s.r.l. -società che aveva preso parte alla gara - anche nell'interesse di PREDA Gian Giuseppe - segnatamente comunicandogli i suoi intenti e

gli orientamenti della commissione aggiudicatrice con telefonate avvenute il 18.2.2005 alle ore 08.35, alle ore 19.31, alle ore 20.24, alle ore 22.44, e ciò prima della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, tenutasi il 20.2.2004. In Torino 18 febbraio 2004

COLISTRO Michele , VALENTINO Rossella e Nicola CHIATANTE (per il quale si procede a parte), in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.

6) Del reato di cui all'art. 81 cpv 353, 2° co. c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con collusioni, COLISTRO (dirigente del Ministero dei Trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della GESIT s.r.l., VALENTINO quale legale rappresentante GESIT s.r.l., CHIATANTE quale Direttore Generale dell'ARES Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:

in violazione del disposto dell'art.17, 3° co., L 55/90- ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 13/2003 del 15.7.03)

COLISTRO e VALENTINO decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre società (SINA s.p.a. - società mandataria, BATIMAT s.r.l., SITECO s.r.l., Studio VALLE PROGETTAZIONI, Studio TOSONOTTI e Associati-mandanti) di GESIT Engeneering s.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'ARES avente ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva della *"variante esterna all'abitato di Tortona"* ed altri servizi (corrispettivo totale € 22.944.521,00)

- CHIATANTE ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al COLISTRO, nell'ambito ed in virtù dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette; cosicché GESIT s.r.l. veniva ammessa, anziché esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate
- In Torino, aggiudicazione in data 16.6.04

COLISTRO Michele, VALENTINO Rossella, PROCOPIO Vincenzo e Nicola CHIATANTE (per il quale si procede a parte), in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.

7) Del reato di cui all'art. 81 cpv 353, 2° co. c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con collusioni, COLISTRO (dirigente del Ministero dei Trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della GESIT s.r.l., VALENTINO quale legale rappresentante GESIT s.r.l., CHIATANTE quale Direttore Generale dell'ARES Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:

in violazione del disposto dell'art.17, 3° co., L 55/90- ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 13/2003 del 15.7.03)

COLISTRO e VALENTINO decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre società e professionisti (STI s.r.l. mandante, con ing. Pietro Corona-

ing. Luigi Quaranta- Core Ingengeria srl, E.E.CO Network- A&K Ingegneri Geotecnica-mandatarie) di GESIT s.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'ARES avente ad oggetto l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativamente all'intervento di "raccordo tangenziale est tratto S.R.11 e S.R. 590 Ponte Gassino" (corrispettivo totale Euro 25.300.230,00)

CHIATANTE ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al COLISTRO, e direttamente conosciuta dal legale rappresentante STI s.r.l. PROCOPIO, nell'ambito ed in virtù dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette;

cosicché GESIT s.r.l. veniva ammessa, anziché esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate.

In Torino , aggiudicazione in data 3.11.2003

COLISTRO Michele, VALENTINO Rossella e PROCOPIO Vincenzo, in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.

8) del reato di cui all'art. 48, 353, 2° co. c.p., in relazione alla gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della "*variante SS 589 del laghi di Avigliana*"- per il progetto preliminare ed i connessi servizi (corrispettivo totale € 6.597.630,35) in violazione di norme di legge, turbato la gara in oggetto, così procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ATI S.T.I. srl – MUSI.NET Spa – ECOPLAN Spa – BATIMAT srl – GIU&PARTNERS srl – ing. Renato MARTELLOTTA – prof. Geol. Franco GRASSO GES.I.T. ENGINEERING srl; segnatamente per avere:

- 、 PROCOPIO in qualità di amministratore della STI s.r.l., COLISTRO quale titolare occulto di GESIT s.r.l., VALENTINO quale amministratore GESIT s.r.l., con collusioni, in violazione del disposto dell'art.17, 3° co., L 55/90- ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione Autorità vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15.7.03- conoscendo PROCOPIO il ruolo di titolare occulto ricoperta in GESIT s.r.l. da COLISTRO) concordato l'inserimento in Associazione Temporanea d'Impresa con STI s.r.l. di GESIT s.r.l. e quindi partecipato, associandosi anche ad altre società alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della "*variante SS 589 del laghi di Avigliana*"- indetta e bandita dall'Agenzia Torino 2006,

in tal modo fraudolentemente sottacendo ai funzionari pubblici preposti alle gare in oggetto la situazione sopra descritta- che avrebbe portato all'esclusione dalla gara dell'Ati così composta- ottenendo, anche in ragione della composizione e delle professionalità vantate dalle ATI, un punteggio tecnico sulle offerte tale da assicurare l'aggiudicazione a quest'ultima della gare in oggetto.

In Torino, nell'ottobre 2002

Le parti hanno concluso come segue:

P.M. (dott. Toso e dott. Parodi): assolversi, ex art. 530 comma 2 c.p.p., CAMPITELLI Maria Rosaria dal reato contestato al capo 1) per non aver commesso il fatto; condannarsi gli altri imputati, riconosciuti a tutti le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione in relazione alle ipotesi ai singoli contestate, alle seguenti pene:

PROCOPIO (capi 1, 3, 4, 6, 7, 8) anni 4 di reclusione; COMASTRI (capo 1) anni 1 e mesi 6 di reclusione; BENEDETTO (capo 1) anni 1 e mesi 6 di reclusione; DESIDERIO (capi 1 e 4) anni 1 e mesi 6 di reclusione; CERUTTI (capo 2) anni 1 di reclusione; LUCIANI (capo 2) anni 1 di reclusione; COLETTA (capo 2) anni 1 di reclusione; PEROTTO (capo 2) anni 1 e mesi 3 di reclusione; BORSELLINO (capi 4 e 5) anni 2 di reclusione; PREDA (capi 4 e 5) anni 2 di reclusione; BARONE (capi 4 e 5) anni 2 di reclusione; COLISTRO (capi 6, 7, 8) anni 1 e mesi 6 di reclusione; VALENTINO (capi 6, 7, 8) anni 1 di reclusione;

PARTE CIVILE (avv. Trabucco): come da conclusioni scritte ed allegata nota spese;

DIFESA PROCOPIO (avv. E. Macri'): assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula di giustizia;

DIFESA COMASTRI (avv. Mittone): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA BENEDETTO (avv. Calleri di Sala): assoluzione perché il fatto non sussiste;

DIFESA DESIDERIO (avv. Sanvido e avv. Giardini): assoluzione perché il fatto non sussiste, come da nota scritta che deposita agli atti;

DIFESA CAMPITELLI (avv. Minniti): assoluzione perché il fatto non sussiste;

DIFESA COLETTA (avv. Mittone): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA CERUTTI (avv. Del Basso De Caro e avv. Capuani): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA PEROTTO (avv. Chiappero): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA LUCIANI (avv. Mazza e avv. Giardini): assoluzione con la più ampia formula, come da memoria scritta depositata agli atti;

DIFESA BORSELLINO (avv. Bodo): assoluzione perché il fatto non sussiste;

DIFESA PREDA e BARONE (avv. Corsaro): assoluzione, quantomeno ex art. 530, comma 2 c.p.p.

DIFESA COLISTRO e VALENTINI (avv. R. Adamo): assoluzione come da memoria scritta depositata agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Quanto all'origine del processo ha riferito il Luogotenente dei CC. Luigi Integlia, all'udienza del 18.10.2011 (pag. 88 e segg. del verbale di trascrizioni) ed a tali dichiarazioni si rimanda.

Basti qui ricordare che, nel dicembre 2003, l'amministratore della STI s.r.l. Procopio Vincenzo ricevette due buste, contenenti ciascuna una cartuccia calibro 40 Smith & Wesson ; altre due buste identiche vennero ricevute dal direttore generale e dal componente del consiglio dell'AGENZIA 2006, ing. Arcidiacono e ing. Desiderio.

Vennero quindi disposte intercettazioni telefoniche nei confronti dei tre, dalle quali emerse, tra l'altro, un fitto intreccio di rapporti personali tra i soggetti coinvolti, seppure in ruoli diversi, nel complesso delle attività svolte per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006.

Parte delle conversazioni intercettate sono state ritenute utilizzabili in questo processo, come da ordinanza pronunciata all'udienza 21.7.2009.

Quanto alla più generale descrizione del contesto in cui le vicende in esame si inseriscono ed ai rapporti tra i soggetti ivi intervenuti, si rimanda alla ricostruzione offerta dall'accusa nella premessa alle conclusioni scritte depositate agli atti.

Occorre invece qui ricordare che il procedimento è rimasto sospeso, nel corso dell'udienza preliminare, dal 7.6.2007 al 30.7.2008 a seguito della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, da parte del G.U.P. presso questo Tribunale , per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2-5-6 L. 20.6.2003 n. 140.

Va detto che la questione di legittimità costituzionale era stata già posta, in sede di indagini preliminari, dal G.I.P. chiamato a decidere nell'ambito della procedura incidentale relativa alla distruzione della documentazione attinente alle intercettazioni telefoniche alle quali aveva preso parte l'imputato on. Martinat.

Nelle more di tale giudizio le indagini erano proseguite ed era stato chiesto il rinvio a giudizio del predetto e di una serie di altri imputati, con indicazione, tra le fonti di prova, anche delle intercettazioni relativamente alle quali era stata sospesa la procedura di distruzione e per le quali era ancora pendente la questione di legittimità costituzionale.

Sicché il G.U.P., con ordinanza 7.6.2007, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione, sollevava a sua volta eccezione di legittimità costituzionale sospendendo il processo. La Corte Costituzionale dichiarava l'incostituzionalità della norma con sentenza n. 390 del 2007 e, nell'ambito del procedimento promosso dal G.U.P., ordinava la restituzione degli atti con ordinanza n. 317 del 30 luglio 2008.

Di tale periodo di sospensione del processo -dal 7.6.2007 al 30.7.2008- occorre tener conto nel calcolare il periodo di prescrizione dei singoli reati.

Il reato di abuso di ufficio contestato al capo 2.

Risulta dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione acquisita agli atti che tra le opere più importanti da eseguire nell'ambito del generale intervento sulla viabilità in vista dei giochi olimpici 2006 vi era la cd. '*Variante SS 589 dei laghi di Avigliana*': opera di raccordo tra la ex SS. 589 e la A32 Torino-Bardonecchia, finalizzata a garantire un più agevole accesso ai siti olimpici montani.

L'opera fu realizzata previa suddivisione in due lotti:

- Lotto A: svincolo sulla S.S. 589, galleria a foro cieco sotto Monte Cuneo, galleria artificiale sotto lo svincolo del Bachiasso comprensivo dell'accesso provvisorio alla S.P. 186, nonché delle opere di compensazione e mitigazione prescritte dalla Conferenza dei Servizi per tale opera.

La gara d'appalto, per un costo complessivo di €. 60.814.736,44 fu bandita dalla Stazione Appaltante AGENZIA TORINO 2006, con apertura delle offerte in seduta pubblica il 24.05.2004 presso la sede dell'AGENZIA. In data 28 luglio 2004 l'ATI GRASSETTO LAVORI s.p.a. (mandataria), CO.GE.FA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.r.l., EUROIMPIANTI ELECTRONIC s.p.a e TOELCO s.r.l. si aggiudicava l'esecuzione dei lavori, per un corrispettivo di €. 51.041.036,15 grazie ad un ribasso del 13,13%. La progettazione dell'opera veniva aggiudicata all'ATI STI s.r.l. (mandatario), MUSI.NET. s.p.a., ECOPLAN s.p.a., GES.IT ENGINEERING s.r.l., BATIMAT s.r.l., GIUA & PERTNERS s.r.l., Ing. Renato MARCELLOTTA, Prof. Geol. Franco GRASSO.

- Lotto B: tutte le infrastrutture della galleria "Via Antica di Francia", del successivo tratto in trincea, della galleria artificiale scatolare sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589, nonché le opere di mitigazione e compensazione prescritte dalla conferenza dei servizi per tale tratta.

L'opera fu realizzata da SITALFA s.p.a., previo affidamento diretto da parte di SITAF s.p.a., a sua volta delegata da AGENZIA TORINO 2006 in qualità di Stazione Appaltante e finanziatrice dell'opera per circa 32 milioni di euro.

Siffatta operazione fu sancita dalla stipulazione della convenzione 9 luglio 2004 tra l'Agenzia Torino 2006, l'ANAS s.p.a. e la SITAF s.p.a., avente ad oggetto -per un verso- la delega delle funzioni di Stazione Appaltante da parte dell'AGENZIA a favore della SITAF s.p.a. in relazione alle opere del lotto B) e -per altro verso- il parziale finanziamento da parte di ANAS relativamente al lotto A) e l'impegno di SITAF s.p.a. a finanziare interamente la realizzazione del lotto B), con previsione di recupero dell'investimento, nell'ambito della convenzione già in essere tra ANAS e SITAF, mediante apposita manovra straordinaria di maggiorazione dei pedaggi applicati sulla percorrenza dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

Sostiene l'accusa che:

- la divisione dell'opera in due lotti fu strumentale alla configurazione di un'opera di adduzione autostradale idonea a giustificare l'affidamento del lotto B) alla SITAF s.p.a., nell'ottica di realizzare un disegno perseguito già negli anni precedenti dai vertici della

società e dall'on. MARTINAT, all'epoca del fatto Vice Ministro per le Infrastrutture ed esponente di vertice del partito politico AN in Piemonte;

- la convenzione fu stipulata in aperta violazione della legge 9.10.2000 n. 285, come modificata dalla legge 26 marzo 2003 n. 48: sia perché la SITAF s.p.a., al di fuori del suo rapporto di concessione con l'ANAS, era da considerare mero soggetto privato, in quanto tale non idoneo -a norma dell'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000- a ricevere la delega delle funzioni di Stazione Appaltante dall'Agenzia Torino 2006; sia perché la delega delle funzioni di Stazione Appaltante era avvenuta senza previa gara di appalto, in violazione del citato art. 3, comma 3-bis, ultima parte; sia perché la SITAF s.p.a., agendo quale delegata dall'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'A32 Torino-Bardonecchia, non aveva titolo per affidare direttamente l'esecuzione dei lavori alla sua controllata SITALFA omettendo di bandire gara pubblica, come invece aveva fatto, in spregio della L. 109/94 e malgrado l'espresso impegno all'osservanza di tale normativa contenuto nell'art. 2 comma 3 della convenzione sottoscritta il 9 luglio 2004;

- le violazioni di legge evidenziate furono specificamente finalizzate a favorire SITAF s.p.a. ed i suoi amministratori i quali, agendo in autonomia nella doppia veste di Stazione appaltante (loro spettante a seguito di delega, per quanto illegittimamente conferita) e di concessionari ANAS (non spettante, non trattandosi di opera in concessione ANAS), avevano tratto il vantaggio patrimoniale di 'autoassegnarsi' - tramite la società controllata SITALFA- la materiale realizzazione dei lavori senza affrontare alcuna gara ad evidenza pubblica, con conseguente danno dei soggetti che, in caso di regolare applicazione della normativa, avrebbero potuto partecipare alla gara con offerte competitive ed eventualmente aggiudicarsi la realizzazione dei lavori.

Il quadro normativo e le relative violazioni

L'art. 2 L. 9.10.2000 n. 285 istituiva l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, destinata a realizzare il piano degli interventi previsti dalla stessa legge.

Il piano degli interventi è definito dall'art. 1 comma 1: *"La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006"... di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei giochi olimpici, di cui all'art. 1-bis"*.

A norma dell'art. 3 comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante (ed, a tal fine, è assimilata alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed agli organismi di diritto pubblico) per tutti gli interventi previsti *"ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1 comma 1"*.

Nell'allegato 3, ove sono elencate le infrastrutture viarie inserite nel piano degli interventi di cui si occupa la legge 285/2000, è indicata al decimo posto, con riferimento alla strada *Statale 589*, la "*Variante, 1° stralcio*" in località *Avigliana*.

Gli interventi relativi alla strada statale n. 24 e gli interventi autostradali (ossia gli interventi che restano esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000) sono indicati, rispettivamente, ai punti 4-8-9 ed ai punti 12-14 dell'allegato. Sono parimenti esclusi da tale disciplina gli "*interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse*": espressione con la quale devono intendersi le "*opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri...*" (art. 1 comma 1), chiaramente diverse da quelle specificamente individuate negli allegati alla legge.

E' dunque di palese evidenza che l'Agenzia Torino 2006 era stata espressamente designata dalla legge quale stazione appaltante per l'opera cd. '*Variante di Avigliana*'. Sicché tale designazione legislativa rendeva del tutto irrilevante -ai fini che qui interessano- la circostanza che nella convenzione stipulata tra l'ANAS e la SITAF il 28.1.2003 fosse stato inserito un generico richiamo, nell'ambito dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, ad eventuali opere "*da realizzare in forza della legge 285 del 2000*", da parte di SITAF, non potendosi comprendere tra queste opere la cd. Variante di Avigliana. Così come, a tal fine, appaiono irrilevanti i frequenti richiami all'inquadrabilità dell'intervento tra quelli di "*viabilità di adduzione all'autostrada*" A3 Torino-Bardonecchia ed al ruolo di SITAF quale "*concessionaria della A32 giusta Convenzione 28 gennaio 2003*", che si rinvencono nella corrispondenza che precedette la stipulazione della Convenzione 9.7.2004 ed, in particolare, nelle note inviate dal Vice Ministro e dal Ministro per le Infrastrutture all'ANAS, poi riprese testualmente nella delibera con la quale la Regione Piemonte, il 28.6.2004, concesse il suo assenso alla realizzazione e gestione dell'opera. Non vi è dubbio, infatti, che la disposizione normativa che espressamente istituiva l'Agenzia Torino 2006 quale Stazione appaltante della "*Variante di Avigliana*" non poteva essere derogata da qualsivoglia convenzione o delibera amministrativa, e tantomeno da considerazioni espresse -per quanto autorevolmente- nella corrispondenza intercorsa tra vari organi amministrativi. In altre parole, la circostanza che il tratto stradale costituente il lotto B) della cd. Variante di Avigliana rivestisse caratteristiche tali da potersi astrattamente collocare tra le opere strumentali rispetto all'autostrada A32, oggetto della convenzione stipulata nel 2003 tra ANAS e SITAF, era priva di qualunque valenza, a fronte del dettato normativo di cui alla L. 285/2000 che espressamente inseriva tale specifico intervento viario tra quelli necessari ai Giochi Olimpici Invernali, così sottraendolo alla competenza dell'ANAS (ed, a maggior ragione, della sua concessionaria SITAF), con l'attribuzione diretta all'Agenzia Torino 2006 della funzione di Stazione appaltante¹.

¹ Va sin d'ora osservato che detta attribuzione *ope legis* all'Agenzia Torino 2006 della funzione di Stazione appaltante per la realizzazione della Variante di Avigliana differenzia nettamente le opere di cui qui si tratta da quelle riguardanti la "*Circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32*", che l'art. 3 comma 3 D.L. 118/1995 affida espressamente in concessione di

Proseguendo nell'esame della L. 285/2000 si osserva che, a differenza della disciplina dettata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 11.2.1994 n. 109, cd. legge Merloni), che vieta l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante a soggetti diversi dalle amministrazioni e soggetti ivi contemplati², l'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000 stabilisce che *"L'agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi... L'agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio..."*.

Anche qui il chiaro dettato normativo non consente dubbi interpretativi: l'Agenzia Torino 2006, laddove investita per legge della funzione di Stazione appaltante -come nel caso in esame- aveva la facoltà di stipulare convenzioni al fine di delegare ad altro soggetto tale incarico. Ma ciò avrebbe dovuto avvenire *con previsione delle risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega, previa gara e nei confronti di amministrazioni o soggetti pubblici*.

In concreto è invece accaduto che l'Agenzia, senza indire alcuna gara pubblica, ha delegato la funzione di Stazione Appaltante direttamente alla SITAF s.p.a. -che si offriva di autofinanziare la realizzazione dell'opera-, stipulando con la stessa la Convenzione 9.7.2004, nell'ambito della quale è intervenuta anche l'ANAS per garantire alla SITAF il recupero delle risorse impiegate.

Occorre anzitutto verificare se possa ritenersi integrata la prima violazione segnalata dall'accusa, consistente nell'attribuzione della funzione di Stazione appaltante ad un soggetto diverso da quelli previsti dall'art. 3-bis legge citata.

Le parti hanno molto discusso, nel corso del dibattimento, sul fatto che SITAF s.p.a. debba considerarsi o meno soggetto pubblico.

progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi all'autostrada A32. Data l'assoluta diversità dei presupposti normativi che regolano i due casi, eccentrico e fuorviante appare l'insistente richiamo della difesa LUCIANI alle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato prodotte in atti, dalle quali si può semmai ricavare uno spunto per sostenere l'esatto contrario di quanto affermato da tale difesa, valorizzando il diverso dato normativo che rispettivamente contraddistingue le due fattispecie.

² art. 19 comma 3 L. 109/1994: *"Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita disciplina le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai provveditori alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali."*

Le difese, per sostenere la natura pubblicistica di SITAF s.p.a., valorizzano in particolare gli aspetti attinenti alla composizione del capitale sociale -che vede la partecipazione maggioritaria di enti pubblici³- ed allo svolgimento di attività di interesse pubblico, da parte della società, nella sua qualità di concessionaria ANAS; nonché la circostanza che SITAF rientra nel novero dei soggetti aventi accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere in concessione.

A sua volta il P.M. sostiene che la qualifica di soggetto di diritto pubblico di SITAF -in quanto tenuto per normativa europea e nazionale ad individuare, tramite procedure ad evidenza pubblica, i soggetti cui affidare gli appalti stradali- non è originaria, bensì conseguente al rilascio della concessione d'esercizio autostradale, di talché si esplica funzionalmente all'esercizio della concessione medesima. Ma, nel caso specifico, non si trattava di opere che la SITAF avrebbe dovuto svolgere nella sua qualità di concessionaria ANAS, giacché la funzione di stazione appaltante era stata attribuita per legge all'Agenzia Torino 2006 e l'opera non rientrava tra quelle oggetto della concessione ANAS-SITAF. Rispetto all'intervento Variante di Avigliana, dunque, la SITAF non rivestiva il suo ruolo derivato di soggetto pubblico, ma doveva essere considerata alla stregua di qualunque altra società privata.

Sottolinea altresì l'accusa che i lavori della Variante di Avigliana, per dimensioni e caratteristiche, non erano stati concepiti dalla L. 285/2000 come un'opera di "adduzione" all'autostrada, ossia una di quelle opere pertinenziali rispetto alle autostrade per le quali i concessionari possono svolgere, entro certi limiti, indirettamente i lavori. Era stata invece la Convenzione 9.7.2004 che, con la ripartizione in due lotti, aveva appositamente modellato il lotto B) in modo da attribuirgli tali caratteristiche e da poterlo ricondurre nell'alveo degli interventi oggetto della concessione: ciò che, a parere dell'accusa, vieppiù dimostra l'illegittimità dell'operazione.

E' indiscusso che la SITAF è costituita quale società per azioni di diritto privato.

Nondimeno appare pienamente condivisibile l'assunto difensivo secondo cui la SITAF esercita anche pubbliche funzioni, nella sua qualità di concessionario dell'ANAS. Il parere pro-veritate prodotto agli atti dai difensori cita opportunamente, in proposito, stralci della sentenza delle SS.UU. civili 29.12.1990 n. 12221, che meritano di essere riportati, per la loro chiarezza ed utilità nel caso concreto: *"Gli atti posti in essere dal concessionario in funzione della concessione e che non avrebbe potuto compiere senza la concessione, non sono attività di diritto privato. Tali attività non sono privatizzate per il fatto che sono poste in essere da soggetti privati; conservano la natura di attività amministrativa in senso obiettivo. E non potrebbe essere altrimenti dato che la loro funzione è quella di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, protezione affidata istituzionalmente all'ente concedente e solo per tramite della concessione trasferita dal concedente al concessionario. Si è qui in un caso tipico di esercizio privato di pubbliche funzioni. Le funzioni non cessano di essere pubbliche per il fatto solo che sono esercitate dal privato..... Non si vuole con questo affermare che ogni atto*

³ quota complessiva del 51,0923% detenuta da: Provincia di Torino (8,6936%), Comune di Torino (10,6527%) e ANAS (31,7460%).

giuridicamente rilevante compiuto dal concessionario nel corso di tutta l'attività da esso svolta, dal momento della concessione alla consegna dell'opera, abbia contenuto e natura di atto amministrativo in senso obiettivo. Il concessionario agisce anche e soprattutto (in senso quantitativo rispetto al complesso della sua attività) per il conseguimento dei suoi scopi; e quando si tratta di concessionario privato, il suo scopo è essenzialmente quello privatistico del conseguimento del profitto. Non v'è dubbio, quindi, che rientrino nella categoria degli atti privati (anche obiettivamente) tutti quelli che riguardano la organizzazione della impresa propria.... Si vuole invece dire che atti sostanzialmente posti in essere nell'esercizio delle pubbliche funzioni trasferite dal concedente al concessionario e soltanto quelli..... Pare opportuno e corretto, per identificare la posizione dei concessionari, l'uso della espressione "organi indiretti della pubblica amministrazione" ben nota in dottrina a proposito più in generale della posizione del privato che esercita pubbliche funzioni. L'aggettivo "indiretti" mette in evidenza il fatto che questi soggetti non sono organi nel senso di titolari di uffici pubblici e per quanto non agiscono in nome della pubblica amministrazione dalla quale sono state loro trasferite le funzioni pubbliche, ne' si servono di mezzi forniti dalla P.A. Il sostantivo "organi" mette invece in evidenza che anch'essi, come gli organi diretti, svolgono attività di natura amministrativa, in quanto esercitano pubbliche funzioni. Queste funzioni non potrebbero svolgere senza la avvenuta concessione a natura traslativa; ma in presenza di questa possono e debbono svolgerle sì che la concessione opera come investitura del concessionario ad operare nell'ambito delle funzioni trasferite, con gli stessi poteri e con gli stessi obblighi che avrebbe un organo diretto della P.A.".

Indubbiamente questi concetti valgono anche per la SITAF s.p.a., in quanto legata all'ANAS da una concessione che trova il suo fondamentale riferimento negli artt. 5 e 6 L. 12.8.1982 n. 531, i quali autorizzano ANAS ad affidare alle società concessionarie dei Trafori e delle Autostrade "la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati, ai valichi di confine e quelle al servizio delle grandi aree" e "ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso".

Ma la circostanza che SITAF, nell'ambito del rapporto di concessione con ANAS, eserciti le pubbliche funzioni da quest'ultima trasferitele con riferimento a determinate infrastrutture non muta la natura giuridica della società, che è -e resta- di diritto privato.

Né a tal fine rileva il fatto che la società sia a prevalente partecipazione pubblica, posto che la posizione degli enti pubblici all'interno della SITAF è quella ordinaria dei soci, che solo in quanto tali possono influire sul funzionamento della società, esercitando i poteri di impulso e di controllo riservati dalla disciplina privatistica ai soci di una comune società per azioni, senza particolari poteri di interferenza, in quanto enti pubblici, sull'esercizio delle facoltà decisionali e di gestione fissate dalle norme statutarie.

Neppure rileva che la SITAF sia stata ammessa a contrarre mutui garantiti dallo Stato a norma dell'art. 3 L. 24.7.1961 n. 729, posto che la garanzia pubblica -peraltro limitata-

concessa dal *Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali* non implica affatto che la costruzione e l'esercizio delle autostrade possano concedersi soltanto ad un soggetto pubblico⁴.

Parimenti, il fatto che l'art. 6 L. 531/82, nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, autorizzi l'ANAS a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il collegamento di quelli già in costruzione tra Bardonecchia e Rivoli affidando, *con apposita convenzione*, i lavori stessi alla SITAF ed autorizzandola ad assumere partecipazioni azionarie in SITAF, quale condizione per l'erogazione di un contributo statale, non significa che la società in questione sia stata automaticamente ricondotta in ambito pubblicistico, e tantomeno che sia stata investita di funzioni pubbliche anche con riferimento all'attività svolta al di fuori della *apposita convenzione*.

Tale impostazione, d'altronde, ben si accorda con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che è ormai costante nel ribadire che *"la natura dell'ente non muta certo per le funzioni che svolge, perché l'interesse pubblico e l'utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico"* (così, tra le numerose altre conformi, Cass., sez. II, 7.3.2005 n. 8771 e Cass., Sez. II, 27.2.2006 n. 7226, che hanno privilegiato la natura giuridica formale della concessionaria del Comune di Torino, A.T.M. s.p.a., escludendone la veste di ente pubblico, a nulla rilevando la prevalente partecipazione pubblica dell'ente comunale al capitale sociale e lo svolgimento di attività mirata a soddisfare finalità pubblicistiche).

In sostanza, ritiene questo Tribunale che non possano sovrapporsi e confondersi concetti diversi: un conto sono le funzioni pubbliche esercitate da un concessionario, allorché agisce in veste di organo indiretto della pubblica amministrazione nell'ambito dell'attività da questa delegata, da parificarsi nei suoi poteri e nei suoi effetti a quella della pubblica amministrazione che quell'esercizio gli ha attribuito⁵; un altro conto è la natura giuridica privatistica della società per azioni che, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, e senza che la sua attività possa o debba subire interventi di tipo autoritativo o discrezionale da parte degli enti pubblici che partecipano al capitale sociale, agisce per il perseguimento dei propri fini sociali, anche eventualmente stipulando convenzioni con gli enti pubblici.

Da ciò deriva che, pur quando agisce come concessionaria, la società non perde i suoi propri connotati privatistici, ma solo si accolla la funzione di curare l'interesse pubblico che istituzionalmente spetta all'ente concedente, assumendone altresì i poteri e le prerogative, in forza della concessione e nei limiti della stessa.

Dunque, il fatto che SITAF, nell'ambito del rapporto concessorio con l'ANAS, curi interessi riferibili alla gestione di servizi e infrastrutture di pubblica utilità non implica

⁴ si veda l'art. 2 della stessa L. 24.7.1961 n. 729, che esordisce con la frase: *"La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati"*.

⁵ con la conseguenza che i soggetti che agiscono in tale ambito assumono la qualifica funzionale oggettiva del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio.

di riflesso ed automaticamente che SITAF possa essere qualificata come soggetto pubblico.

Ne consegue che tantomeno tale qualifica può esserle attribuita quando la società per azioni non agisce in esecuzione della concessione ricevuta da ANAS, né in forza delle funzioni che, con la concessione, da questo ente le sono assegnate.

Va a questo punto ribadito che, nel caso di specie, la SITAF non si muoveva nell'ambito della concessione ricevuta da ANAS ed in funzione della stessa, perché la *Variante di Avigliana*, ancorché astrattamente riconducibile alle opere viarie di adduzione al traforo transnazionale, era stata per legge inserita tra gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali, la cui realizzazione era stata affidata all'Agenzia Torino 2006 e non all'ANAS. Sicché non poteva ritenersi trasferita in capo alla concessionaria un'attività che non era neppure attribuita all'ente concedente.

Di tale circostanza erano ben consapevoli sia la SITAF, sia gli organi della pubblica amministrazione variamente coinvolti, come dimostra la stipulazione della Convenzione 9.7.2004 che, in caso contrario, non sarebbe stata punto necessaria.

D'altra parte, scorrendo il testo della Convenzione si evince che, anche in quel contesto, era ben chiaro alle parti che il *“collegamento tra la ex SS 589 e la A32 Torino-Bardonecchia, denominata Variante SS 589 dei laghi di Avigliana”*, nel suo complesso unitario dal quale era poi stato scorporato il tratto individuato come lotto b), era incluso nel Piano degli Interventi riservati dalla L. 285/2000 all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, appositamente istituita con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la sua realizzazione (v. punto I e II della premessa). Tutte le ulteriori considerazioni contenute nella stessa premessa e nei successivi articoli della convenzione, quanto al fatto che la SITAF sia concessionaria ANAS (punto III premessa), che l'intera opera stradale configuri una tratta viaria strumentale ed integrata rispetto all'autostrada A32 (punto V premessa), che non erano disponibili i fondi per la realizzazione dell'intera opera, peraltro tecnicamente frazionabile in due lotti, uno dei quali la SITAF era disponibile a finanziare ed a realizzare (punti VII, VIII, IX e XII premessa), non contraddicono le iniziali enunciazioni, ma sembrano piuttosto funzionali all'affermazione contenuta al punto XIII, secondo cui *“la SITAF ha espresso l'intendimento di ricevere dall'Agenzia Torino 2006 la delega delle funzioni di stazione appaltante per la completa realizzazione del sopraindicato lotto b), contribuendo al relativo finanziamento per un importo pari a € 26.703.447,15, in ragione delle caratteristiche della tratta viaria in questione e delle funzioni istituzionali proprie di SITAF, tali da consentire di ritenere la stessa unico soggetto deputato alla realizzazione dell'opera”*: affermazione che pare piuttosto volta a legittimare l'assegnazione *de plano* della funzione di stazione appaltante a SITAF, individuata quale unico soggetto idoneo, non già a ricondurre l'opera nella sfera di competenza dell'ANAS e, di riflesso, in quella della sua concessionaria.

Si tornerà ancora sul testo della convenzione e sul ruolo che in essa vi ha svolto l'ANAS, quale terza contraente.

Preme per ora sottolineare che, in quanto soggetto di diritto privato -qualifica ancor più evidenziata dal fatto che, in quel rapporto con l'AGENZIA, la società non interveniva

nel suo ruolo di concessionaria ANAS, ma solo vantando tale titolo collegabile ad altre opere- SITAF non era legittimata ad assumere le funzioni di stazione appaltante, giacché l'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000 riservava tale delega ad "*amministrazioni o soggetti pubblici*", laddove l'alternativa era volta ad estendere la possibilità di delega, sia ad organi della pubblica amministrazione, sia ad organi equiparati, quali gli enti pubblici economici.

Deve pertanto ritenersi che la stipulazione della Convenzione 9.7.2004 tra AGENZIA TORINO 2006 e SITAF sia avvenuta in violazione della citata disposizione di legge: ciò che integra il primo aspetto della contestazione contenuta nel capo di imputazione.

Va comunque rilevato che, quand'anche si dovesse ritenere che SITAF, per la sua qualifica di concessionario ANAS, debba per ciò solo considerarsi un organismo di diritto pubblico legittimato a ricevere la delega di funzioni di cui all'art. 3-bis L. 285/2000, ugualmente il conferimento alla stessa di tali funzioni risulterebbe effettuato in violazione della norma di riferimento, dato che la Convenzione in parola è stata pacificamente stipulata senza il previo espletamento di una gara pubblica volta ad individuare il soggetto al quale delegare la funzione di stazione appaltante, come prescritto dal citato art. 3 comma 3-bis.

In proposito le difese hanno evidenziato le ragioni di opportunità che avevano indotto l'AGENZIA ad individuare SITAF quale "*unico soggetto deputato alla realizzazione dell'opera*", già esplicitate nel testo della convenzione. Come sopra ricordato, si tratta:

- delle caratteristiche del percorso stradale in questione e delle funzioni "*istituzionali proprie della SITAF*", quale concessionaria ANAS per la costruzione e l'esercizio del traforo autostradale del Frejus e dell'autostrada A32 Torino- Bardonecchia, in forza della Convenzione sottoscritta in data 28.1.2003 con ANAS;
- della disponibilità di SITAF ad affrontare con proprie risorse il finanziamento dell'intero lotto b), con l'esborso di oltre 26 milioni di euro necessari per integrare i fondi pubblici disponibili, insufficienti a garantire la realizzazione dell'intera opera;
- della previsione di appartenenza dell'opera all'ANAS, cui essa sarebbe stata devoluta non appena cessate le funzioni istituzionali delle altre parti;
- e del fatto che, di conseguenza, nella stessa convenzione l'ANAS si impegnava a sua volta ad affidare in concessione alla SITAF la gestione e manutenzione dell'intera opera, con atto aggiuntivo alla convenzione del 28.1.2003, riguardante l'autostrada cui il nuovo tratto viario accedeva.

Inoltre le difese hanno osservato che l'espletamento della gara, con le formalità previste dalla L. 109/1994 e dalle direttive comunitarie, appariva incompatibile con la situazione di obiettiva urgenza, sottolineata anche dal Ministro delle Infrastrutture poco prima della stipulazione della Convenzione. Invero, si era a quel punto giunti all'inizio di luglio 2004 e l'opera doveva essere completata entro il 31 gennaio 2006, per essere fruibile in vista dello svolgimento dei Giochi olimpici.

Su quest'ultimo punto l'accusa ha osservato che il ristretto margine di tempo rimanente non aveva costituito un ostacolo all'espletamento della gara con riferimento al lotto a), ancorché la sua esecuzione comportasse un impegno assai più gravoso. Infatti, la gara

per il lotto relativo al tratto stradale di cui al lotto a) -che si sviluppava per una lunghezza pari a circa il doppio di quello poi affidato alla SITAF e che presentava problemi esecutivi di più difficile soluzione- era stata autorizzata solo a fine aprile 2004, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo che formalmente contemplava la divisione della Variante in due lotti e che, quindi, già prevedeva, per il lotto b), la stipulazione della futura Convenzione con la SITAF⁶.

Merita peraltro di essere parimenti evidenziata, sul punto, la circostanza che della convenzione cd. 'trilaterale', da stipulare tra l'AGENZIA, l'ANAS e la SITAF, si era cominciato a parlare sin dal 12.9.2001, data in cui l'avv. Ennio MAGRÌ, per conto della SITAF, aveva stilato una "*scheda programmatica*" per individuare "*gli strumenti giuridico-amministrativi per la realizzazione delle opere*", che sostanzialmente contiene un primo abbozzo di quella che sarebbe poi diventata, tre anni dopo, la Convenzione 9.7.2004. Benché all'epoca la L. 285/2000 non contemplasse ancora la possibilità per l'AGENZIA di delegare la funzione di stazione appaltante⁷, la scheda programmatica redatta dall'avv. MAGRÌ -dopo aver puntualmente enunciato che la realizzazione dell'intervento era demandata dalla legge all'AGENZIA- già suggeriva la sottoscrizione di una convenzione tra l'AGENZIA, l'ANAS e la SITAF s.p.a. nella quale prevedere, tra l'altro: a) l'inserimento della Variante tra le opere oggetto della concessione ANAS-SITAF, con conseguente modifica del piano finanziario di cui alla Convenzione 11.5.2001, all'epoca in vigore; b) la realizzazione dei lavori da parte di SITAF, quale concessionaria dell'autostrada A32; c) la determinazione delle quote di finanziamento da porre a carico di ANAS e di SITAF, oltre che di AGENZIA 2006.

L'opportunità di stilare una convenzione con la SITAF era stata poi ripresa nella lettera
10.4.2003 del Vice Presidente della Regione Piemonte, William CASONI, con la quale, dato atto dell'avvenuta redazione del progetto preliminare della Variante, si chiedeva alla SITAF di confermare il suo eventuale interesse alla partecipazione alle successive fasi progettuali, realizzative e gestionali, e per la conseguente "*stipula di un atto convenzionale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis*" L. 285/2000.

Da quel momento, data la pronta risposta affermativa della SITAF, della Convenzione si era continuato a parlare in varie sedute del Comitato di Regia e nella corrispondenza diretta dal Vice Ministro delle Infrastrutture, on. MARTINAT, a CASONI ed all'ANAS. Posto che nei documenti sopra indicati -risalenti ad anni precedenti la concreta stipulazione dell'atto in questione- si trattava sempre della convenzione da stipulare con SITAF, e non già di una convenzione da stipulare con un soggetto individuato a mezzo di gara pubblica, si può tranquillamente escludere che l'urgenza di realizzare le opere in tempo per l'inaugurazione dei giochi olimpici fosse stata tra le ragioni che avevano ispirato la scelta della 'procedura negoziata'.

⁶ Del resto il teste AMELIO ha confermato che il ritardo nella realizzazione del lotto a), consegnato alcuni mesi dopo la conclusione dei giochi olimpici, non era imputabile alla procedura adottata con gara pubblica, ma piuttosto ai problemi geologici emersi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che già erano iniziati tardi per le difficoltà di rinvenire le risorse finanziarie occorrenti: f. 30 s. trascr. verbale di udienza. 14.12.2009.

⁷ il comma 3 bis è stato aggiunto all'art. 3 L. 285/2000 dall'art. 3, comma 1, lett. d) L. 26.3.2003 n. 48.

Quanto al fatto che la SITAF, per ciò che risulta, fosse stata l'unica società ad offrirsi di finanziare l'esecuzione del tratto stradale interessato, integrando con un consistente apporto economico i fondi insufficienti a disposizione dell'AGENZIA, va evidenziato che la L. 285/2000 prevede e disciplina tale eventualità, svincolandola peraltro dalla delega di funzioni di Stazione appaltante al soggetto finanziatore.

L'art. 3 comma 3 legge cit. recita: *"l'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere, nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza"*. Il successivo comma 5 aggiunge: *"Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario"*.

In sostanza, mentre il comma 3-bis L. 285/2000 prevede la possibilità per l'Agenzia di delegare le proprie funzioni -e solo quelle- ad un soggetto pubblico, mettendogli a disposizione le risorse *per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi*, i comma 3 e 5 contemplano espressamente la possibilità del concorso di soggetti terzi al finanziamento delle opere e la ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario, in caso di impianti gestiti da privati concessionari. Ma è la Stazione appaltante (Agenzia, ovvero ente dalla stessa delegato) che stipula con i soggetti terzi le convenzioni aventi ad oggetto il finanziamento, mentre la delega di Stazione appaltante ad un soggetto finanziatore, da parte di Agenzia, non è proprio prevista.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 5 L. 531/1982, in caso di concorso significativo nella spesa da parte di società concessionarie dei trafori e delle autostrade nella realizzazione di opere di adeguamento della viabilità, l'ANAS è autorizzata ad affidare in regime di concessione la costruzione e l'esercizio *o il solo esercizio* dei nuovi tronchi realizzati.

Dunque la SITAF ben avrebbe potuto finanziare comunque l'esecuzione del lotto b), anche senza assumere la delega di Stazione appaltante che, anzi, non è stata proprio prevista a questo scopo dalla legge; così come avrebbe potuto convenire con l'ANAS - alla quale l'intera opera sarebbe poi stata devoluta- l'affidamento della manutenzione e gestione della tratta integrativa dell'autostrada A32, nonché la revisione delle tariffe autostradali per il recupero dell'investimento, anche senza realizzare materialmente l'opera.

Il fatto, poi, che l'opera da eseguire avesse le caratteristiche dell'intervento viario di adduzione al percorso autostradale non assumeva alcuna rilevanza, per quanto già ampiamente detto in ordine all'assetto normativo che attribuiva la funzione di Stazione appaltante all'AGENZIA, e non all'ANAS o alla SITAF. Di talché neppure tale aspetto poteva giustificare l'omissione, da parte della SITAF, della gara imposta dall'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000 all'AGENZIA delegante.

Né può farsi ricorso alla direttiva comunitaria 14.6.1993 n. 93/97, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, dato il chiaro dettato dell'art. 3 L. 285/2000 che specificamente riguarda la funzione di Stazione appaltante conferita dall'Agenzia Torino 2006 in relazione agli interventi per i Giochi olimpici invernali. Senza contare che, se è vero che l'art. 7 comma 3 della citata direttiva consente l'attribuzione di lavori (ma non anche della funzione di Stazione appaltante) mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, *"per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti la tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato"*, è altrettanto vero che, nel caso in esame, non ricorreva alcuno dei predetti motivi, essendo riconducibili a mere ragioni di opportunità, non già ad imprescindibili ragioni tecniche, tutte le considerazioni riportate nella Convenzione -e, in questa sede, ribadite dai difensori- per sostenere la priorità di SITAF, quale soggetto deputato a rivestire il ruolo affidatogli.

Tantomeno appare pertinente il richiamo di alcuni difensori al caso di procedura negoziata autorizzato dalla lett. b) del citato comma 3 dell'art. 7 della direttiva, laddove si fa riferimento ai *"lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato... e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera"*, non attagliandosi minimamente tale descrizione al caso in esame.

Il conferimento della funzione di Stazione appaltante alla SITAF, avvenuto in assenza di una gara pubblica, integra perciò un'ulteriore violazione dell'art. 3, comma 3-bis L. 285/2000.

Parimenti il Tribunale condivide le considerazioni dell'accusa quanto alla violazione di legge integrata dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori direttamente alla controllata SITALFA, ad opera della SITAF.

Il conferimento della delega di Stazione appaltante, da parte dell'Agenzia alla SITAF, poneva quest'ultima società nella stessa posizione dell'Agenzia. E, se l'Agenzia era tenuta ad affidare con pubblica gara i lavori per la realizzazione delle opere (come in concreto è avvenuto per i lavori di cui al lotto a), non vi era ragione alcuna per la quale la SITAF potesse esimersi dal seguire a sua volta tale procedura.

Del resto, sottoscrivendo la Convenzione 9.7.2004, la SITAF si era espressamente e formalmente impegnata *a svolgere le funzioni di stazione appaltante nel rispetto -tra l'altro- della Legge 109/94 e s.m.* (art. 2 punto 3 della Convenzione); mentre il richiamo al rispetto di tale normativa, oltre che della direttiva CE, era ancor prima contenuto nella missiva inviata alla SITAF dal direttore dell'ANAS in data 4.6.2004, per annunciare l'intervenuta autorizzazione ad avviare i lavori del lotto b) e per sollecitare l'avvio delle necessarie procedure per l'affidamento dei lavori, in attesa della stipulazione della Convenzione.

Orbene, l'art. 23 L. 109/94 ammette gli affidamenti a trattativa privata solo per appalti di lavori pubblici di importo contenuto, ovvero nel caso di ripristino di opere già esistenti, *qualora motivi di imperiosa urgenza... rendano incompatibili i termini imposti*

dalle altre procedure di affidamento. A sua volta la direttiva 93/37 CE disciplina l'attribuzione di appalti di lavori mediante la procedura negoziata e senza previa pubblicazione di bando di gara soltanto nei casi elencati al comma 2 dell'art. 7, nel cui ambito non ricade il caso che si esamina.

Nondimeno, la SITAF ha conferito direttamente ad una propria controllata -SITALFA s.p.a.- il compito di realizzare i lavori, senza alcun bando di gara, ma applicando l'identico ribasso percentuale (13,13%) dell'offerta economica dell'ATI GRASSETTO che si era aggiudicata l'appalto per le opere, ben più complesse ed onerose, del lotto a).

La difesa LUCIANI ha ripetutamente affermato che SITAF aveva il diritto-facoltà di optare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per una procedura ad evidenza pubblica o per un affidamento diretto alla sua società controllata, di cui all'epoca deteneva il 60% del capitale sociale: ciò in conformità all'art. 2 comma 3 legge Merloni, all'art. 20 della convenzione ANAS/SITAF del 28.1.2003, al comma 25 dell'art. 253 del cd. Codice De Lise, come modificato con D.L. 207/2008, convertito in L. 14/2009 (peraltro successiva al fatto) ed alle direttive comunitarie 93/37/CEE e 18/2004/CE in materia di appalti di opere pubbliche.

Le norme richiamate, peraltro, si riferiscono all'attività dei concessionari di opere pubbliche, laddove, per quanto sinora detto, nel caso che ci occupa la SITAF non operava nella sua funzione di concessionaria ANAS, bensì quale Stazione appaltante delegata dall'Agenzia 2006 ed, in quanto tale, non poteva giovare di prerogative non spettanti neppure all'ente delegante.

L'iter formativo della convenzione 9.7.2004

Alla stipulazione della Convenzione le parti sono giunte dopo un complesso iter e con il contributo di soggetti diversi.

Conviene pertanto ripercorrere le tappe del lungo processo di definizione dell'accordo poi sfociato nella stipulazione della Convenzione 9 luglio 2004.

1. Si è già detto che nel settembre 2001 -quando la L. 285/2000 aveva ancora la formulazione originaria, priva del comma 3-bis aggiunto all'art. 3 dalla legge di modifica 26.3.2003 n. 48- l'avv. Ennio MAGRI⁸ aveva predisposto, su incarico della SITAF s.p.a., una "scheda programmatica"⁸, volta ad individuare "gli strumenti giuridico-amministrativi per la realizzazione delle opere" relative alla variante della SS. 589 dei laghi di Avigliana.

Il documento rivela anzitutto che la realizzazione di quel tratto di strada stava a cuore alla SITAF da oltre un decennio. Vi si legge infatti, che "la SITAF s.p.a., in attuazione delle prescrizioni regionali inserite nei decreti autorizzativi per la costruzione del tratto autostradale Rivoli-Susa, ha studiato approfonditamente tutte le problematiche inerenti

⁸ all. I documenti difesa GAVIO prodotti all'udienza 1.7.2009: si noti che il documento esordisce ricordando che la L. 285/2000 "ha inserito tra le infrastrutture viarie necessarie allo svolgimento dei giochi i lavori inerenti la variante alla SS. 589", la cui realizzazione è demandata all'Agenzia ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. cit.

l'opera redigendo un progetto di massima nel 1990, aggiornandolo una prima volta nel 1993" e provvedendo anche nel 1998 ad un ulteriore aggiornamento. Vi si legge altresì che "la SITAF s.p.a., in previsione dell'intervento, ha già progettato e realizzato alcune opere dell'Autostrada A32 tenendo conto dell'innesto della variante alla SS 589" e che "la profonda connessione tra la SS 589 e l'infrastruttura autostradale rende indispensabile la partecipazione della SITAF s.p.a. a tutte le fasi dell'intervento (dalla progettazione alla realizzazione dei lavori) al fine di integrare nel modo più funzionale le due opere".

La stessa scheda programmatica del 2001 segnala poi che il progetto definitivo dell'intervento redatto dalla SITAF prevede due lotti funzionali, dei quali è indicato il quadro economico rispettivamente per complessive lire 45 miliardi circa il I^o lotto e per oltre lire 99 miliardi il II^o lotto.

Nel candidarsi alla realizzazione dell'opera la SITAF si dichiara altresì disponibile a contribuire al suo finanziamento, con previsione di copertura nell'ambito di una concessione ANAS-SITAF idonea a garantire il rientro dell'investimento. Richiamando l'art. 5 L. 531/1982 e la Convenzione ANAS-SITAF già stipulata nel maggio 2001, la scheda programmatica termina suggerendo la sottoscrizione di una convenzione tra l'AGENZIA Torino 2006, l'ANAS e la SITAF s.p.a. che preveda l'inserimento della Variante di Avigliana tra le opere oggetto della concessione ANAS-SITAF, con conseguente integrazione della convenzione già in essere e modifica del piano finanziario.

Non è dato conoscere a chi sia stata poi indirizzata tale scheda programmatica, da parte della SITAF che l'aveva commissionata. Ma può ben dirsi che *"gli strumenti giuridico-amministrativi"* suggeriti dall'avv. MAGRI⁹ per assicurare alla SITAF la realizzazione dell'opera sostanzialmente preannunciano l'impostazione poi adottata, tre anni dopo, previa approvazione di tutti gli organi amministrativi interessati dal complesso iter procedimentale.

2. Per quanto è consentito desumere dalla documentazione acquisita agli atti, la divisione dei due lotti funzionali era data per scontata già nell'aprile 2002, quando il direttore generale del TOROC (Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006), ing. Paolo ROTA, trasmetteva all'AGENZIA il 18° stralcio del Piano degli Interventi, segnalando che l'onere economico previsto in bilancio (pari ad €. 24.678.000,00) era relativo solo al primo lotto mentre, per consentire l'avvio della progettazione preliminare anche del secondo lotto funzionale, si integrava il suddetto importo con uno stanziamento minimo (pari ad €. 1.145.000,00), riservando l'attribuzione della rimanente quota di risorse a *"quando sarà reso disponibile l'aggiuntivo finanziamento indicato nelle opere connesse e necessario al completamento del secondo lotto funzionale, sempre che ciò sia compatibile con le 'tempistiche olimpiche' di realizzazione"*⁹.

3. Come risulta esaminando il bilancio preventivo 2002 approvato dal Comitato Direttivo dell'Agenzia, anche all'esito di tale prospetto la spesa complessiva presunta per realizzare l'intervento di cui si tratta (€. 107.547.120,74) trovava solo parziale

⁹ produzioni 20.11.2009, cart. Agenzia Avigliana, f. 472.

copertura finanziaria (€ 80.687.869,17), diventata vieppiù insufficiente dopo la redazione del progetto definitivo dell'intervento, essendosi a quel punto incrementata la spesa complessiva presunta ad €. 123.538.038,46.

Il presumibile aumento della spesa era stato annunciato dall'ing. ARCIDIACONO nel corso della seduta 7.4.2003 del Comitato di Regia, competente in relazione all'attività amministrativa necessaria per ottenere la copertura finanziaria per gli interventi olimpici, istituito con L. 48/2003 e composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Sindaco di Torino e dal Presidente del CONI, oltre che da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri privo del diritto di voto.

Già in quella sede il vice presidente della Giunta Regionale dott. CASONI informava il Comitato di regia della disponibilità della SITAF ad offrire un cofinanziamento per la realizzazione della Variante di Avigliana, ritenuta assolutamente necessaria per risolvere i problemi di viabilità dell'area, mentre il presidente del TOROC, ing. CASTELLANI, esprimeva il convincimento della maggior priorità degli impianti sportivi, rispetto alla realizzazione di tale opera. Il Presidente della Giunta Regionale Enzo GHIGO disponeva peraltro che la Regione si facesse carico di portare avanti le trattative con la SITAF¹⁰.

4. Il 10.4.2003, pertanto, il vice presidente CASONI indirizzava una missiva alla SITAF, inviata anche per conoscenza al Vice Ministro delle Infrastrutture Ugo MARTINAT, con la quale chiedeva formalmente la conferma dell'interesse di SITAF *"ad eventuali successive fasi progettuali, realizzative e gestionali"* in relazione al progetto preliminare già redatto per la Variante SS. 589, segnalando la necessità di un'integrazione economica di circa 27-30 milioni di euro per la quale si stava attivando la Conferenza dei servizi regionale, e suggerendo *"la stipula di un atto convenzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis della legge 285/2000 emendata dalla legge 48/2003"*.

5. Nel valutare gli impianti giudicati non prioritari da TOROC, il Comitato di Regia, in occasione della seduta 12.5.2003, proponeva di verificare *"la possibilità di realizzare convenzione con SITAF per la copertura del maggior costo della Variante di Avigliana per 27 milioni di euro"*.

Ed anche nella successiva seduta del 26.5.2003 si tornava sull'argomento, a seguito della richiesta del direttore ARCIDIACONO di autorizzazione la progettazione definitiva e dell'intervento del presidente della Regione, volto a ribadire la priorità della Variante di Avigliana: a quel punto il vicepresidente del TOROC, Rinaldo BONTEMPI, comunicava che in giornata l'assessore CASONI avrebbe incontrato i vertici SITAF *"per discutere della convenzione che, qualora andasse in porto, permetterebbe di recuperare circa 27 milioni di euro"*. Di talché il Comitato di Regia autorizzava l'AGENZIA a procedere alla progettazione definitiva della Variante, nelle more della formalizzazione del completo reperimento delle risorse finanziarie.

¹⁰ i verbali delle sedute del Comitato di Regia e gli ulteriori documenti di seguito citati sono reperibili, laddove non diversamente indicato, tra le produzioni del P.M. all'udienza del 20.11.2009, ai ff. 190 ss.

6. Un paio di giorni dopo l'on. MARTINAT dava riscontro alla lettera 10.4.2003 dell'assessore CASONI rendendo noto che il Ministero delle Infrastrutture, *"anche a seguito di interesse formale della Concessionaria della A32 SITAF a farsi carico delle rimanenti fasi progettuali per la realizzazione dell'opera -attività attualmente in capo all'Agenzia Torino 2006 quale stazione appaltante- e dopo averne verificato la fattibilità con ANAS"*, riteneva percorribile lo strumento della Convenzione tra le parti e ne spiegava i motivi, come segue:

1. l'intervento si può di fatto considerare come tratta viaria strumentale ed integrata al sistema autostradale della A32;
2. tale tratta è collocata nell'ambito chilometrico dell'autostrada A32¹¹;
3. la SITAF possiede le risorse finanziarie (27-30 milioni di euro integrativi al finanziamento pubblico di oltre 80 milioni) per la completa realizzazione dell'infrastruttura prevista nel progetto in Conferenza dei Servizi preliminare già conclusa.

La lettera concludeva con un sostanziale invito al Comitato di Regia (*"di cui codesta Regione ha la Presidenza"*) ad investire l'AGENZIA per la stipulazione di una convenzione direttamente con la concessionaria SITAF, *"regolante Competenze, risorse e responsabilità"* e con la sollecitazione ad ANAS (alla quale la lettera era parimenti inviata per conoscenza) di interessare la concessionaria SITAF s.p.a. *"affinché proceda a quanto sopra indicato"*.

La missiva dell'on. MARTINAT, letta alla seduta del Comitato di Regia del 9.6.2003, otteneva il risultato perseguito, giacché il Comitato dava mandato all'AGENZIA di *"proseguire sulla Variante di Avigliana sulla base della comunicazione fatta dal Vice Ministro On. Martinat"*;

7. Nelle successive sedute 8.9.2003, 22.9.2003, 20.10.2003 e 3.11.2003, dato atto della reiterazione del decreto di concessione ANAS-SITAF, il Comitato di Regia discuteva sulla possibilità concreta di realizzare la Variante con i fondi a disposizione, calcolando l'apporto finanziario di SITAF e di ANAS e, a fronte della proposta di stralciare l'opera per trattarla separatamente, il vice presidente della Regione CASONI evidenziava il rischio di perdere i finanziamenti già acquisiti *"tra cui i 27 milioni di euro stanziati dalla SITAF, i circa 34 milioni di euro legati alle opere connesse, ai quali si aggiunge la disponibilità del Ministero ad adoperarsi per stanziare i mancanti 16 milioni di euro"* ed assicurava che *"i 16 milioni di euro sono ragionevolmente reperibili con l'ampliamento della convenzione SITAF"*.

Nella seduta del 20.10.2003¹² il Comitato di Regia, *"considerati gli approfondimenti tecnici, concorda che la Variante di Avigliana è prioritaria e che deve essere realizzata in un unico lotto"*.

8. Si inserì a questo punto la riunione tenuta a Roma, in data 20.11.2003 nell'ufficio del Vice Ministro MARTINAT, per individuare le risorse economiche ancora mancanti per

¹¹ La collocazione nell'ambito chilometrico era conseguenza dello scorporo del lotto b) dall'originale progetto unitario.

¹² produzioni P.M. ud. 20.11.2009, non numerate, in cartellina bianca denominata 'faldone blu C'.

la realizzazione della Variante. Alla riunione parteciparono, oltre al Vice Ministro, l'ANAS (amministratore delegato ing. POZZI e direttore centrale arch. COLETTA), la Regione Piemonte (vice presidente dott. CASONI e direttore regionale ing. MANTO), l'Agenzia TORINO 2006 (vicedirettore dott. AMELIO e direttore tecnico arch. PEROTTO) e la SITAF (presidente on. CERUTTI e amministratore delegato ing. LUCIANI).

Nella nota redatta dalla direzione tecnica di Agenzia Torino 2006 ed inviata all'arch. COLETTA presso ANAS per riassumere l'esito dell'incontro¹³ si legge che i partecipanti avevano convenuto, tra l'altro, la formazione di due lotti funzionali, specificamente individuati, da attivarsi in tempi contestuali, pur garantendo l'omogeneità e l'unicità dell'opera, nonché l'accollo ad ANAS dell'intero esborso necessario per la realizzazione del lotto b) e ad AGENZIA i costi del lotto a), salvo un intervento aggiuntivo di ANAS per la parte necessaria alla realizzazione di quest'ultimo. Al punto 6 della nota si prevedeva la stipulazione "in tempi celeri, tra Agenzia Torino 2006, Anas e Sitaf spa di un'apposita convenzione, la quale preveda la realizzazione a cura dell'Agenzia del lotto a) e dell'Anas del lotto b), quest'ultimo mediante affidamento dei lavori alla Sitaf spa in base ad atto aggiuntivo alla concessione relativa all'autostrada A32".

9. Nel corso della successiva seduta del 24.11.2003 il vice presidente CASONI poteva pertanto assicurare il Comitato di Regia sul fatto che quest'organo non avrebbe dovuto garantire alcun finanziamento straordinario *"poiché il resto sarà finanziato dall'ANAS"*. Sicché il Comitato di Regia deliberava di dare copertura finanziaria alla Variante di Avigliana e, di conseguenza, autorizzava la chiusura della Conferenza dei Servizi. mentre nella successiva seduta del 23.12.2003 il Comitato di Regia approvava la proposta dell'assessore Racchelli di attingere, per la Variante di Avigliana, al cofinanziamento ANAS di 43 milioni, *"in conformità a quanto concordato presso il Ministero delle Infrastrutture in un incontro avvenuto il 20 novembre u.s. presenti ANAS, Regione e Agenzia"*. E nel successivo bollettino regionale del 26.11.2003 si annunciava la realizzazione della variante di Avigliana, con fondi stanziati in parte dall'AGENZIA ed in parte dall'ANAS, e con affidamento dei lavori del lotto b) alla SITAF in base ad un atto aggiuntivo alla concessione per l'autostrada A32. La delibera del Comitato di Regia era commentata positivamente dal Vice Presidente della Regione CASONI, che sottolineava trattarsi di *"un risultato importante raggiunto assieme al Vice Ministro Ugo Martinat"*¹⁴.

10. In coerenza con quanto concordato nell'incontro con il vice Ministro MARTINAT, la prima bozza di convenzione¹⁵ -che prevedeva l'intervento di AGENZIA, ANAS, PROVINCIA di TORINO, COMUNE di AVIGLIANA e TOROC- distingueva i due

¹³ f. 181 produzioni ud. 20.11.2009.e fax indirizzato all'arch. Coletta, acquisito su accordo delle parti all'udienza del 26.10.2009.

¹⁴ allegato 4 produzioni difesa GAVIO.

¹⁵ redatta dal vice direttore generale di AGENZIA, dott. AMELIO e dall'ing. Elio PEROTTO il 3.12.2003 e trasmessa a mezzo fax da quest'ultimo al dott. FIORITO dell'ANAS qualche giorno dopo: ff. 496ss. produzioni ud. 20.11.2009.

lotti; attribuiva per il lotto b) la delega delle funzioni di Stazione appaltante all'ANAS, segnalandone le funzioni istituzionali idonee a darle titolo; prevedeva, da parte di ANAS, un concorso al finanziamento del lotto a) e l'assunzione dell'intero onere occorrente per la realizzazione del lotto b), senza neppure citare la SITAF, quantunque -come si è detto- l'affidamento dei lavori alla SITAF, in base ad atto aggiuntivo alla concessione relativa all'autostrada A32, fosse già stato previsto nel corso della riunione al Ministero anche in questa prima prospettazione, che prescindeva dal finanziamento della società.

11. Il 12.1.2004, peraltro, l'architetto COLETTA invitava l'AGENZIA e la SITAF ad un incontro *"al fine di chiarire le problematiche di cui si è fatto cenno nei colloqui telefonici intercorsi"*¹⁶. Dopo l'incontro del 15.1.2004 lo stesso architetto COLETTA sollecitava la SITAF alla redazione di un nuovo schema di convenzione, da esaminare in una successiva riunione. Si intrecciarono, da quel momento, i rapporti epistolari tra il dirigente tecnico della SITAF, Bernardo MAGRI, il dirigente amministrativo dell'ANAS dott. FIORITO, e l'ing. PEROTTO per l'AGENZIA, con scambi di bozze di convenzione contenenti annotazioni e correzioni. La nuova impostazione, poi trasfusa nella convenzione sottoscritta dalle parti il 9.7.2004, era caratterizzata dall'attribuzione della delega di funzione di Stazione appaltante direttamente a SITAF, anziché ad ANAS, che compariva nell'accordo solo in funzione di cofinanziatrice del lotto a) e, quanto al lotto b), prendeva atto che *"in considerazione dell'utilità che l'opera complessivamente riveste per la SITAF, nonché per le sue prerogative istituzionali, è stata valutata la disponibilità della stessa e, al contempo, l'opportunità che il finanziamento e la realizzazione del lotto b) siano assunti dalla Concessionaria"*, impegnandosi di conseguenza a regolare i rapporti finanziari con detta concessionaria, per garantirle il recupero dell'investimento effettuato, mediante la stipulazione di un atto aggiuntivo alla Convenzione che avrebbe altresì disciplinato l'affidamento in concessione a SITAF *"della costruzione e gestione dell'opera di cui al lotto b)"*.

In concreto lo schema della convenzione prevedeva dunque:

- la suddivisione dell'intervento in due lotti funzionali, in sede di progettazione esecutiva;
- l'indicazione, come soggetti titolari delle funzioni di stazione appaltante, per il lotto a) dell'AGENZIA e per il lotto b) della SITAF;
- per il lotto a), l'impegno di spesa per ANAS di €. 11.000.000,00;
- per il lotto b), il finanziamento a totale carico di SITAF con un esborso di €. 32.000.000,00 da recuperare mediante la stipulazione con ANAS di un "atto aggiuntivo" alla vigente convenzione di concessione autostradale ANAS/SITAF che già disciplinava le modalità di recupero dell'investimento nell'ambito del già previsto svolgimento del rapporto di concessione autostradale;
- la devoluzione ad ANAS delle opere realizzate nell'ambito di entrambi i lotti;

¹⁶ Si vedrà che era stato il dott. FIORITO -dirigente dell'ufficio amministrativo alle dipendenze del COLETTA- a formulare ampie riserve sull'impostazione della convenzione, come formulata in questa prima fase dall'AGENZIA.

- l'affidamento in concessione alla SITAF della costruzione e gestione dell'opera di cui al lotto b), nell'ambito dell'atto aggiuntivo alla Convenzione SITAF/ANAS del 28.1.2003.

12. Lo schema di convenzione veniva approvato dal Comitato Direttivo dell'Agenzia, dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS e dal Consiglio di Amministrazione di SITAF rispettivamente il 6.4.2004, il 13.5.2004 ed il 18.5.2004.

Subito dopo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, evidenziando trattarsi di viabilità di adduzione all'autostrada A32, richiedeva l'acquisizione dell'assenso della Regione Piemonte sull'intesa AGENZIA, ANAS e SITAF con riguardo *"alla classificazione della viabilità da realizzarsi quale viabilità di interesse nazionale"*.

13. La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 28.6.2004, n. 3612894, forniva l'assenso richiesto ed il 9.7.2004 le parti sottoscrivevano la convenzione.

Spicca con evidenza la contraddizione insita in tale convenzione che, per un verso, considera SITAF come soggetto pubblico idoneo a ricevere la delega di stazione appaltante autorizzata dalla L. 285/2000, con impegno esplicito al rispetto della normativa che regola tale funzione (art. 2 comma 2 e 3), e contemporaneamente le affida la realizzazione e la gestione dell'opera in concessione (art. 6.2), malgrado che il presunto concessionario (ANAS) non rivesta alcun ruolo rispetto all'opera in questione e, nell'ambito della convenzione, si limiti ad assumere l'onere, derivato e successivo, di garantire a SITAF l'adeguamento tariffario per il recupero dell'investimento necessario alla realizzazione del lotto b), destinato in prospettiva ad arricchire il patrimonio stradale nazionale al pari del lotto a).

Del resto l'iter formativo di una bozza di convenzione condivisa non era stato affatto semplice, ed in alcuni passaggi è rimasto tuttora oscuro. Non è dato comprendere, per esempio, perché mai si sia iniziato a parlare del finanziamento SITAF sin dal mese di aprile 2003¹⁷, per poi concordare, nel corso dell'incontro di fine novembre con il Viceministro, che del finanziamento del lotto b) si sarebbe fatta carico l'ANAS¹⁸; salvo poi tornare in concreto alla precedente impostazione nella redazione definitiva della bozza di convenzione.

L'unico aspetto che si è colto con chiarezza, dal complesso dell'istruttoria dibattimentale, è la riluttanza dei vari funzionari dell'ANAS al coinvolgimento loro sostanzialmente imposto dal Viceministro, espressa opponendo di volta in volta varie difficoltà.

Se ne ha notizia, oltre che dalle numerose bozze acquisite agli atti recanti correzioni ed aggiunte, dalle conversazioni telefoniche intercettate nei mesi di aprile e maggio 2004, che danno conto con chiarezza dei reiterati interventi dei vertici SITAF presso il Vice

¹⁷ quando CASONI ne informava il Comitato di Regia e, poi, inviava la missiva alla SITAF per avere conferma dell'interesse manifestato (non è chiaro a chi) in relazione ad eventuali fasi realizzative e gestionali: v. sopra, punti 3) e 4).

¹⁸ v. nota riassuntiva dell'incontro, f. 181 prod. P.M. ud. 20.11.2009.

Ministro on. MARTINAT, onde ottenere la collaborazione dei riottosi funzionari ANAS ad uniformarsi ed a sottoscrivere la convenzione che assegnava alla SITAF l'esecuzione del lotto b).

Da prendere in considerazione, per comprendere la natura dei rapporti tra i vari personaggi coinvolti ed i rapporti di forza in cui sono maturate le decisioni documentate dagli atti, sono, tra le altre, le seguenti conversazioni.

Telefonata nr. 702 del 14/04/2004 delle ore 11.38 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni e in arrivo sull'utenza nr. 335-1403524 in uso a CERUTTI Giuseppe ed intestata a Sitaf Spa

..... omissis.....

PEPPINO Sì, Gianni..

GIANNI Ciao, Peppino, scusami..

PEPPINO Ciao.

GIANNI Eh.. Avigliana..

PEPPINO sì..

GIANNI è tutto a posto, la convenzione è concordata, naturalmente.. tu mi hai già capito.. a Roma.. - ah.. sì.. -.. è l'ultimo de.. delle urgenze, no?

PEPPINO sì.. sì..

GIANNI **Allora se, se.. Martinat potesse.. convocare una riunione per la firma a tre..**

PEPPINO sì..

GIANNI sarebbe l'ideale, eh..?

PEPPINO **La faccio subito.**

GIANNI **Ecco, per piacere, che lui convochi una riunione per la firma a tre, con i tre protagonisti..**

PEPPINO sì..

GIANNI **che due sono già pronti, con la penna in mano, il terzo..**

PEPPINO certo..

GIANNI come tu hai.. come tu sai.. eh..?

PEPPINO Ecco. Chi è che deve firmare? Coletta, o..?

GIANNI **Beh, Pozzi.. Pozzi, la deve firmare.**

PEPPINO Pozzi, Pozzi.

GIANNI Sì, Pozzi.. Pozzi. Pozzi.. la firmi tu.. e, la firma.. l'agenzia..

PEPPINO al massimo se la convoca.. **lo chiamo subito, guarda..**

GIANNI Ecco, perchè, poi.. digli che le cose, qui.. poi i lavori naturalmente..

PEPPINO certo..

GIANNI sai, sono quelli che ne soffrono poi, perchè..

PEPPINO **Lo chiamo subito, Gianni..**

GIANNI Grazie.. grazie..

PEPPINO Ciao. Ciao.

GIANNI Ciao. Ciao.



Telefonata nr. 1074 del 26/04/2004 delle ore 12.16 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6054503 in uso a MAGRI' Bernardo e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

GIANNI Pronto?

MAGRI' Ingegnere, mi scusi, Magri'.

GIANNI Prego.

MAGRI' La disturbo?

GIANNI Prego, prego..

MAGRI' ecco volevo dirle.. eh.. **la settimana scorsa e poi alla fine anche venerdì, ci siamo sentiti con Perotto..**

GIANNI sì..

MAGRI' perchè, loro.. hanno avuto bisogno di una nostra lettera, che io gli ho mandato, nella quale, sostanzialmente, gli dicevamo che.. uh.. chiedevamo una copia del progetto..

GIANNI per mandarla all'Anas..

MAGRI' e ci impegnavamo, naturalmente, a contribuire al finanziamento e che.. cioè, ci impegnavamo, io non.. non ho messo così la lettera, ma ho messo, appunto, che è in corso di definizione la convenzione, e cosa..

GIANNI sì.. sì..

MAGRI' comunque, a loro questo è bastato, e hanno direttamente loro inviato il progetto all'Anas, si sono messi d'accordo con l'Anas, in particolare con.. con.. direttamente con Coletta, e, quindi, hanno direttamente loro inviato il progetto e [scariche sulla linea] e l'hanno mandata anche a noi. E va beh.. **naturalmente, adesso, però, abbiamo sempre il problema della firma di questa benedetta convenzione..**

GIANNI **E lo so, adesso torniamo alla carica con Cerutti per [inc.]**

MAGRI' Ecco, però volevo dirle, però, che io sappia perchè, poi, mi ha detto Fiorito.. ha detto - ma guarda che quella frase che abbiamo modificato non l'hanno accettata.. -.. e l'ha rimessa, un'altra volta, invece come richiesta..

GIANNI nelle mani del Ministro..? Eh..

MAGRI' Sì.

GIANNI E va beh, senta ingegnere, qui, come al solito, questo qua si para a destra a sinistra davanti e di dietro. Io dico, adesso seguiamo la via ufficiale di Martinat, che li convochi e vediamo come sfuggono..

MAGRI' Ecco.. appunto.. questo volevo dirle..

GIANNI Sì.. sì.. sì.. sì..

MAGRI' perchè tutti e due.. i due modi sono o che noi e l'agenzia la firmiamo e gliela mandiamo.. e a questo punto dicendo - adesso aspettiamo la vostra. -. E.. e, oppure l'altra, effettivamente è che convochi il Vice Ministro e chiedano..

GIANNI **Ma seguiamo quest'ultima.. ingegnere..**

MAGRI' Va bene.

GIANNI seguiamo quest'ultima, io farei anche un'altra cosa: scriverei una lettera all'Anas, per formalizzare che hanno ricevuto il.. il progetto, come l'avessero ricevuto da noi.

MAGRI' Va bene. Va bene.

GIANNI Perchè se.. capisce.. dopo un domani fa - ah, tu non me lo hai mandato il progetto. Te l'ha mandato l'Agenzia.. ah, ma non sei tu che me l'hai mandato.. -..

MAGRI' Cioè ma, io, infatti, avevo insistito per mandarlo io, però poi dopo..

GIANNI eh.. ma, allora, mandiamolo..

MAGRI' dice che.. direttamente da..

[voci sovrapposte]

GIANNI eh, ma allora facciamo a seguito una lettera -abbiamo appreso dalla lettera tale che è stato inviato dall'agenzia.. vi preghiamo di darci la vostra approvazione, ai sensi e ai termini di quanto previsto dalla convenzione. -. Fine della trasmissione, eh?

MAGRI' Va bene. Va bene.

GIANNI Facciamo così.

MAGRI' D'accordo.

GIANNI Eh?

MAGRI' D'accordo.

GIANNI Grazie.

MAGRI' A, lei, grazie, arrivederci.

Telefonata nr. 1090 del 26/04/2004 delle ore 18.37 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni e in arrivo sull'utenza nr. 335-1403524 in uso a CERUTTI Giuseppe ed intestata a Sitaf Spa

PEPPINO Pronto?

GIANNI Pronto.

PEPPINO Sì.

GIANNI Ciao, Peppino, Gianni.

PEPPINO Ciao, Gianni, dimmi..

GIANNI Come stai?

PEPPINO Bene.. bene..

GIANNI Senti, Peppino, due cose.. eh.. se.. se.. se puoi ritornare alla carica con Martinat, per quella firma.. perchè, naturalmente..

PEPPINO gliene ho parlato stamattina.

GIANNI Ah, ecco, perchè, i nostri amici dell'Anas.. hanno naturalmente scritto al Ministero che vogliono un okay dal Ministro. Quindi, capisci, siamo..

PEPPINO Ah, pure..?

GIANNI Eh, sì, per la procedura, naturalmente.. che noi cominciamo pure in mancanza.. eh..

PEPPINO sì.. sì.. lo so come è..

GIANNI soliti "bla.. bla".. i soliti "bla.. bla"..

PEPPINO sì..
 GIANNI quindi..
 PEPPINO sì..
 GIANNI se lui se ne fa carico, è l'unico sistema per.. per.. sbloccare..
 PEPPINO **Domani, io.. la.. lo chiamo, direttamente lì.. al Ministero, in modo da..**
 GIANNI perfetto..
 PEPPINO **da mandargli il messaggio..**
 GIANNI perfetto. Poi, l'altra cosa che tu già hai colto nelle riunioni di Parigi, ma come tu sai, stiamo.. stiamo elaborando, per presentarlo fra 15 giorni, quel piano finanziario, per quanto riguarda i lavori.. aggiuntivi..
omissis....

Lo stesso Marcellino GAVIO, al vertice del raggruppamento delle varie società che hanno realizzato entrambi i lotti della Variante di Avigliana ed in stretti rapporti con il Vice Ministro MARTINAT e con il Ministro LUNARDI¹⁹, si interessa della questione, come si evince dalla conversazione n. 1120 del 27/04/2004 delle ore 18.14 tra GAVIO Marcellino e Gianni LUCIANI.

Tutto questo interesse raggiunge effettivamente l'obiettivo, tanto che tal SCIRE', tecnico della SITAF, allorché informato dal LUCIANI della firma finalmente apposta dal direttore ANAS, Vincenzo POZZI, può commentare *"Comunque, l'indicazione era servita, perchè era proprio da sollecitare.. il leader massimo..."*²⁰. E tanto che il direttore dell'ANAS, Mauro COLETTA, avverte a sua volta la necessità di chiamare il LUCIANI, per assicurargli che la pratica di Avigliana sarebbe stata portata in C.d.A. il 13 maggio e per invitarlo a far cessare, almeno a quel punto, le continue pressioni dal Ministero. Di talché il LUCIANI si affretta a passare la consegna al CERUTTI, il quale si impegna a *'fermare'* MARTINAT, perché *"è tutto a posto"*.

Telefonata nr. 1165 del 28/04/2004 delle ore 18.09 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-8102287 in uso a COLETTA Mauro e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

GIANNI Pronto?
 MAURO Pronto? Sono Mauro Coletta.
 GIANNI Carissimo, come stai?
 MAURO Bene, e tu come stai? Ti disturbo, scusami..
 GIANNI No.. no.. no.. No, assolutamente.. sono in Val di Susa..
 omissis....
 MAURO senti una cosa, scusami, no..
 GIANNI dimmi tutto.. dimmi tutto..
 MAURO **qui, è chiaro che, oramai, Avigliana, no..**

¹⁹ si vedano, sul punto, le conversazioni telefoniche trascritte n. 86 del 15.6.2004; n. 72 del 15.6.2004; n. 144 del 16.6.2004; n. 50 del 17.6.2004; n. 123 del 22.6.2004; n. 858 e 875 del 30.6.2004; n. 973 del 1.7.2004. Marcellino Gavio è deceduto nel corso del processo e la sua posizione è stata separata.

²⁰ tel. n. 1124 del 27.4.2004 h. 19.02 tra SCIRE' e LUCIANI.

GIANNI sì.. sì..
 MAURO **siamo con il fiato sul collo..**
 GIANNI sì..
 MAURO allora, ve l'ha mandato il progetto, ufficialmente..
 GIANNI sì.. sì.. sì.. sì.. sì..
 MAURO la cosa..
 GIANNI sì.. sì..
 MAURO ecco.. allora, tu mi fai un'istruttoria, e mi dai un parere?
 GIANNI Va bene.
 MAURO Però, nel contempo, mi fai chiamare da Magri..
 GIANNI sì..
 MAURO **così facciamo l'istruttoria, io, al Consiglio del 13, lo porto.**
 GIANNI Perfetto. Ti ringrazio.
 MAURO Eh? Va bene?
 [voci sovrapposte]
 GIANNI E per la convenzione? E per la convenzione?
 MAURO **E facciamo pure la convenzione, il 13 lo porto, no?**
 GIANNI Perfetto. Perfetto.
 MAURO Eh?! okay?
 GIANNI Ti ringrazio..
 MAURO **smorza le acque che mi vanno cercando da Martinat, hai capito?**
 GIANNI [ride]
 MAURO **Eh, cioè, voglio dire, ma io non lo so..**
 [voci sovrapposte]
 MAURO guarda, io, stamattina ho fatto una riunione..
 GIANNI eh..
 MAURO con tre società concessionarie nuove, fra l'altro c'era anche il tuo.. il tuo mega capo, no?
 GIANNI sì..
 MAURO eh.. cioè.. uno sente dire certe cose, guarda..
 GIANNI sì.. sì..
 MAURO ma certe cose.. che, veramente, cioè, io dico.. quando siamo usciti.. io dico.. io sono esterrefatto, guarda..
 GIANNI uh..
 MAURO cioè, uno non c'ha la concessione, però dice se lo posso autorizzà.. a fare i primi 9 chilometri..?!
 GIANNI [ride]
 MAURO cioè..
 GIANNI va beh.. ci penso io..
 MAURO no, fammi sfogare.. siamo a 'sto livello, guarda..
 GIANNI ci penso io.. ci penso io..
 MAURO Okay? Eh?
 GIANNI Grazie.



MAURO Mi fai chiamare anche da Magri, così ci mettiamo d'accordo con l'istruttoria..?

GIANNI Ti faccio chiamare nel giro di mezz'ora..

MAURO E fammi.. sempre tutto al cellulare.. okay..

GIANNI E fatti vedere una volta, io ti vedo con piacere.. eh?

MAURO Ma anche io, lo sai.

GIANNI Va bene.

MAURO Okay.

GIANNI Ciao.

MAURO Grazie, ciao.. ciao..

GIANNI Ciao. Ciao.

Telefonata nr. 1167 del 28/04/2004 delle ore 18.15 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-1403524 in uso a CERUTTI Giuseppe ed intestata a Sitaf Spa e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

GIANNI Pronto?

PEPPINO Pronto.

GIANNI Pino?

PEPPINO Eh?

GIANNI **Ferma Martinat, per piacere.. [ride]**

PEPPINO **Perchè? Che cazzo ha fatto?**

GIANNI **No.. Coletta.. [ride] no, come al solito ha colpito nel segno, Martinat..**

PEPPINO eh, beh, certo.. certo..

GIANNI **Adesso Coletta si è messo in moto, va tutto a posto, il 13 va tutto in Consiglio, la convenzione, il progetto..**

PEPPINO **Ecco vedi..?**

GIANNI tutto..

PEPPINO **Vedi che..? Basta solo prenderli a calci nel culo..**

GIANNI eh, bravo, bravo..

PEPPINO e, allora..

GIANNI **Allora tu adesso, se vedi Martinat, domani, digli - Martinat, fermati per piacere, che è tutto a posto.. -.**

PEPPINO No, ho detto.. - **hai già ottenuto il risultato. -.**

GIANNI Ecco.. perfetto, okay.

PEPPINO Eh?

GIANNI Okay.

PEPPINO Ascolta..

GIANNI sì..

PEPPINO Marcellino..

GIANNI Che vuole?

PEPPINO Marascio..

GIANNI Marascio? Cosa vuole? [ride]

PEPPINO Mi dice..

GIANNI Cosa vuole?

PEPPINO Mi dice, per telefono- mi dici.. cosa possiamo dargli..? -.. Per telefono..!
insomma, butta lì una domanda del genere.. ho detto - noi, niente. -.

GIANNI Eh, bravo, bravo.

..... omissis.....

Anche se per il 13 maggio 2004 è prevista soltanto la delibera del consiglio di amministrazione dell'ANAS di approvazione dell'accordo, da stipulare con successiva convenzione -sicché la pratica sembra avere dinanzi ancora un lungo iter per consentire l'avvio dei lavori- il LUCIANI non sembra aver dubbi sul fatto che gli stessi possano essere iniziati già dal giorno dopo, ad opera della controllata SITALFA, come dimostra la seguente conversazione telefonica tra i vertici delle due società.

Telefonata nr. 1425 del 04/05/2004 delle ore 15.35 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni e in arrivo sull'utenza nr. 335-5816659 in uso a FANTINI Teresio [amministratore SITALFA] ed intestata a Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza

..... omissis.....

FANTINI Pronto?

GIANNI Sì. Buonasera, Luciani.

FANTINI Buonasera, ingegnere.

GIANNI S'è mica dimenticato di me, lei?

FANTINI No, assolutamente.. perchè mi devo..?

GIANNI Per l'anticipo.. no, per l'anticipo della fattura.. si ricorda..? Per la Metropolitana..

\ FANTINI Sì. No. No. No.. no.. no.. no.. glielo.. aspe.. e oggi glielo sollecito, gliel'ho già detto, ci mancherebbe..

GIANNI Ecco..

FANTINI Eh, ha fatto bene a ricordarmelo.. ma, oggi glielo..

GIANNI Grazie.. grazie.. perchè, naturalmente, le necessità degli altri.. sono sempre..

FANTINI No.. no.. no.. guardi.. guardi.. eh.. nel giro di un'ora, le do già la risposta.

GIANNI Sì. Grazie.. comunque, una seconda cosa, volevo dirle..

FANTINI dimmi.. dica..

GIANNI il 13.. il 13.. maggio, quindi, fra..

FANTINI sì..

GIANNI una settimana.. va in Consiglio Anas tutto Avigliana..

FANTINI sì..

GIANNI quindi, diciamo che, il 14.. possiamo essere operativi, in sostanza..

FANTINI Possiamo andare fuori e mettere i picchetti..?

GIANNI Esatto.

FANTINI Noi abbiám già.. abbiám già gli uffici montati, lì ad Avigliana, alla barriera.

GIANNI Ecco. Comunque, noi, firmeremo, quindi, una convenzione il giorno dopo, o due giorni dopo..

FANTINI sì..

GIANNI **quindi, diciamo che, poi, è tutto approvato il progetto e tutto a posto. Quindi, lei, può cominciare a lavorare. Questo volevo anticiparglielo.**
 FANTINI Perfetto. La ringrazio..
 GIANNI Va bene?
 FANTINI no.. no... a me fa piacere, perchè siamo pronti.
 GIANNI Ecco, poi le farò venire quella persona.. anzi, glielo anticipo, il nome..
 FANTINI Sì. No.. no.. no.. no.. no, anzi...
 GIANNI Si chiama..

..... omissis.....

Senonchè il presidente dell'ANAS, ing. POZZI, per autorizzare l'avvio dei lavori nelle more della stipulazione della convenzione, vuole essere espressamente autorizzato dal Ministero. Ancor prima che il POZZI indirizzi la missiva 19.5.2004 al Ministero per rappresentare il quadro degli accordi raggiunti e l'urgenza dei lavori, i vertici della SITAF si attivano a loro volta per sveltire anche questo passaggio.

Telefonata nr. 1890 del 14/05/2004 delle ore 14.10 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6054503 in uso a MAGRI Bernardo ed intestata a Sitaf Spa e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

LUCIANI Pronto?
 MAGRI Ingegnere, salve, Magri.
 LUCIANI Buongiorno, ingegnere, buongiorno.
 MAGRI Disturbo?
 LUCIANI Prego.. prego..
 MAGRI No, volevo dirle che.. non.. non so se anche lei ha avuto poi.. stesse informazioni.. mi hanno detto che allora è stato approvato, lì.. il progetto..
 LUCIANI Sì.. sì.. sì.. sì.. c'è anche sui giornali..
 MAGRI ah, beh..
 LUCIANI ho visto, poi, Sabato.. ieri.. ieri in aereo, e, quindi, mi aveva.. mi ha dato anche i dettagli.. ma.. tutto normale. **L'unica cosa, adesso che.. che bisogna verificare, ma che abbiamo già allertato Martinat, che, quella lettera.. dell'Anas, al Ministro non.. non resti un ulteriore elemento propedeutico alla firma, capisce?**
 MAGRI Certo..
 LUCIANI Quindi, adesso, **comunque Martinat è allertato.. stamattina mi ha chiamato anche Perotto, chiedendo informazioni.. e gli ho detto che era tutto a posto.. ma questo aspetto.. allora, lui dice.. che anche lui, se sente Martinat, lo.. lo.. lo risensibilizza..**
 MAGRI uh..
 LUCIANI per cui dobbiamo superare quell'ultimo piccolo.. piccolo ostacolo.. ecco..
 e.. ah, la sindachessa di Avigliana, ha chiamato per sapere, quindi tutti volevano sapere.
 MAGRI [ride]
 LUCIANI Ecco..



MAGRI' Ma.. ma hanno approvato anche quella bozza di nuova convenzione.. del piano finanziario..?

LUCIANI Ma.. debbo dire che io.. mi son dimenticato di chiedere.. di chiedere a Sabato.. i particolari.. debbo dire..

MAGRI' uh..

LUCIANI quindi, non le so rispondere.. di più. Però, ritengo..

MAGRI' Perchè, io ho saputo tutto, insomma.. c'è anche quello..

LUCIANI ah.. e tutto.. no, ma penso anch'io che sia il pacchetto completo.. sa, lì, poi, probabilmente..

MAGRI' uh..

LUCIANI è un tutt'uno..

MAGRI' certo..

LUCIANI non è che siano entrati nei dettagli delle singole.. dei singoli documenti. Eh?

MAGRI' Bene.

LUCIANI Va beh.. va beh.. direi.. di sì.. adesso aspettiamo questo.. beh, adesso ci dovrebbero chiamare per firmare la convenzione..

MAGRI' certo..

LUCIANI **settimana prossima ci mettiamo di nuovo in pressing.. capisce.. anche su questo aspetto qui.**

MAGRI' Va bene. Va bene. Perfetto. Va bene.

LUCIANI Poi, ingegnere, ne approfitto, facciamo un incontro con la sindachessa di Avigliana..

\ omissis.....

Nel frattempo i dirigenti ANAS cercano di resistere alle pressioni della SITAF con pretesti formali.

Telefonata nr. 2084 del 20/05/2004 delle ore 17.33 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-1403524 in uso a CERUTTI Giuseppe ed intestata a Sitaf Spa e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

GIANNI Pronto?

PEPPINO Ciao, Gianni.

GIANNI Ciao, Peppino.

PEPPINO L'ultima di Coletta è che non ha il piano finanziario.

GIANNI Quale piano finanziario?

PEPPINO Eh.. quello della.. eh.. della tangenziale di Avigliana.. gli abbiamo..

GIANNI Ma no.. ma no.. no.. no..

PEPPINO mandato giù il tutto..

GIANNI Ma no.. glielo abbiamo mandato giù di sicuro, tutto.. tutto assieme.

PEPPINO **allora, la vuoi cercare.. perchè mi ha telefonato Papello, che, ovviamente, è intervenuto Martinat, eccetera.. eh..**

GIANNI sì..

PEPPINO per.. per 'sta cosa, e lui, gli ha detto - no.. mi manca il piano finanziario per.. per poterlo autorizzare.. -, insomma..



GIANNI ma guarda..

PEPPINO non..

GIANNI tutto assieme è andato giù. Il venerdì stesso.

PEPPINO Ecco.. il Papello.. Papello..

GIANNI sì..

PEPPINO chiede di avere anche lui, gli estremi.

GIANNI Va bene. E' un fascicoletto, glielo mando.. eh?

PEPPINO Ecco. Eh?

GIANNI Glielo mando domani mattina stessa.. che.. che sono in Torino-Milano.. glielo mando. Eh?

PEPPINO Esatto. Esatto.

GIANNI Va bene?

PEPPINO E, poi, eventualmente, telefonagli a.. a.. a coso.. gli dici - mi ha.. mi ha telefonato Papello.. per dire che.. -..

GIANNI sì.. sì.. sì..

PEPPINO - ti manca la cosa.. guarda che te lo abbiamo mandato il.. -.. eh..?

GIANNI Sì.. sì.. sì.. sicuramente. Ci penso io.

PEPPINO E' una cosa.. da matti. Va beh.

GIANNI **Eh.. va beh.. la scusa, capisci, è una scusa..**

Sì. Certo. Perché sono.. quando sono in curva, no? E, allora..

GIANNI sì.. naturale.. naturale.

PEPPINO Va bene. Okay. Ciao.

GIANNI Ciao, Peppino, ciao.

Traspare dalla seguente conversazione telefonica il tono rassegnato del COLETTA, nell'annunciare al direttore generale dell'ANAS, Francesco SABATO, l'arrivo della lettera 28.5.2004 con la quale il Ministro LUNARDI comunica che "nulla osta all'ulteriore seguito della procedura, secondo quanto rappresentato nella nota 19.5.2004", raccomandando l'acquisizione dell'assenso formale della Regione Piemonte sull'intesa AGENZIA - ANAS - SITAF.

Telefonata nr. 26 del 30/05/2004 delle ore 17.22 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-8100903 in uso a SABATO Francesco e in arrivo sull'utenza nr. 335-8102287 in uso a COLETTA Mauro

..... omissis.....

FRANC. allora, la variante di Montà.. la mattina, poi, a mezzogiorno, la variante a Mondovì..

MAURO eh..

FRANC. e poi.. e, poi, il giorno dopo.. io per fortuna vado da mio fratello.. vado in albergo.. ma vado a cena da mio fratello.. lo dovrò avvertire pure.. poi, il giorno dopo, una cosa di Novara.. un lotto di Novara..

MAURO Ah, il primo lo feci io..

FRANC. sì..

MAURO 20 anni fa.

FRANC. questo, sempre con Martinat, hai capito? Cioè, vado a fare campagna elettorale, hai capito?

MAURO Uh.. uh.. uh..

FRANC. A dire che sono belli, alti, splendidi, tutti biondi.. con gli occhi azzurri..

MAURO **Senti, è arrivata una lettera da Avigliana.. E' arrivata?**

FRANC. Ah, è arrivata?

MAURO **L'ha fatta il Ministro. L'ha firmata Lunardi.**

FRANC. **Sì. Però, io, Mauro, di questo fatto.. tu mi dici.. non so niente..**

MAURO Va beh.. tu sappi che, la lettera, è arrivata, però, che te ne frega?

FRANC. Cioè è arrivata la lettera di Avigliana?

MAURO **La lettera è che.. dice - devi fare cominciare la Sitaf, in attesa dell'atto aggiuntivo. -. Hai capito?**

FRANC. **Cioè la Sitaf, può iniziare.** In attesa aggiuntivo, i soldi glieli dà l'Anas, che li prende dal [piano 3]

MAURO No.. no.. no.. no.. i.. i.. la ma.. lì son due lotti, un lotto..

FRANC. sì..

MAURO lo fa solo la Sitaf..

FRANC. sì..

MAURO e.. c'è questa lettera..

FRANC. sì..

MAURO un altro lotto noi diamo 11 miliardi..

FRANC. 11.. 11 milioni di euro, non mi imbrogliare..

MAURO gli altri 80 milioni di euro, li mette l'Agenzia..

FRANC. Sì. Sì. Figurati. Sì. Sì. Ho capito.

MAURO Eh.. dai..

FRANC. Che, poi, in quella cosa, ci sta pure il figlio di Chiatante, in mezzo?

MAURO No, è.. l'Agenzia, è l'Ares.. però, no, in quel lotto lì, no.

FRANC. **Va beh, Mauro, a me non me ne frega, insomma.. fanno imbrogli.**

MAURO **Sì. Va beh, insomma.. È così, dai..**

FRANC. Non mi interessa. Sì, insomma, si fa la variante quella famosa, che voleva la Bresso..

MAURO Sì.

FRANC. mi ricordo, all'epoca..

MAURO sì..

FRANC. che volevano sempre, con il sindaco comunista.. insomma, alla fine, poi si arriva..

MAURO sì..

FRANC. va beh, e questo è tutto.. e, quindi.. la vita è bella..

..... omissis.....

Con lettera 4.6.2004 il presidente ANAS, ing. POZZI, invia formale notizia alla SITAF dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo del lotto b) da parte del C.d.A. nella seduta del 13.5.2004 e del nulla osta all'avvio immediato dei lavori, comunicato con

nota 27.5.2004 dal Ministero delle Infrastrutture. La missiva conclude evidenziando la necessità di pervenire al più presto alla stipulazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo alla vigente convenzione in concessione, con previsione di apposita manovra tariffaria, nonché all'acquisizione dell'assenso della Regione Piemonte, autorizzando nelle more *"codesta Società a porre in atto, in tempi brevi, tutte le procedure relative all'affidamento dei lavori del predetto Lotto 2, sulla base della normativa di cui alla legge 109/94 e s.m.i. ed in osservanza dei contenuti della stessa convenzione di concessione, affinché possano essere rispettati i termini previsti dalla citata legge 285/2000 per il completamento dell'intervento stesso"*.

Avuta notizia di detta comunicazione dell'ANAS, l'ing. LUCIANI sollecita il personale tecnico alla predisposizione del cantiere²¹ e, nel contempo, contatta dapprima Mauro COLETTA e poi sollecita il dirigente tecnico della SITAF a chiedere al funzionario Rodolfo FIORITO copia della lettera del Ministero, per comprendere se, tra le righe della missiva del presidente POZZI, non si celi qualche ulteriore intoppo, senza dare peraltro alcun rilievo al richiamo -parimenti contenuto nella lettera ricevuta- all'osservanza delle norme di legge per l'affidamento dei lavori.

Telefonata nr. 2475 del 08/06/2004 delle ore 17.42 in partenza dall'utenza telefonica nr. 06-77203942 in uso a COLETTA Mauro ed intestata a Anas Spa e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

..... omissis.....

GIANNI	no, volevo dirti, ho ricevuto la lettera per Avigliana..
MAURO	sì.. sì..
GIANNI	l'unico quesito..
MAURO	sì..
GIANNI	questa autorizzazione della Regione Piemonte..
MAURO	eh..
GIANNI	che credo, nasca da una richiesta del Ministero..
MAURO	Bravo..
GIANNI	deduco, dalla lettera..
MAURO	sì.. tanto, tu conosci tutto.. sì..
GIANNI	No.. no.. no.. no..! [voci sovrapposte]
MAURO	Comunque, nasce da quello..
GIANNI	Ecco, ma, siccome..
MAURO	dice.. di che si tratta, non l'ho capito.
GIANNI	Ecco.. questo.. cosa devo..
MAURO	Eh.. adesso, senti, fammelo vedere bene, cerchiamo di capirlo, dai.
GIANNI	Casomai, se ritieni di mandarmi la lettera del Ministero.. se ritieni..

²¹ Telefonata nr. 2457 del 08/06/2004 delle ore 08.47 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni e in arrivo sull'utenza nr. 335-5601256, nel corso della quale il LUCIANI sollecita l'interlocutore nei seguenti termini: *"lei sì.. si ritenga operativo su Avigliana, perchè ci è arrivata una lettera dall'Anas... di procedere.. adesso faremo il Consiglio a brevissimo per.. per formalizzare l'affidamento, però.. siccome sappiamo tutti che, poi, i tempi di mobilitazione, sono sempre.. richiedono.. quindi, lei... lei si ritenga.. si ritenga, diciamo, con l'ordine in mano, operativo. ... faccia conto.. faccia conto di aver già l'ordine in mano.. ecco...si muova negli stessi termini.. eh?"...*



MAURO Ma.. ma ripeteva la stessa cosa.. ouh..?!
 GIANNI Ah, non dice di più..?
 MAURO No. [ride]
 GIANNI [ride]
 MAURO **Ora lo abbiamo messo, noi, però, lo avevo capito, io.. eh.. cerchiamo di risolverlo in qualcosa modo, dai..**
 GIANNI Va bene. Va beh..
 MAURO va bene?
 GIANNI **io, comunque, vado avanti.. allora?**
 MAURO Tu, comunque, attrezza tutto..
 GIANNI sì..
 MAURO **prima di cominciare con il via..**
 GIANNI sì..
 MAURO **veniamo qui, parliamone.. perché**
 GIANNI va beh.. ti avverto..
 MAURO **insomma, son terrorizzato..**
 GIANNI ti avverto..
 MAURO **hai capito? Prima di andare a fare.. lì, occupare, fare.. hai capito? Eh? Okay?**
 GIANNI Va beh..
 MAURO Quando sei pronto, hai visto il progetto, vieni qui, con un programma..
 GIANNI Va bene.
 MAURO e tutto quanto, e ne parliamo.
 GIANNI Va bene.
 MAURO Ti prego, eh?
 GIANNI Va bene. Va bene.
 MAURO Okay?
 GIANNI Stai tranquillo. Poi, in una quindicina di giorni, mi dai un'oretta, che dobbiamo parlare un po' di come comportarci con l'acciaio.. con queste cose..
 MAURO eh, va benissimo..
 GIANNI a voce..
 MAURO quando vuoi. La prossima settimana..
 GIANNI Eh.. la prossima settimana.. ce la fai?
 MAURO Fai chiamare la tua segretaria, qui.. sì.. sì.. sì..
 GIANNI Lo dico alla tua segretaria, prendo contatto con lei?
 MAURO Tranquillo. Tranquillo.
 GIANNI Grazie. Grazie.
 MAURO Okay. Ciao.
 GIANNI Ciao. Ciao.
 MAURO Ciao.

Telefonata nr. 2478 del 08/06/2004 delle ore 17.49 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni e in arrivo sull'utenza nr. 335-6054503 in uso a MAGRI Bernardo ed intestata a Sitaf Spa

..... omissis.....

LUCIANI No, volevo dirle che ho parlato con Coletta.
MAGRI' Sì.
LUCIANI Alla risposta.. [ride]
MAGRI' No..
LUCIANI dico - guarda che non abbiamo capito niente.. di quella.. di quello che dobbiamo chiedere alla Regione.. - - manco io. -. [ride]
MAGRI' [ride]
LUCIANI Dico.. ma scusa.. - mandami la lettera.. -.. - eh, ma te la mando.. è scritta la stessa cosa, no? -.. ricopiata.. [ride]
MAGRI' [ride]
LUCIANI Va beh.. adesso.. - va beh, adesso, poi la risolveremo, vedremo.. -..
MAGRI' eh.. e come..?
LUCIANI [ride] Lei.. chiami.. chiami Fiorito, per capire se.. lui è più perspicace.. ha qualche idea.. ma tanto per dirle.. eh? Quindi, nessuna novità, sul fronte..
MAGRI' no.. no..
LUCIANI la lettera.. sì, ma me la manda, ma non me la manda, dice - perchè, tanto, non ti dice niente.. -, e, quindi.. senta Fiorito. Eh?
MAGRI' Va beh.. va beh.. chiamo Fiorito.
LUCIANI Okay. Okay.
MAGRI' Grazie. Arrivederci.

Nel frattempo Gianni LUCIANI continua ad informare Giuseppe CERUTTI dello stato della procedura e quest'ultimo continua a farsi carico di informarne il Vice Ministro, con il quale ha costanti contatti, perché a sua volta intervenga ad affrettarne l'esito, come si ricava dai seguenti stralci di conversazioni telefoniche, inseriti tra i vari commenti sull'esito delle consultazioni elettorali svoltesi in quei giorni ed alle quali il CERUTTI è direttamente interessato in qualità di candidato.

Telefonata nr. 2677 del 15/06/2004 delle ore 09.52 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-1403524 in uso a CERUTTI Giuseppe e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

GIANNI Pronto?
PEPPINO Ciao, Gianni.
GIANNI Ciao, Peppino.
PEPPINO Allora, avrai visto.. già un po' tutti i risultati..
GIANNI Ho visto ieri sera.. sì..
..... omissis.....
PEPPINO Senti..
GIANNI eh, dimmi..
PEPPINO io incontrerò Martinat..



GIANNI sì..

PEPPINO verso sera, eccetera..

GIANNI sì..

PEPPINO **e tornerò di nuovo alla carica.**

GIANNI Ecco.. io sono a Roma, domani.. e.. giovedì mattina..

PEPPINO allora, magari, ti vedo..

GIANNI quindi vedo.. ah, quindi, ci vediamo.. ci sentiamo al telefono..

PEPPINO sì..

GIANNI **io vedo anche Coletta, Sabato, lì, per le tariffe.. eccetera..**

PEPPINO eh..

GIANNI **quindi, anche tirerò fuori il discorso di Avigliana, anche a quelli..**

PEPPINO ecco, allora, facciamo una cosa..

GIANNI sì..

PEPPINO magari.. eh.. tu li vedi giovedì mattina?

GIANNI **Io, guarda, li vedo giovedì pomeriggio, perchè li vedo insieme a Mino Gavio..**

PEPPINO ah, sì..

GIANNI no, vedo Coletta per anche per Torino-Milano, soprattutto..

PEPPINO ah, bene.. bene..

GIANNI mentre vedo Sabato.. eh.. mercoledì pomeriggio, per la tariffa.. questo è il mio programma.

PEPPINO **Eh, se mi dai un colpo di telefono, magari lo vediamo assieme..**

GIANNI Va bene. Va bene.

PEPPINO Eh?

GIANNI Va bene.

PEPPINO Okay.

GIANNI Va bene. Okay.

PEPPINO Ciao.

GIANNI Ciao.

PEPPINO Ciao, Gianni. Ciao.

GIANNI Ciao.

Telefonata nr. 259 del 16/06/2004 delle ore 19.24 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-1403524 in uso a CERUTTI Giuseppe in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

GIANNI Pronto?

PEPPINO Ciao, Gianni.

GIANNI Ciao, Peppino.

PEPPINO **Ho finito adesso..** ²²

GIANNI [voci sovrapposte]

PEPPINO No. Ho finito adesso..

²² dal tenore della successiva conversazione personale del CERUTTI (tel. n. 260 del 16.6.2004 h. 19.26) si comprende che il medesimo si è appena congedato dal Vice Ministro MARTINAT.

GIANNI e io stavo.. praticamente sto uscendo..
 PEPPINO Bene.. allora..
 GIANNI sì..
 PEPPINO **mi ha detto.. che, per Avigliana, domani, tu se incontri Coletta..**
 GIANNI sì..
 PEPPINO **dovrebbe darti la bozza della convenzione definitiva.**
 GIANNI Perfetto. Perfetto.
 PEPPINO Eh?
 GIANNI Perfetto.
 PEPPINO **Eh.. se c'è qualcosa in contrario..**
 GIANNI Va bene..
 PEPPINO **me lo dici..**
 GIANNI ti avverto.
 PEPPINO Eh?
 GIANNI Sì. Va bene. Va bene.
 PEPPINO **Ho.. ho dovuto fargli un po' di cosa.. perchè..**
 GIANNI No. Ma, difatti ho visto che tu.. non ti [facevi sentire]..
 PEPPINO [ride] eh.. non.. ero bloccato, lì, non mi andava di.. di coso. Comunque..
 GIANNI Va beh.. casomai ci sentiamo domani.
 PEPPINO Domani mattina. Okay.
 GIANNI Okay. Ciao. Ciao.
 PEPPINO Ciao.
 GIANNI Ciao. Ciao. Ciao.

Si riceve conferma, dalle conversazioni telefoniche intercettate, anche della riconducibilità sostanziale alle stesse imprese del gruppo GAVIO di entrambi i lotti per la realizzazione della Variante di Avigliana, benché assegnati con diverse ed indipendenti procedure. Sintomatica appare la seguente conversazione, indicativa dell'interesse mostrato dal LUCIANI alla procedura per l'assegnazione del lotto a), aggiudicato il 14 giugno all'ATI con capofila l'impresa GRASSETTO, riconducibile allo stesso centro di interessi costituito dal gruppo GAVIO cui appartiene anche la SITAF e di cui LUCIANI è presidente.

Telefonata nr. 2685 del 15/06/2004 delle ore 17.11 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6503944 in uso a FASCIO Silvio ed intestata a Azienda Bitumi Costruzioni Spa e in arrivo sull'utenza nr. 335-7190296 in uso a LUCIANI Gianni

LUCIANI Pronto?
 FASCIO Ingegnere, buongiorno, sono Fascio.
 LUCIANI Buongiorno, Fascio.
 FASCIO Senta.. eh.. ho saputo, adesso, che, quelli di L.T.F., faranno una riunione pubblica, a Roma, il giorno 18, venerdì.. per spiegare un po' lo stato di avanzamento del progetto del tunnel del Frejus, e i differenti.. le differenti gare di appalto che andranno poi in appalto.

..... omissis.....

FASCIO poi ci sentiamo.. domani, insomma..

LUCIANI Va bene.. e, senta, **domani c'è anche l'assegnazione, lì.. di Avigliana..?**

FASCIO Io domani vado dal responsabile del procedimento.. gli ho parlato oggi, e, alle 11 e mezza, sono lì.. alla Galleria San Federico perchè c'è un primo contatto.. mi ha detto che ci fanno l'aggiudicazione provvisoria.. verificheranno i documenti, come al solito, e contano di consegnarci i lavori i pri.. la prima settimana di luglio.

LUCIANI Va ben. **Chi è il responsabile del procedimento?**

FASCIO Un certo.. **un certo Manto. Architetto Manto.**

LUCIANI Sì. Manto è.. sì.. sì.. conosc.. no ing.. sì.. conosco bene.. **è uno della Regione, persona molto pacata..**

FASCIO ah..

LUCIANI **eh.. sì.. sì.. un buon amico nostro.. insomma.. quindi..**

FASCIO Va bene.

LUCIANI nessun problema.

FASCIO ecco.. domani vado.. vado lì, al primo approccio e sentiamo un pochetto cosa..

LUCIANI Va bene. Va bene.

FASCIO cosa.. cosa.. han da dire.

LUCIANI Va bene. Okay. Va bene.

FASCIO Va bene.

LUCIANI Grazie. Arrivederci.

FASCIO Arrivederci, grazie.

Si giunge così, il 9.7.2004, alla sospirata firma della convenzione, sottoscritta dal Prefetto AMELIO per l'AGENZIA, dall'ing. POZZI per l'ANAS e dall'on. Giuseppe CERUTTI per la SITAF.

L'istruttoria dibattimentale

Poco hanno aggiunto i testimoni esaminati in dibattimento alle risultanze sopra esposte, essendosi i medesimi limitati a ribadire, nella sostanza, che le disponibilità finanziarie del comitato olimpico non erano sufficienti per la realizzazione dell'intera Variante di Avigliana, che vani erano stati i tentativi di recuperare le risorse mancanti presso altri enti pubblici, e che solo dopo l'incontro dei rappresentanti dei vari organi con il Vice Ministro per le Infrastrutture Ugo MARTINAT la situazione si era sbloccata, delineandosi la strada della divisione in due lotti e, per il secondo lotto, la convenzione trilaterale con finanziamento della SITAF.

In particolare William CASONI²³, consigliere regionale capogruppo di area A.N. all'epoca vicepresidente della Regione, assessore alle infrastrutture ed alle olimpiadi, ha ricordato che la Variante di Avigliana era nei piani ANAS da almeno vent'anni. L'interesse, del resto, era condiviso dall'intero sistema politico torinese, anche se

²³ ud. 26.10.2009, ff. 114ss.

l'opera stava molto a cuore specialmente all'on. MARTINAT *"perché lui, essendo di Pinerolo, di quella zona conosceva benissimo i problemi, i sindaci l'avevano sempre interessato..."*. L'insufficienza dei fondi aveva impedito di realizzarla fino a quel momento e, se non si fosse colta l'opportunità dei giochi olimpici, difficilmente si sarebbe potuto riprendere il progetto, che aveva un prevalente interesse regionale, con evidenti ricadute sui collegamenti autostradali.

Pur non sembrando ricordare alcuno dei passaggi procedurali che avevano condotto alla stipulazione della convenzione con la SITAF -con il documentato intervento in Cabina di Regia dello stesso CASONI- il teste ha mostrato di ritenere che la divisione in due lotti della Variante fosse da ricondurre proprio all'esigenza di recuperare il finanziamento mancante attraverso l'intervento della SITAF.

Anche l'ing. Domenico ARCIDIACONO, Direttore Generale dell'AGENZIA 2006, ha dichiarato il proprio convincimento secondo cui *"l'unico modo per poter realizzare la Variante di Avigliana in quel momento, con quella situazione, era ... far realizzare il secondo lotto dalla SITAF attraverso una convenzione [di AGENZIA] con SITAF e ANAS"*. Egli stesso aveva partecipato a due riunioni al Ministero per discutere la cosa, ma ad occuparsene fattivamente, per conto dell'AGENZIA, erano stati, a suo dire, il Prefetto AMELIO (*"persona di assoluta e totale capacità per gestire una cosa di questa delicatezza"*) e l'architetto PEROTTO, qualificato sotto il profilo tecnico.

A sentire ARCIDIACONO, egli e il legale avv. MERANI avevano discusso della possibilità di stipulare la convenzione e, una volta convinti, avevano tenuto ad evidenziare, nel testo dell'atto, che la delega di Stazione appaltante impegnava la SITAF ad osservare gli stessi obblighi della delegante. Sicché -sempre a dire di ARCIDIACONO- egli si attendeva che la SITAF procedesse all'assegnazione dei lavori mediante gara pubblica, così come avrebbe dovuto fare l'AGENZIA, e si era sorpreso quando, a lavori inoltrati, si era reso conto dell'affidamento diretto alla controllata: ma non vi aveva riflettuto più di tanto, non dovendosi occupare specificamente di quella procedura²⁴.

Scarso è sembrato il ricordo dell'avv. MERANI circa i quesiti che gli erano stati posti e riduttivo il senso del generico parere favorevole espresso dal medesimo -via mail su richiesta dell'AGENZIA- sul testo della convenzione, ancorché suo fosse stato il suggerimento di inserire nell'art. 2 della convenzione il richiamo all'osservanza delle norme di legge. A dire dell'avv. MERANI egli non disponeva dei documenti necessari per approfondire il tema dei rapporti tra ANAS e SITAF e si era limitato a fornire un'indicazione sulla base del principio generale per cui è opportuno che il delegante richiami la normativa che non può essere elusa²⁵.

Il Prefetto AMELIO, vicedirettore generale di AGENZIA, indicato da ARCIDIACONO come colui che si era occupato in concreto della definizione della procedura per l'esecuzione del lotto b), *"data la sua fortissima preparazione nel campo delle procedure"*, ha molto più francamente ammesso che, tra i nodi del *laborioso*

²⁴ ud. 20.11.2009, ff. 14ss.

²⁵ ud. 20.11.2009, ff. 37 ss.

approntamento della convenzione, si era posto il problema della legittimità del conferimento a SITAF della delega di funzione di Stazione appaltante: unica strada percorribile per realizzare la Variante, a suo dire, dal momento che ANAS non intendeva mettere a disposizione anche gli ulteriori 27 milioni di euro che mancavano all'appello²⁶. Il teste ha confermato che era stata di MARTINAT l'idea di provvedere all'ulteriore fabbisogno con il supporto di ANAS e di SITAF. Posto che SITAF si dichiarava disponibile ad anticipare la somma occorrente, era dato per scontato da tutte le parti che poi la società sarebbe rientrata dell'esborso attraverso lo strumento del pedaggiamento autostradale, possibile per la SITAF in quanto concessionaria autostradale.

Il Prefetto AMELIO ha ricordato che il primo problema che le parti si erano poste concerneva la natura giuridica di SITAF, visto che la L. 285/2000 consentiva la delega solo a soggetti pubblici: ed a tale quesito era stata data risposta positiva, date le caratteristiche della società, sottoposta all'influenza pubblica in quanto concessionaria A32, con la maggioranza del capitale sociale in mano pubblica, ed immediata destinataria di un finanziamento pubblico per un'altra opera prevista dalla stessa L. 285/2000.

L'inserimento del richiamo al rispetto della normativa era stato effettuato senza alcuna particolare riflessione o retropensiero, come clausola normalmente contenuta in tutte le convenzioni.

Non era stata mai posta, invece, la questione dell'eventuale esecuzione delle opere da parte di un'impresa controllata dalla SITAF, nel corso di una trattativa che tutte le parti erano interessate a concludere al più presto, senza introdurre ulteriori temi di possibile disturbo. Ma, a dire del Prefetto, se anche egli avesse pensato a questa possibilità, l'avrebbe ritenuta coerente con la veste di concessionaria rivestita da SITAF e riportata nella convenzione, in quanto tale autorizzata a valersi delle società controllate, a prescindere dal fatto che l'AGENZIA delegante non avrebbe potuto operare altrimenti che con gara pubblica. Che anche le altre parti in causa condividessero questo suo pensiero potrebbe ricavarsi -ha osservato il teste- dalla circostanza che nessuno aveva sollevato obiezioni, quando la SITAF aveva dato incarico alla società controllata SITALFA di eseguire materialmente le opere, pur avendo i pubblici ufficiali l'obbligo di intervenire in caso di ritenuta violazione della legge o delle clausole della convenzione. Né alcuno si era occupato di controllare se l'importo dell'opera fosse compatibile con la percentuale utilizzabile per l'affidamento diretto, nell'ambito della concessione della SITAF con ANAS, confidando che la stessa SITAF si sarebbe fatta carico della questione, rispondendone agli organi controllori.

Il teste ha altresì ricordato le figure che si erano occupate delle trattative che avevano portato alla stipulazione della Convenzione 9.7.2004: oltre ai soggetti già citati in rappresentanza di AGENZIA TORINO 2006 (lo stesso Prefetto AMELIO, il direttore generale ARCIDIACONO e l'architetto PEROTTO), erano intervenuti: per l'ANAS, il presidente POZZI, talora il vicepresidente SABATO, il direttore centrale della direzione autostrade ing. COLETTA e, in sede di stesura, anche il suo dirigente amministrativo

²⁶ ud. 14.12.2009, ff. 6ss.



dott. FIORITO; e per la SITAF il presidente CERUTTI, l'amministratore delegato LUCIANI ed il tecnico ing. MAGRI'.

Quanto alla divisione dell'intervento in due lotti, l'architetto Sergio MANTO, all'epoca dirigente di AGENZIA nel settore tecnico diretto dal PEROTTO, nominato Responsabile Unico del Procedimento per il lotto a) della Variante di Avigliana, ha riferito che lo studio iniziale di fattibilità prevedeva la realizzazione di un unico lotto. Emersa la necessità di maggiori fondi durante la progettazione, gli era stato chiesto di redigere il progetto esecutivo in due lotti, uno dei quali sarebbe stato finanziato con risorse reperite mediante convenzione con la SITAF. Egli, peraltro, non si era occupato della procedura che aveva portato alla stipulazione della convenzione²⁷.

A sua volta il dirigente amministrativo del settore ANAS diretto dal COLETTA, Rodolfo FIORITO, ha ricordato alcuni dei passaggi cruciali che avevano condotto alla stipulazione della convenzione del luglio 2004²⁸.

Il FIORITO era stato informato nel novembre 2003 dal suo superiore ing. COLETTA del fatto che, nel corso di una riunione a Roma nell'ufficio del Vice Ministro on. MARTINAT, era stata concordata la stipulazione di una convenzione tra l'AGENZIA, l'ANAS e la SITAF, per impegnare quest'ultima società alla realizzazione di uno dei lotti della Variante di Avigliana. Il FIORITO aveva subito obiettato che l'ANAS non poteva *"essere coinvolta nell'affidamento della funzione di Stazione Appaltante, o comunque interessata ai lavori alla SITAF, per un piano che era previsto in un'altra legge che non riguardava ANAS e prevedeva un affidamento diretto, sostanzialmente"*. Egli aveva inoltre osservato che i tempi erano troppo stretti per indire una gara *-tenendo fuori SITAF da questa situazione-* non essendoci ancora neppure il progetto di massima ed occorrendo un lasso di tempo tecnico per le procedure occorrenti al bando di gara. Proprio le perplessità che il FIORITO aveva espresso avevano indotto i vertici ANAS a respingere la prima bozza di convenzione predisposta dall'AGENZIA²⁹, che prevedeva la delega di funzione appaltante ad ANAS. Ma *"l'impulso a mandare avanti questa convenzione era molto forte, era un impulso che veniva dal Ministero: cioè non si poteva eludere in nessun modo"*. Sicché il FIORITO aveva osservato che era l'AGENZIA, investita per legge, che si doveva assumere la esclusiva responsabilità dell'affidamento. Ciò che, a parere del FIORITO, era stato fatto dividendo il testo della convenzione in due parti distinte, con l'intervento dell'ANAS soltanto nella seconda parte, che non riguardava né il trasferimento della funzione di Stazione Appaltante, né l'individuazione della società incaricata dell'esecuzione. Una volta che l'AGENZIA, assumendosene la responsabilità, aveva ritenuto di delegare le sue funzioni direttamente alla SITAF, ben poteva l'ANAS intervenire nella seconda parte, secondo il FIORITO, trattandosi di società concessionaria ed attenendo l'opera alla rete autostradale, che coinvolgeva di conseguenza l'ANAS sotto il profilo tecnico progettuale e per l'aspetto finanziario: aspetto, quest'ultimo, per il quale ANAS *"era stata praticamente costretta ad intervenire"*.

²⁷ ud. 20.11.2009, ff. 43ss.

²⁸ ud. 20.11.2009, ff. 57ss.

²⁹ bozza 3.12.2003, ff. 496 ss. produzioni P.M. 20.11.2009.

Per questa ragione non vi erano state poi difficoltà, da parte sua, a sottoscrivere -insieme con il presidente POZZI, il vicedirettore generale SABATO, i direttori COLETTA e PAGLIANO, ed il suo parigrado nel settore tecnico FRATTESCHI- la relazione istruttoria 10.5.2004, alla vigilia del consiglio di amministrazione che aveva approvato il progetto, nella quale è espressamente evidenziato che *“i lavori del presente progetto saranno appaltati mediante affidamento ad Impresa controllata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. ed in osservanza della Convenzione di Concessione tra ANAS e SITAF, sottoscritta in data 28/1/2003, approvata con D.I. n. 91/DOPE del 30.1.2003”*.

A sua volta il dirigente tecnico Carlo FRATTESCHI ha escluso che vi fossero state questioni o resistenze da parte dei sottoscrittori di detta relazione, che interessava il suo settore solo per la parte tecnica, mentre il controllo della compatibilità dell'affidamento diretto alla controllata, da parte di SITAF, rispetto alla soglia massima consentita non era di competenza del suo settore, ma di quello diretto dal FIORITO³⁰.

Il direttore tecnico della SITAF, Bernardo MAGRI', ha sommariamente riferito delle vicissitudini nel processo di formazione della convenzione, come vissute da parte dei responsabili della società.

Come già si evince dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, il MAGRI' aveva come suo principale interlocutore nell'ambito di AGENZIA l'architetto PEROTTO, anche se talora si era incontrato anche con il vicedirettore AMELIO.

Il teste ha ricordato che già molti anni prima la SITAF aveva ceduto all'ANAS un proprio progetto per la realizzazione del collegamento tra l'autostrada A32 e Trana, progetto che rientrava nel piano di adeguamento delle opere di viabilità di adduzione al traforo del Frejus e che era parzialmente diverso da quello poi in concreto realizzato.

Dato che l'affidamento dell'esecuzione dei lavori a società controllate rappresentava l'ordinaria modalità operativa adottata dalla concessionaria, a sentire il MAGRI' non vi era stato mai alcun dubbio sul fatto che la SITAF avrebbe seguito tale procedura anche per il lotto b), tanto più perché la società ne garantiva il finanziamento ed i tempi di realizzazione dell'opera erano così contenuti da non consentire alternative. Il fatto era dato per scontato, sicché la SITAF non ne aveva mai fatto mistero con alcuno degli altri soggetti coinvolti nell'ambito della convenzione³¹.

A dire del teste, nel quinquennio in cui si era inserita l'opera, la percentuale del 60% dell'importo complessivo della concessione -soglia massima consentita per l'affidamento diretto delle opere ad una società controllata, da parte di una concessionaria- era stata peraltro superata, ma per un fattore sopravvenuto imprevedibilmente in epoca successiva (non era stato possibile inserire nel calcolo finale del quinquennio l'importo dei lavori del tunnel di sicurezza del traforo del Frejus, come preventivato, a causa dell'incendio avvenuto nel tunnel nell'anno 2005).

³⁰ ud. 10.5.2010, ff. 39ss.

³¹ ud. 20.11.2009, ff. 74ss.

L'interesse perseguito dai vari soggetti coinvolti ed il requisito della doppia ingiustizia.

Va intanto osservato che, malgrado le unanimi dichiarazioni dei testi e degli imputati, non è credibile l'assunto secondo cui tutti i soggetti intervenuti avrebbero operato in buona fede, nel convincimento della piena compatibilità della procedura adottata con la L. 285/2000 e con la normativa di settore, perché le norme sopra esaminate e, in particolare, quelle che impongono la gara pubblica per la scelta della Stazione appaltante e dell'impresa esecutrice dei lavori, sono di limpida chiarezza e non consentono equivoci di sorta: tantomeno per gli esperti in materia giuridica che non mancavano, né ad AGENZIA, né ad ANAS, né a SITAF.

Si è visto, poi, che la suddivisione in due lotti dell'opera, originariamente unitaria, è stata funzionale ad attribuire al lotto b) caratteristiche di chilometraggio tali da poterlo qualificare come tratta viaria strumentale ed integrata rispetto all'autostrada A32: abile espediente servito per eludere le difficoltà poste dalla L. 285/2000 e per attribuire alla SITAF facoltà connesse al suo ruolo di concessionaria, mostrando di ignorare che, in quel rapporto con l'AGENZIA, la SITAF agiva in qualità di delegata, e non già in forza di una convenzione con ANAS riguardante altre opere.

Occorre dunque esaminare le ragioni che hanno indotto i vari soggetti intervenuti ad accettare l'impostazione della Convenzione 9.7.2004, ben congegnata per eludere la normativa, ma chiaramente in violazione della stessa.

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato con chiarezza che, a fronte dell'insufficienza dei fondi pubblici messi a disposizione, il ricorso al finanziamento offerto da SITAF aveva costituito per l'AGENZIA TORINO 2006 l'unico modo per costruire l'intera Variante di Avigliana, prevista tra le infrastrutture viarie necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali che l'AGENZIA aveva il compito di realizzare, ma concretamente attuabile soltanto con l'improponibile sacrificio di altre opere valutate prioritarie dal Comitato Olimpico.

Era stata invece l'insistenza del Viceministro a trascinare l'ANAS, suo malgrado, nella vicenda, che formalmente non la riguardava in quel preciso contesto storico, posto che la realizzazione della Variante di Avigliana era stata inserita nella L. 285/2000 ed era stata affidata all'AGENZIA, pur essendo astrattamente qualificabile anche come struttura viaria di adduzione all'autostrada A32, di sua competenza.

Peraltro, la stretta dipendenza dei vertici ANAS dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fatto sì che i primi non potessero restare indifferenti alla forte determinazione espressa dal Vice Ministro MARTINAT, che aveva visto nello straordinario evento olimpico l'irrinunciabile occasione per la realizzazione di un'opera di grande interesse per il suo bacino elettorale, già da decenni insistentemente richiesta dalle comunità locali e già prevista nella pianificazione regionale dei trasporti, ma mai attuata per l'endemica carenza delle risorse disponibili.

Tutti i testimoni hanno ribadito che le iniziali perplessità sulla possibilità concreta di eseguire la Variante, appena stemperate dagli interventi dell'assessore CASONI in Cabina di Regia, si erano infine dissolte dopo uno dei due incontri al vertice dei responsabili dell'AGENZIA, di ANAS e di SITAF presso l'ufficio del Vice Ministro,



con l'accordo per la divisione dell'opera in due lotti e per l'affidamento alla SITAF di quello meno impegnativo (al quale erano state attribuite le caratteristiche di chilometraggio idonee a qualificarlo quale tratta di adduzione autostradale), con l'apporto di circa 30 milioni di euro da parte di tale società, da recuperare con il futuro pedaggiamento nell'ambito della convenzione con l'ANAS.

Forse l'incontro in cui si era definito tale accordo era successivo a quello del novembre 2003, all'esito del quale sembrava che fosse l'ANAS a dover finanziare anche il lotto b), oltre che a sborsare 11 milioni quale contribuzione per il lotto a). Ma è certo che già dopo il primo incontro al vertice (in esito al quale era comunque dato per scontato che la realizzazione del tratto stradale sarebbe stato affidato alla SITAF) il Comitato di Regia aveva potuto autorizzare la chiusura della Conferenza dei Servizi ed il Vicepresidente della Regione CASONI aveva potuto annunciare sui giornali la realizzazione della Variante di Avigliana, come *"risultato importante raggiunto assieme al Vice Ministro MARTINAT"*.

D'altra parte anche ANAS finiva per avvantaggiarsi dell'incremento della rete autostradale, posto che la Regione Piemonte, a fronte della sollecitazione direttamente pervenuta dal Ministro LUNARDI il 28.5.2004, nulla aveva obiettato alla classificazione della Variante quale viabilità di interesse nazionale.

Resta però il fatto che, come è dato comprendere dall'intera istruttoria dibattimentale, i vertici ANAS avevano agito soprattutto per compiacere una ferma richiesta dell'on. MARTINAT, il quale aveva progettato di attribuire comunque a SITAF la realizzazione dell'opera, se è vero -come è vero- che la SITAF compariva come soggetto destinatario dell'affidamento dei lavori *"in base ad atto aggiuntivo alla concessione relativa all'autostrada A32"* anche quando il primo accordo prevedeva che i costi per la realizzazione del lotto b) fossero posti totalmente a carico di ANAS³².

Indiscutibilmente di impronta economico-imprenditoriale era l'interesse perseguito dai dirigenti della società SITAF.

Si è già detto che anche i vertici SITAF ambivano da tempo la realizzazione del raccordo autostradale, per il quale avevano redatto un progetto di massima sin dal 1990, che avevano aggiornato nel corso degli anni successivi, avendo già realizzato a suo tempo alcune opere dell'A32 tenendo conto del futuro innesto delle variante³³. Con l'occasione offerta dai Giochi olimpici, essi erano dunque ben disposti ad anticipare l'importo necessario per la realizzazione del tratto autostradale che incrementava il patrimonio viario di loro competenza (quali concessionari dell'ANAS e gestori dell'A32) pur di effettuare un intervento *in house*, tramite una propria società controllata, nella piena consapevolezza del futuro rientro del capitale esposto mediante lo strumento del pedaggio autostradale, e per di più assicurandosi, sin da quel momento, la sicura proroga della convenzione in atto.

D'altra parte non era certo sfuggito ai vertici SITAF anche l'ulteriore vantaggio di compiacere i desideri dell'uomo politico di riferimento, stringendo ancor di più, in tal modo, il legame di reciproca riconoscenza con l'on. MARTINAT, i cui personali

³² v. nota riassuntiva dell'incontro 20.11.2003 al f. 182 produz. P.M. all'ud. 20.11.2009.

³³ Si richiama la nota dell'avv. Ennio MAGRI' per conto della SITAF, riportata retro.

rapporti di amicizia e collaborazione con Giuseppe CERUTTI e con Marcellino GAVIO (titolare di uno dei più importanti gruppi imprenditoriali italiani, in cui anche SITAF e SITALFA erano inserite) erano già ben saldi, come documentato dalle conversazioni telefoniche intercettate. Il comune interesse alla realizzazione della Variante rendeva la collaborazione vantaggiosa per l'uomo politico e per la società.

E' questo il contesto da considerare nella valutazione della sussistenza della cd. doppia ingiustizia e del dolo intenzionale, che caratterizzano il delitto di cui all'art. 323 c.p. contestato.

E' noto, invero, che per l'integrazione del delitto in esame non è sufficiente l'individuazione di una condotta connotata da specifiche violazioni di legge, essendo l'evento integrato dal perseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale o da un danno ingiusto intenzionalmente arrecato, laddove l'ingiustizia non può farsi discendere dalla stessa illegittimità della condotta.

Sotto il profilo soggettivo, poi, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte in tema di abuso di ufficio, *"è ormai orientata nel ritenere che l'uso dell'avverbio 'intenzionalmente' per qualificare il dolo ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale e arrecare un ingiusto danno, con la conseguenza che, qualora nello svolgimento di una funzione amministrativa, il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato all'agente dall'ordinamento, pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un vantaggio al privato, deve escludersi la sussistenza del reato. Deve trattarsi tuttavia non di un fine privato, per quanto lecito, non di un fine collettivo, né di un fine privato di ente pubblico e tanto meno di un fine politico"* (così Cass., Sez. VI, 9.11.2010 n. 39371, che richiama, tra i numerosi precedenti, Sez. VI, 28.12.2002 n. 42839 in Rv. 222860; Sez. VI, 25.8.2008 n. 33844 in Rv. 240757).

Orbene, nel caso in esame ben può dirsi che le plurime violazioni di legge sopra esaminate abbiano comportato sia dei vantaggi, sia dei danni patrimoniali intrinsecamente ingiusti.

Un vantaggio ingiusto è stato conseguito dalla SITAF, che ha potuto realizzare tramite la società controllata un utile economico certo (poco rileva il fatto che, in concreto, lo stesso non sia ancora stato in concreto percepito, per le lungaggini delle procedure occorrenti per l'integrazione della convenzione finanziaria con ANAS), realizzando un'opera che non rientrava nella sua competenza, essendo stata attribuita dalla L. 285/2000 all'AGENZIA per i Giochi olimpici, e non all'ANAS o ad una concessionaria autostradale, e ribaltando il costo dell'opera sull'utenza, anziché sui fondi messi a disposizione dallo Stato per la realizzazione delle strutture olimpiche: utenza che è stata chiamata, in definitiva, a finanziare l'opera mediante l'aumento del pedaggio autostradale, e che ha subito un evidente danno ingiusto, perché non previsto dalla legge.

Un vantaggio patrimoniale ingiusto -perché non spettante in base alla normativa- è stato conseguito altresì dalla società controllata SITALFA che, senza sottoporsi al confronto con altri concorrenti in una gara pubblica, ha potuto eseguire i lavori direttamente,

operando un ribasso percentuale identico a quello praticato, per un'opera ben più impegnativa e rischiosa, dall'ATI aggiudicataria del lotto a), espressione del medesimo centro di interessi economici.

Un ulteriore ingiusto danno si profila, poi, per gli enti che avrebbero potuto concorrere, sia alla gara per l'individuazione della Stazione appaltante, sia alla gara per l'esecuzione delle opere: gara che sarebbe stata appetibile per varie imprese, posto che quella per il più oneroso e rischioso lotto a) non aveva avuto carenza di concorrenti.

Le posizioni soggettive.

Resta da vedere se gli eventi di ingiusto vantaggio e di ingiusto danno siano stati previsti e voluti dai pubblici ufficiali chiamati in questa sede a risponderne, come conseguenza diretta ed immediata della condotta consapevolmente tenuta in violazione della legge.

Non vi può essere alcun dubbio in proposito per quanto riguarda il Vice Ministro on. MARTINAT, dominus di tutta la vicenda, la cui posizione processuale -per quanto separata a seguito del decesso di tale imputato- deve venire qui in considerazione per la stretta connessione con quella degli imputati CERUTTI e LUCIANI.

Costoro, invero, come si può agevolmente cogliere scorrendo le conversazioni telefoniche intercettate, non solo hanno offerto il finanziamento mancante quale contropartita all'affidamento dell'opera, ma hanno incessantemente stimolato il Vice Ministro ad intervenire sui funzionari ANAS, per superare le difficoltà che questi di volta in volta evidenziavano. Va in proposito richiamata, per la sua singolare sintomaticità, l'esortazione del COLETTA al LUCIANI, alla vigilia della presentazione del progetto della Variante al C.d.A., perché *"smorzi le acque che mi vanno cercando da Martinat"*, essendo chiaro che *"oramai, Avigliana...siamo con il fiato sul collo"*, seguita immediatamente dalla divertita telefonata del LUCIANI al CERUTTI, perché questi provveda a passare la consegna all'onorevole³⁴. Si tratta di conversazioni che evidenziano con chiarezza lo stato d'animo di sicura convinzione, da parte degli imputati LUCIANI e CERUTTI, della completa disponibilità del Vice Ministro ad adeguarsi a qualunque loro richiesta concernente la Variante, con la consapevolezza che la realizzazione di tale opera stava a cuore al pubblico amministratore, tanto da indurlo a favorirli in ogni modo.

Del resto il convincimento dei due imprenditori era fondato sul dato reale dell'impulso determinante dato dal Vice Ministro all'avvio della procedura in violazione della L. 285/2000, laddove le riunioni al Ministero dei vertici di AGENZIA, ANAS e SITAF, dopo il fallimento dei tentativi del Comitato Olimpico di recuperare le risorse necessarie, e l'imposizione ad ANAS di entrare come parte in una convenzione per l'esecuzione di un'opera cui la stessa avrebbe dovuto essere estranea, dimostrano la piena consapevolezza, da parte di MARTINAT e dei suoi interlocutori, della illegittimità della procedura adottanda e della volontà di eludere, con lo strumento della convenzione, le disposizioni della legge 285/2000, sulla falsariga di quanto suggerito sin dal 2001 dal legale della SITAF, avv. Ennio MAGRI'.

³⁴ telefonate n. 1165 e n. 1167 del 28.4.2004.

L'esecuzione da parte di SITAF - SITALFA della Variante di Avigliana era il mezzo necessario per ottenere il risultato politico perseguito da anni dall'on. MARTINAT. Si trattava, dunque, di finalità privata di un soggetto politico, cui l'ordinamento non attribuisce alcun rilievo, e tantomeno un rilievo primario atto a contrastare il disvalore costituito dalla rappresentazione e volontarietà dell'indebito vantaggio e dell'ingiusto danno procurato a terzi³⁵.

Gli attuali imputati Giuseppe CERUTTI e Gianni LUCIANI, che con l'on. MARTINAT hanno concorso, avendo una specifica competenza professionale tale da rendere loro riconoscibile la violazione senza possibilità di equivoco e beneficiando dell'illecita condotta, devono dunque essere dichiarati responsabili del delitto loro ascritto.

Diverso è il discorso per quanto riguarda gli imputati PEROTTO e COLETTA, dirigenti tecnici, rispettivamente, di AGENZIA e di ANAS.

Per quanto riguarda il primo va anzitutto rilevato che l'AGENZIA era l'organo investito dalla L. 285/2000 della concreta realizzazione della Variante di Avigliana. Lo scopo principalmente perseguito da tutti i soggetti operanti nell'ambito della convenzione per conto dell'AGENZIA era dunque quello di perseguire un interesse proprio dell'amministrazione di appartenenza per l'attuazione di un compito ad essa affidato direttamente dalla legge. La violazione delle disposizioni dettate da questa stessa legge sembrava rappresentare, in quel momento, l'unica strada per conseguire comunque il risultato, dato che, con i fondi a disposizione, l'opera di primario interesse per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali non avrebbe potuto trovare attuazione.

Già questo aspetto potrebbe escludere la configurabilità del dolo intenzionale in capo ai soggetti pubblici operanti per conto di AGENZIA, in aderenza all'impostazione giurisprudenziale sopra riportata che non ravvisa il dolo intenzionale qualora *"il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato all'agente dall'ordinamento"*.

Ma per l'imputato Elio PEROTTO deve ulteriormente aggiungersi che non può essere a lui ascritta la decisione di adottare lo strumento elusivo della convenzione con la SITAF per raggiungere lo scopo.

Non può invero trascurarsi che l'architetto PEROTTO è stato coinvolto nella lunga procedura che ha poi portato alla stipulazione della convenzione del luglio 2004 esclusivamente nella sua qualità di tecnico, avendo innanzi a sé figure più autorevoli che si facevano carico dell'aspetto della legittimità della convenzione: oltre al presidente ARCIDIACONO, che si valeva della consulenza dell'avvocato CONFORTI (dipendente dell'AGENZIA che coordinava gli apporti esterni di ben quattro studi legali)³⁶, vi era infatti un personaggio abile ed esperto come il vicepresidente AMELIO. Senza contare che la stesura definitiva della convenzione aveva avuto il benestare anche dell'avv. MERANI, in un contesto in cui, del resto -come ha sottolineato l'imputato nel corso dei suoi interrogatori- l'indicazione a procedere alla stipulazione della convenzione, anziché con gara pubblica, era venuta da parte della Cabina di Regia, dopo l'intervento

³⁵ cfr. sul punto Cass., Sez. VI, 18.12.2002 n. 42839.

³⁶ ud. 20.11.2009, f. 9.

dell'assessore CASONI e la lettura della nota del Vice Ministro che dava atto della disponibilità di SITAF ad integrare le risorse finanziarie mancanti, mentre la legittimità della presenza di SITAF, quale concessionaria ANAS, era apparentemente condivisa da tutti i soggetti pubblici intervenuti³⁷. L'improprio riferimento, nella convenzione, alla qualifica di concessionaria ANAS rivestita da SITAF aveva poi ottenuto lo scopo di giustificare l'affidamento diretto alla società controllata, quantomeno agli occhi dei tecnici che, a quel punto, erano pressati dall'urgenza di collaborare alla realizzazione tempestiva dell'opera e non erano chiamati a riflettere sull'anomalia dell'affidamento diretto, che l'ente delegante non avrebbe potuto fare e che era invece in concreto effettuato dalla società delegata.

In tale situazione vi è dunque da dubitare persino della piena percezione, da parte dell'architetto PEROTTO, della illegittimità della procedura adottata.

Né può essere valorizzato in senso accusatorio l'accento contenuto nella conversazione telefonica intercorsa tra LUCIANI e MAGRI' il 14.5.2004³⁸: sia perché è plausibile l'assunto dell'imputato, secondo cui egli si era limitato a parlare con MAGRI' della necessità che la convenzione fosse firmata senza ritardo per poter assicurare la realizzazione dell'opera in tempo per l'inizio dei giochi, eventualmente prospettando la possibilità che i presidenti dell'AGENZIA sentissero l'ANAS o il ministero, se necessario; sia perché, nel contesto documentato dalle conversazioni telefoniche, l'ipotesi che l'on. Martinat intrattenesse conversazioni telefoniche con il PEROTTO non appare particolarmente convincente.

Emerge, inoltre, dalle bozze acquisite agli atti, che le correzioni apposte di pugno dal PEROTTO riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici: ciò che conferma il dato, già ricavabile da argomenti logici, secondo cui la stesura delle bozze di convenzione, nella parte giuridico-amministrativa, era stata curata da altri soggetti esperti in materia (AMELIO e avv. CONFORTI) e non certo dall'architetto PEROTTO.

Analoghi argomenti inducono al dubbio anche quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputato Mauro COLETTA.

Pur trattandosi di una figura dirigenziale, non è certamente riconducibile a lui la decisione di adeguarsi alla volontà espressa dal Vice Ministro nel corso delle riunioni al vertice, alle quali hanno partecipato i suoi superiori e, in particolare, il presidente dell'ANAS ing. POZZI.

Per COLETTA c'è da dire che sicuramente egli era al corrente, anche prima della stipulazione della convenzione, che i lavori sarebbero stati affidati direttamente alla controllata SITALFA, posto che tale circostanza era espressamente indicata nella relazione anche a sua firma, predisposta per il consiglio di amministrazione dell'ANAS che il 13.5.2004 aveva approvato la stipulazione della convenzione³⁹.

³⁷ gli interrogatori dell'imputato sono stati acquisiti agli atti, dato che il medesimo si è avvalso della facoltà di non rispondere all'esame richiesto dal P.M.

³⁸ Telefonata n. 1890 del 14.5.2004 h. 14.10 nel corso della quale il LUCIANI dichiara: "...comunque Martinat è allertato..Stamattina mi ha chiamato anche Perotto, chiedendo informazioni...lui dice.. che anche lui, se sente Martinat, lo risensibilizza...".

³⁹ f. 165 produzioni P.M. ud. 20.11.2009.

Ma il suo ruolo era preminentemente tecnico e, comunque, subordinato alle scelte operative del presidente POZZI, sempre presente alle riunioni presso l'ufficio del Vice ministro e, a dire del FIORITO, colui che *"era un po' l'artefice di tutta questa convenzione"*. Del resto il POZZI, al pari del COLETTA, risulta firmatario della relazione al C.d.A. che chiariva il complessivo progetto di consentire a SITAF la realizzazione del lotto b) con il ricorso alla società controllata. Il fatto che sia stato l'ing. COLETTA a mantenere concretamente i rapporti con Gianni LUCIANI nel corso della vicenda, nulla ha aggiunto alle sue conoscenze che non fosse già condiviso dal suo superiore, primo diretto interlocutore dell'on. MARTINAT.

Anzi, il fatto che il COLETTA abbia affidato al suo dirigente amministrativo, dott. FIORITO, lo studio della convenzione, e ne abbia seguite le indicazioni -ricevendo rassicurazioni, da quell'unico esperto giuridico a sua disposizione, sulla legittimità dell'intervento di ANAS nella vicenda, nei termini infine concordati dallo stesso FIORITO con le altre parti- porta a dubitare che il COLETTA abbia avuto la percezione di operare illegittimamente, pur consapevole di dover sottostare al volere del suo superiore e del viceministro che, a quanto pare, *"non si poteva eludere in nessun modo"*⁴⁰.

Anche Mauro COLETTA deve pertanto essere assolto perché manca la piena prova della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 3)

- \ La contestazione di cui al capo 3), originariamente in concorso tra Martinat, Procopio, Boccato e Chiatante, vede oggi imputato soltanto il Procopio, essendo Martinat deceduto ed essendo stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 cpp nei confronti di Boccato e Chiatante.

Viene contestato a Procopio di avere ricevuto da Chiatante Nicola indicazioni chiare circa l'opportunità di non associarsi a società non gradita alla commissione, cioè Bonifica, per la partecipazione alla gara di direzione dei lavori della Variante Cossato-Valle Mosso, come emerge da una conversazione ambientale intercettata.

In particolare va osservato che L'ARES Piemonte (ente strumentale della Regione Piemonte con il compito di procedere, in questo caso, all'esecuzione dell'intervento infrastrutturale per la *"Variante Cossato ValleMosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata"*) ebbe nell'anno 2004 a bandire due gare: una per la progettazione dell'opera e l'altra per l'affidamento dei lavori.

In particolare, in data 20.4.2004 venne emanata una determinazione dal Comitato Direttivo dell'ARES che prevedeva che fosse bandita una gara per la *"Direzione dei Lavori Misurazione e Contabilità Prestazioni coordinatore Sicurezza"*.

⁴⁰ v. deposizione FIORITO, f. 60 e 73 trascrizione ud. 20.11.2009.

La pubblicazione del bando, però, non avvenne nell'immediatezza, ma venne disposta con determina in data 27 luglio 2004. Dunque l'ARES Piemonte, nella medesima data, inviò al bollettino ufficiale il bando di gara "Procedura aperta ex art. 6, comma 1 lett. a) D.Lgs 157/95 afferente Direzione Lavori e Contabilità, Prestazioni Coordinatore Sicurezza fase lavori ex D.Lgs. 494/96". Il corrispettivo a base d'appalto era pari a 4.068.326,26 euro.

Risulta dagli atti che, precedentemente alla pubblicazione del bando, e in particolare già sin dal mese di aprile (il 29.4.2004), Vincenzo Procopio, che era amministratore della STI srl, era venuto a conoscenza della notizia relativa alla decisione di bandire tale gara pubblica. Questa consapevolezza si evince con chiarezza dalle conversazioni intercettate tra il Direttore Generale dell'ARES, Chiatante, e lo stesso Procopio. In particolare, Vincenzo Procopio si era rivolto all'Onorevole Martinat che era all'epoca Vice Ministro dei Trasporti ed anche referente a livello regionale del partito Alleanza Nazionale. Chiatante è stato responsabile del procedimento per questa gara ed ha nominato la commissione tecnico amministrativa.

Nei giorni precedenti al 29.4.2004, giorno dell'incontro tra Procopio e Chiatante, risultano una serie di conversazioni telefoniche tra Procopio e Calvani, collaboratore di Martinat, dalle quali emerge la necessità di Procopio di parlare con Martinat prima dell'incontro tra Procopio e Chiatante (in particolare, dalla telefonata nr. 4582 del 27.4.2004, risulta che Procopio dice a Calvani: "*perché siccome... io avrei bisogno di parlargli prima di giovedì*"); come emerge dalla conversazione ambientale che sarà riportata, di giovedì 29.4.2004, e dal tenore della successiva conversazione telefonica del 30.4.2004 tra Procopio e Martinat, l'incontro riguardava la direzione dei lavori "Cossato Valle Mosso".

Tali conversazioni (in particolare quella n. 4761 del 30.4.2004) documentano l'interesse di Procopio alla gara e la sua intenzione di associarsi alla società BONIFICA per presentare offerta per la Direzione Lavori di Cossato Valle Mosso-Mottalciata.

L'interesse di Procopio a conoscere il gradimento della commissione per la società BONIFICA appare di logica evidenza, se si considera che, anche per disposizione normativa, il progettista è di solito favorito nella successiva gara per la direzione dei lavori.

In proposito va ricordato che, all'udienza del 14.12.2009, Riccardo Lorizzo (responsabile tecnico nuove costruzioni ARES all'epoca del fatto) - p. 34 ss. -, ha spiegato che il progetto era stato redatto da BONIFICA, su incarico della Provincia di Biella. L'ARES doveva quindi affidare l'incarico di direzione dei lavori. Il teste ha ben spiegato come il progettista sia avvantaggiato nell'aggiudicazione della direzione dei lavori, perché conosce le problematiche sottese alle varie fase progettuali, e tale preferenza è disciplinata dalla legge.

Quanto affermato risulta in particolare da una conversazione telefonica, con il viceministro Martinat, nel corso della quale Procopio afferma: "*Gli ho ...gli ho..ho parlato ieri ...ieri sì..ed era perplesso della...della associazione con Bonifica*" (V. pag 30 del volume I delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche).

La conversazione si spiega leggendo quella ambientale tra Procopio e Chiatante, del giorno precedente, dalla quale emerge con chiarezza l'intenzione di Procopio di

associarsi a Bonifica (chiaro e già evidenziato il motivo, e la circostanza era certamente conosciuta dal Procopio, abituale partecipante a incarichi di progettazione e direzione lavori per enti pubblici).

Nel corso della intercettazione ambientale, Chiatante ha comunicato a Procopio che la società BONIFICA non era gradita ai membri della commissione.

Chiatante, non solo ha esternato il suo sfavore per la società Bonifica, ma ha anche indicato STEA quale società a lui più gradita.

Per maggior chiarezza si riportano le parti più significative del testo della trascrizione.

PROCOPIO Un'altra cosa volevo chiederle.. Per quei lavori.. che [l'Anas] si è preso in carico, Vallemosso Mottalciata, per esempio..

CHIATANTE L'Anas?

PROCOPIO no, l'Ares.

CHIATANTE ah, sì..

PROCOPIO cioè, i progetti fatti di Cossato, Vallemosso..

CHIATANTE questi che ha in appalto, adesso..

PROCOPIO quello è in appalto e.. e, probabilmente uscirà anche la gara per la direzione lavori..

CHIATANTE sì, ecco lì.. perchè lì non è.. non era compresa..

PROCOPIO eh, non era compresa. Lì, i progettisti possono partecipare? Alla gara?

CHIATANTE Certo.

PROCOPIO No, perchè, noi, siamo..

CHIATANTE Bonifica..

PROCOPIO molto interessati..

CHIATANTE Per partecipare con Bonifica?

PROCOPIO Mah..

CHIATANTE Io.. io.. io parlo con lei nello stesso modo schietto con cui parlo con tutti.. poi, se mi faccio qualche nemico.. ma paz.. forse sono più gli amici che mi faccio parlando in modo schietto, che i nemici.. allora parlo con lei nello stesso modo schietto. Le dico.. la.. premesso che io vengo da un'esperienza Stea, nella qua.. di sette anni nella Stea, nella quale, questa.. questa situazione l'ho vissuta anche qualche volta con sofferenza, in cui noi eravamo progettisti, no?, per conto di Autostrade, poi si appaltavano i lavori.. c'avevamo la.. la.. e avevamo la direzione lavori. E spesso capitava.. le situazioni più tragiche, erano quelle più delicate diciamo, era quella in cui i lavori venivano affidati all'impresa del gruppo dell'epoca [inc.] perchè lì ci trovavamo a giocare dei ruoli che erano, praticamente, senza confini, no? In cui c'era il committente, era del gruppo, l'impresa era del gruppo, e poi tutti i direttori lavori erano del gruppo. Ma questo non è che facilitasse le cose..

PROCOPIO ah, no..

CHIATANTE le facilitava solo nel senso che non ci si faceva causa. Va beh.. sotto questo aspetto le facilitava, non si andava dal giudice, ma ci si scazzava a livello interno, ma con degli scazzi impressionanti. Le dico

questo per dire che, **la legge stessa Merloni, dice che la direzione lavori, preferibilmente, deve essere affidata al progettista.** E c'è una logica, in questa cosa qui. È chiaro che il progettista, nel momento in cui fa la direzione lavori, è impostato a difendere il proprio progetto. E questo è un vantaggio. No? Perché se no, in caso contrario, è che.. il direttore dei lavori diverso dal progettista, qualsiasi magagna, dà la colpa al progetto fatto male, e non aiuta me, amministrazione. Perché non.. non ci ha da difendere il progetto, no?

PROCOPIO
CHIATANTE

Sì.

Ci ha da difendere il mio interesse in quanto incaricato da me, però è diversa la cosa, diciamo.. è meno.. è meno toccato nel vivo della sua professionalità. Qui, sotto questo aspetto, effettivamente, non sarebbe.. **se vincesses Bonifica, verrebbe rispettato questo principio utile. Vale però anche un'altra considerazione, due.** La prima.. che **Bonifica è una società che ci ha fatto molto soffrire, in questa progettazione qua.** È vero che dopo che hanno cambiato la proprietà l'anno scorso..

PROCOPIO
CHIATANTE

sì..

a metà dell'anno scorso, quando è cambiata è venuta questa.. fuori.. questa nuova amministratore delegato, che è una ragazza, poverina, una ragazza che si dà da fare, in gamba, anzi si impegna, poverina.. Dico, poverina, ma senza.. perché è giovane..

PROCOPIO
CHIATANTE

sì, sì, lo so..

un po' indifesa, in quel senso lì, intendevo. Perché è una intelligente, eccetera.. però, sa, un conto è che il vertice si è impegnato, un conto è poi avere le.. le risorse professionali da disporre. Quindi, evidentemente, ancora non si sono riassetati del tutto e, il risultato, è che noi, su questo progetto, abbiamo sofferto moltissimo. Io sono dovuto.. sono arrivato a prendere posizioni che non ho preso con nessun progettista dei nostri, minacciando penali, ma, ripeto, ho preso degli atteggiamenti che non ho preso con nessun altro, perché ci avevano messo veramente in crisi. Noi ci avevamo la gara bandita e questi non ci consegnavano il progetto. **Quindi ho avuto, le dico, ho avuto la sensazione che sia una macchina che non funziona ancora del tutto, non è più la vecchia Bonifica cioè.. che conoscevo io.** Secondo, io, 'ste direzione lavori, svolte da società che stanno a 700 chilometri di distanza, dico la verità, ci credo poco. È vero che le grandi società, appunto, ecco, come Stea.. **Stea è chiaro che Stea è in grado di fare direzione lavori anche a 6.000 chilometri di distanza, ma perché ha una struttura numerosissima, consolidata..** cioè.. Io, ieri, ho fatto un collaudo, per dire, in cui il progetto era di.. di.. [Collaudino] poi [Lauriccio] ma, il progetto era di.. di Silec, direzione lavori di Silec, eh beh, insomma, io sono andato lì, ho fatto la visita di collaudo, e non c'era il direttore dei lavori perché stava a Roma. Eh, insomma, io adesso gli scriverò, in relazione, un serio appunto contro appunto la direzione lavori. Perché, lui, deve essere presente, per legge. Allora, siccome io, poi, vengo dal mondo della protezione,

quindi, io voglio infierire su nessuno, però se tu ti prendi un incarico, te lo devi fare. Allora dici.. - sì, ma a me pesa.. sto a Roma, e.. - .. gli ho chiesto - quante volte viene il direttore dei lavori, in cantiere? -. - viene una volta ogni due mesi. -. Cioè ma non è possibile. [inc.].

PROCOPIO No.

CHIATANTE [inc.] sa anche troppo bene.. non può funzionare.. non può funzionare. No? Allora, poi, succede che l'impresa.. l'impresa ha chiesto.. ha chiesto che venisse rimosso, insomma, situazioni sgradevoli, che io non vorrei che si verificassero nei miei cantieri. Quindi, ho questa.. questa riserva, di dire.. Ha capito, che è in contrasto con quello che dicevo prima. La terza riserva che ho, è **che quando il progettista coincide con il direttore dei lavori, rischia di fare una difesa, ad oltranza, del proprio progetto, il che, anche quello, non è un fatto positivo.**

PROCOPIO No, assolutamente, assolutamente..

CHIATANTE **quindi, insomma..**

PROCOPIO è una.. è una cosa..

CHIATANTE **Ho risposto alla sua domanda? Cioè, se lei, implicitamente, mi chiedeva.. - ma lei avrebbe piacere che vincessero Bonifica? -. Le ho risposto..**

PROCOPIO No, no.. io sono interessato a questo, cioè...

CHIATANTE dopo di che tutti gli altri [*voci sovrapposte*]

PROCOPIO perchè Bonifica.. no, ho chiesto questo fatto qui.. ma a me interessava soprattutto..

CHIATANTE io ho voluto risponderle nel modo più completo..

PROCOPIO no, no, no, no, ma la ringrazio di questo.. no.. **La mia domanda era.. lei mi ha risposto.. mi ha dato.. mi ha detto di più, e la ringrazio, perchè le sue considerazioni sono importantissime, per me.** Io non.. siccome in qualche caso.. è capitato, per alcuni problemi, che, alla fine, il progettista.. ma forse, lì, era limitato solamente all'attività di fattibilità o di progetti preliminari.. eccetera, cioè, **siccome, mi hanno chiesto, Bonifica mi ha chiesto..**

CHIATANTE di fare la gara con loro..

PROCOPIO **di fare la gara con loro, per un motivo..**

CHIATANTE beh, già meglio..

PROCOPIO **che noi siamo sul posto, quindi adesso, poi, [inc.], uno dei miei, Galetti ha collaborato ad un altro lotto, insieme.. ma, noi siamo sul posto, e quindi..**

CHIATANTE ah, già, perchè Galetti collabora..

PROCOPIO Galetti, sì.. già..

CHIATANTE sulla.. sulla 11?

PROCOPIO lui prendeva questi lavori insieme al professor Caler, poveretto, che è mancato un anno e mezzo fa, e io ho rilevato tutta la struttura, cioè Galetti con gli altri.. con due collaboratori che aveva Caler, adesso..

CHIATANTE ma con Galetti avete fatto Chivasso.. se non sbaglio? No?

PROCOPIO No. Chivasso l'abbiamo fatto noi..

CHIATANTE e non c'era Galetti?

PROCOPIO No, non c'era Galetti. Galetti.. Galetti sta lavorando adesso su Gassino, aveva.. aveva seguito.. aveva lui questo progetto di Mottalciata, che è quello di quel lotto più piccolo..

CHIATANTE ah, quello sotto..

PROCOPIO quello sotto che poi si è unito a quello..

CHIATANTE ah sì., sì.. adesso non lo ricordavo..

PROCOPIO e quindi..

CHIATANTE e quello li abbiamo uniti per motivi di..

PROCOPIO siccome ha lavorato su Avigliana, eccetera, eccetera..

CHIATANTE abbiamo unito quei due lotti per un motivo di equilibrio.. di bilanciamento..

PROCOPIO e, quindi, diciamo che Bonifica mi ha chiesto questo affare qua, anche perchè adesso, per esempio, sulla 23 alta, la parte di Bonifica, di direzione lavori, la svolgo sempre io. No?

CHIATANTE Ho già chiesto, dovrebbero darmi il collaudo lì..

PROCOPIO sulla 23 alta? La..

CHIATANTE così mi aveva detto Arcidiacono..

PROCOPIO mah.. speriamo, mi fa piacere.

CHIATANTE Era di coso.. è di Mattioda, no?

PROCOPIO Mattioda è.. Co. Ge. Fa.? Oh.. con molto piacere.. mi fa molto piacere..

CHIATANTE così mi aveva detto Arcidiacono..

PROCOPIO ma, io me lo auguro, speriamo di sì. Io adesso.. e quindi avremo modo di.. di.. collaborarci.. di.. di..

CHIATANTE ma lì avete già cominciato a lavorare, no?

PROCOPIO sì, sì, sì, stiamo lavorando..

CHIATANTE e a che avanzamento siete?

PROCOPIO al.. stiamo predisponendo il piano per l'avanzamento.. siamo agli inizi eh, però, siamo appena agli inizi..

CHIATANTE *[voce sovrapposta]* la nomina non è ancora arrivata?

PROCOPIO però, secondo me dovrebbero già avviarsi..

CHIATANTE no, io non le avrei detto questa cosa se fosse stata un'indiscrezione..

PROCOPIO no, no, no, assolutamente..

CHIATANTE gliel'ho detto perchè è suffragata da un fatto, che non era una cosa.. che un po' di tempo fa Arcidiacono mi ha detto - guarda che ho firmato la determina per affidarti quel collaudo. -. Quindi avevo dato.. poi non mi è arrivato.. l'affermazione del direttore, era quella che aveva firmato la determina, c'era un att.. una decisione presa, ecco, se no non mi sarei mai..

PROCOPIO così avremo modo, poi, anche di..

CHIATANTE come no?

PROCOPIO di collaborare..

CHIATANTE E quello là è un lavoro un po' complesso..

PROCOPIO Sì, è un lavoro complesso.. è un lavoro complesso perchè è sparso su 50 chilometri. E sono interventi quindi.. e difatti ci impegna molto..

CHIATANTE certo..

PROCOPIO ci impegna molto.. direi che lo seguiamo bene, perchè abbiamo quattro persone lì..

CHIATANTE beh, lì avete [inc.] due imprese serie, grazie a dio

PROCOPIO sì, sì, sì, sì..

CHIATANTE quello già è meglio, eh..

PROCOPIO perchè Mattioda si sta rivelando

CHIATANTE una bella impresa..

PROCOPIO una bella impresa, poi..

CHIATANTE io ho un collaudo sulla Torino-Pinerolo con Mattioda..

PROCOPIO ma guardi io..

CHIATANTE quello lì è un bel cantiere..

PROCOPIO anche Co. Ge. Fa., io..

CHIATANTE Co. Ge. Fa., non so..

PROCOPIO loro li conosco.. li conosco bene, gli ho fatte delle grosse raccomandazioni perchè è il miglior lavoro delle Olimpiadi, quello. Perchè il primo lavoro che abbiamo fatto, e i prezzi sono buoni, quindi non è un appalto tiratissimo..

CHIATANTE uh, già, beh.. quello è importante..

PROCOPIO quindi.. anche.. anche la maggior parte dei prezzi vengono *[voce sovrapposta]*

CHIATANTE Arcidiacono mi ha chiesto dei soldi a me per quel lotto lì, Eh? Ha chiesto due milioni.

PROCOPIO Ah, per.. per il discorso della galleria.

CHIATANTE Eh.

PROCOPIO Beh..

CHIATANTE Io, guardi, quando.. a me [inc.] Arcidiacono, voglio dire, al di là del rapporto personale che è cordialissimo, ma, voglio dire, le Olimpiadi interessano tutta la Regione, io mi sento coinvolto, io ho chiesto a William, mi fa - se tu mi autorizzi, io glieli do. -.

PROCOPIO Ma guardi, lì, io.. quella soluzione che abbiamo.. che hanno adottato e che in quella fase era stata un po' condizionata dalla disponibilità finanziaria, perchè avevamo quei soldi lì, io l'ho difesa, mi sembrava una soluzione valida.

CHIATANTE Quella delle gallerie paramassi?

PROCOPIO Della paramassi, sì, aperta.

CHIATANTE Uh..

PROCOPIO E' chiaro che la soluzione di Mattioda è decisamente migliore. E' decisamente migliore. Perchè? Perchè con una differenza di due milioni noi abbiamo un tratto più lungo.. un tratto..

CHIATANTE le posso dare una.. una.. una.. così, un piccolo suggerimento? Ma lo prenda per quello che è..

PROCOPIO o perbacco..

CHIATANTE perchè non l'ho approfondito, amministrativo. Magari glielo potrebbe suggerire agli amici di [dell'Anas, Agenzia] perchè, io mi sono trovato in un.. [Ati] in un lavoro in cui l'impresa ha fatto, proprio un po' simile.. una situazione simile a quella, ha fatto una proposta di perizia di variante tecnica, senza aumento di spesa, perchè gli fa comodo

all'impresa, eccetera.. però, insomma, è sostenibile, tecnicamente ineccepibile. Anzi migliorativa, secondo me. Allora, loro per.. per.. per restare nell'ambito dell.. dell.. dell'importo, hanno chiesto di.. di avvalersi del.. di giocarsi, diciamo, la clausola di capitolato che impone all'impresa di eseguire opere anche non.. non previste, fino ad un massimo del 5% senza.. ha capito, senza aumento, diciamo.. quindi, restando nell'importo, però si giocano quella clausola, che non è.. non è stupida, l'idea, eh..? adesso amministr.. ha capi..

PROCOPIO no, no, lo so..

CHIATANTE io gliela do come.. come.. consiglio.. perchè è un piccolo escamotage amministrativo, è vero che l'amministrazione, in quel caso lì, perde l'opportunità.. diciamo.. s'è giocata quel 5%, quindi, venissero fuori opere ulteriori..

PROCOPIO non ha più spazio..

CHIATANTE le.. le dovrebbe pagare, no? perchè non c'è più.. però se il progetto, tutto sommato, ad un certo punto è abbastanza definito, e ragionevolmente si può immaginare che.. che non ci siano queste.. queste sorprese, allora tanto vale giocarselo. Se questo salva.. non so.. io gliel'ho voluto dire, in questo caso a cui mi sto riferendo, l'amministrazione ancora non ha risposto, a questa proposta, perchè stanno studiando dal punto di vista giuridico se è possibile. Io non sono un avvocato e non lo so, ecco. Però mi era sembrata una idea abbastanza geniale. Il mio sospetto, è che, in questo caso, l'impresa si gioca il suo 5%, perchè sa che, poi, ci saranno delle altre opere e quindi a quel punto lì.. a quel punto lì, recupereranno. Bon.. Però, sa, nella vita bisogna pure industriarsi per trovare.. perchè lì, il 5% non so.. loro ce l'avranno questa norma in capitolato sicuramente, no?

PROCOPIO sì, sì, sì..

CHIATANTE eh beh.. quindi sono cinque..

PROCOPIO quattro milioni e..

CHIATANTE quattro milioni e mezzo..

PROCOPIO quattro miliardi e mezzo..

CHIATANTE no, quattro milioni..

PROCOPIO sono novanta..

CHIATANTE 90 milioni..

PROCOPIO 92 milioni, no miliardi..

CHIATANTE ah, sono 92 miliardi, io credevo che fossero milioni..

PROCOPIO ma comunque son quattro miliardi e mezzo, insomma..

CHIATANTE quattro miliardi e mezzo ci starebbero..

PROCOPIO sì, ci starebbero.. ci starebbero..

CHIATANTE se l'Agenzia se la sentisse di.. ritenesse.. ma è un piccolissimo trucchettino che.. potrebbe salvare capra e cavoli. Tanto all'Agenzia poi sono più rigidi di noi, come importi, no?

PROCOPIO sì, sì, perbacco.. perbacco..

CHIATANTE va beh, comunque, se viene quell'incarico avremo modo di..

PROCOPIO perbacco..

CHIATANTE di esaminare, io ripeto, io ad Arcidiacono.. perchè io personalmente gli ho dato la mia disponibilità, però io devo avere una disposizione..

PROCOPIO ma secondo me..

CHIATANTE - perchè la strada è nostra. -. Questo è.. il trucco sarebbe quello. Dice.. - perchè l'Ares spende due milioni per la 23? -. Perchè poi la strada è mia, siccome va a favore di una migliore.. di una soluzione tecnicamente migliorativa..

PROCOPIO ma al di là della soluzione migliorativa rispetto a quella, è chiaramente una soluzione che consente di avere un tratto di strada con una sezione adeguata.

CHIATANTE Ma quanto sarebbe lungo, poi? Poco? 200 metri?

PROCOPIO No, lì adesso, cioè.. alla fine dovrebbe venire fuori 800 metri.

CHIATANTE Di galleria naturale?

PROCOPIO Di galleria naturale.

CHIATANTE Ah, caspita.

PROCOPIO Verrebbe fuori quasi 800 metri.

CHIATANTE Eh, la miseria! E quanto costerebbe 800 metri di galleria naturale?

PROCOPIO Beh.. costerebbe un fracco di soldi, costerebbe in quella.. in quella situazione lì, intorno ai 30 miliardi, è come praticamente..

CHIATANTE 30 miliardi..? non ce la fa mica, con 30 miliardi a fare..

PROCOPIO beh, 40 miliardi.. al chilometro.. è una canna sola, il materiale è buono, materiale buono. .

CHIATANTE io la galleria che mi ha passato adesso l'Anas, a Macugnaga, lì sotto Macu.. sotto la frana, che sono mille metri.. mille metri, di roccia. Mille metri, io ci ho 70 miliardi, non.. non 70 milioni..

PROCOPIO di roccia? due due.. corsie?

CHIATANTE una carreggiata..

PROCOPIO una carreggiata..

CHIATANTE eh, ma 70 miliardi ci stiamo dentro, eh?

PROCOPIO Di roccia? Mi sembra, [inc.]

CHIATANTE aspetti.. la.. la stiamo rivedendo adesso, guardi, quello è un progetto che ci ha passato l'Anas, sono 35..

PROCOPIO eh..

CHIATANTE aspetti, aspetti, aspetti.. sono 35 milioni, tolga l'iva, tolga il 30%, sono 25, 26. 50 miliardi.

PROCOPIO 50 miliardi.

CHIATANTE Eh, ma ci stiamo giusti, eh, dentro. Con le opere di accesso, lì dobbiamo fare, berlinesi, perchè i primi due imbocchi sono in materiale un po' sciolto..

PROCOPIO eh sì, qui, gli imbocchi sono abbastanza.. abbastanza semplici, poi si attacca subito.. diciamo che non serve neanche fare il solito campo a due di [inc.], per cui, insomma, non.. cioè Mattioda, secondo me, ha fatto un ragionamento che quella galleria, cioè, con i due milioni in più, che rappresentano quattro miliardi, andremmo sui 16 miliardi, rappresenterebbe il 50%. E' come se prendessero quel lavoro e applicasse lo sconto del 50%. Però la portata.. la problematica che gli dà, invece, l'esecuzione di progetto, con il traffico che ha, eccetera, e

tenendo conto che il resto del lavoro è abbastanza semplice, nell'economia generale..

CHIATANTE sì, mi stupisce che..

PROCOPIO nell'economia generale, cioè, se avessi dovuto affrontare quel lavoro da solo a quel prezzo, non lo farei mai. Nell'economia in generale del lavoro, evidentemente ha fatto i conti che ci stanno. E allora da quel punto di vista, per l'amministrazione..

CHIATANTE Lì, cos'è, roccia? Sì, roccia..

PROCOPIO Sì, roccia..

CHIATANTE Graniti..?

PROCOPIO Roccia, sì, sì..

CHIATANTE ma pensate di andare avanti con una fresa? O con..?

PROCOPIO No, no, tradizionale.. tradizionale.. perchè è troppo corta.. per una fresa..

CHIATANTE Io [pensi che ironia] che faccio la.. raddoppio, [perché è un vicolo pilota] con fresa, con una fresetta diciamo..

PROCOPIO sì, sì..

CHIATANTE da tre metri, e poi faccio [inc.] ma faccio due appalti separati..

PROCOPIO sì, sì, sì..

CHIATANTE perchè io la fresetta, già lì quello pilota [inc.] posso fare al massimo ribasso perchè tanto,

PROCOPIO sì, sì..

CHIATANTE lì, se c'è l'impresa che ha la fresa..

PROCOPIO se c'ha la fresa, sì ce l'ha..

CHIATANTE le frese ce le hanno a costo zero, ormai, no, quindi..?

PROCOPIO Sì. Sono ammortizzabili.. chi ce l'ha..

CHIATANTE chi ce l'ha ha tutto interesse a farla lavorare..

PROCOPIO sì.. sì.. sì.. sì..

CHIATANTE fa il buco e in tre mesi sta fuori. E a me mi dà il vantaggio di.. di.. a me darà un vantaggio secondario, che è quello di mettere le imprese che concorreranno, invece, poi all'allargamento, vuol dire.. vanno dentro, eh, non stanno lì ad inventarsi.. - andate dentro, vedete, che c'avete un bel buco.. -..

PROCOPIO noi non abbiamo la problematica dell'imprevisto e della.. *[voci sovrapposte]*

CHIATANTE non abbiamo storie.. vi ho portato via l'acqua.. vi ho portato via l'acqua.. e abbiamo capito tutto quello che c'è metro per metro, quindi..

PROCOPIO esatto.. esatto..

CHIATANTE penso poter di ottenere questo.. questo vantaggio.

PROCOPIO Va bene.

CHIATANTE Quindi, come dico, io non.. non ho preferenze riguardo la direzione lavori di Cossato. Il lavoro è difficile per cui mi auguro che ci sia un buon direttore dei lavori.

PROCOPIO Io, guardi, cioè, le ho detto se.. Bonifica mi ha fatto quella proposta, ma io, l'accordo con loro, lo faccio solo ad una condizione: che il capogruppo sia io, e il responsabile sono io, se no non lo faccio.

Concorro.. concorro da solo, o concorro con chi.. perchè, cioè.. io.. io.. perchè vedo.. vedo.. che cosa sta succedendo, adesso, con le direzione lavori che abbiamo Cioè, è il discorso che diceva lei, questi lavori, come li stiamo facendo adesso, non possono essere fatti a 500 chilometri di distanza. Cioè, noi abbiamo mediamente un contatto giornaliero con la committenza, quindi, ci sono due direttori operativi, fissi sui cantieri, più due assistenti, più cui.. quelli responsabili della sicurezza e con [inc.]. Cioè, Bonifica, se dovesse gestire questo lavoro come lo gestiamo noi, non guadagnerebbe una lira perchè..

CHIATANTE noi abbiamo fatto una previsione.. Secondo noi un ufficio di direzione lì deve avere almeno sette persone..

PROCOPIO eh, guardi, quello che noi abbiamo.. abbiamo.. abbiamo qui, perchè noi abbiamo...

CHIATANTE ma sette persone vere? Voglio dire.. se lo dà sulla carta?

PROCOPIO no, no, no, no, noi abb.. ci sono.. ci sono perchè.. allora.. noi ne abbiamo.. quindi ne abbiamo sette.. allora.. ce ne sono tre di Quaranta, diciamo due più uno.. due pressochè fissi, che seguono la contabilità, due direttori operativi, son quattro.. due assistenti, e sono sei, e.. e poi ci sono due responsabili alla sicurezza, e sono otto, e con il sottoscritto, facciamo nove. Perchè, per la sicurezza, ci vogliono due persone, uno fisso sul cantiere..

CHIATANTE sì.. va beh, certo, non 24 ore su 24 però, devono avere.. [*voci sovrapposte*]

PROCOPIO quindi, questa è una struttura che..

CHIATANTE speriamo che venga fuori un'impresa brava..

PROCOPIO e quindi noi ci teniamo moltissimo, speriamo..

CHIATANTE qui le imprese che hanno fatto domanda sono tutte di livello, eh..? per cui, non dovrebbero esserci sorprese, perchè.. quelle che han fatto.. anche perchè lì, ripeto, i requisiti che chiediamo sono..

PROCOPIO sono..

CHIATANTE alti, per cui..

PROCOPIO eh, 180 miliardi di lavori sono..

CHIATANTE notevoli.. di cui quasi metà in galleria, poi tutto questo viadotto, insomma..

PROCOPIO Ma, noi, qui ci teniamo, anche perchè, qui..

CHIATANTE Il problema è il prezzo dell'acciaio..

PROCOPIO in Piemonte di colleghi che hanno i requisiti per quello che c'è, noi siamo gli unici che hanno i requisiti per la direzione lavori [inc.]

CHIATANTE Sì?

PROCOPIO Gallerie c'è..

CHIATANTE Geotec.. come si chiama?

PROCOPIO Geodata?

CHIATANTE Geodata, no?

PROCOPIO Direzione lavori non ne ha. A [Ponzio] gli ho dovuto dare io il supporto per la direzione lavori, [inc.] non ce l'ha. I requisiti. Non ce l'ha nessuno, [inc.], [la galleria]. Quindi speriamo. Noi ci contiamo molto.

CHIATANTE Ma, guardi, come dico, secondo me, i requisiti, in Italia, poi, non ce li hanno in tanti, eh. Quindi ci sarà.. non so se Stea deciderà di partecipare, cioè Stea ce li avrebbe, ampiamente. Però mi sembra di aver capito che.. che.. che hanno avuto disposizioni, per lo meno, così mi diceva il Presidente..

PROCOPIO [inc.]? Al Merletti glielo dico io che [inc.] .. cazzo.. al Merletti..

CHIATANTE no, no.. ma pare che Gamberale gli abbia detto di non.. di non andare sul mercato, perchè sono troppo impegnati su lavori.. su strada. Quindi, credo che il motivo sia un po' questo qua. No, a me, se avesse partecipato Stea mi avrebbe fatto piacere, devo dire la verità. Io di Stea ho fiducia

PROCOPIO no, no, perbacco, no..

CHIATANTE Merletti era il mio direttore

PROCOPIO abbiamo un buon rapporto..

CHIATANTE quando io ero in Stea, avevo fatto Merletti, lo avevo fatto io direttore della.. della.. capo, diciamo, della direzione.. direzione lavori, io ho tre direzioni.. c'era ingegneria, ingegneria progettazione, direzione lavori, e ingegneria della sicurezza. Merletti prima stava alla ingegneria, e, poi, lo avevo messo alla direzione lavori. E c'avevo D'amato, Sandro D'amato, lo conosce?

PROCOPIO Ma certo..

CHIATANTE Sandro D'amato stava in ingegneria..

PROCOPIO ah, tra le altre cose, l'altro giorno ho incontrato Francesco Lacamera.

CHIATANTE [ride] l'ho visto l'altro giorno a colazione.. a una colazione in campagna, all'Argentario, e ha detto.. allora, ha fatto tutto lui, eh.. ha detto.. dopodichè ha detto.. dice.. - allora, eh.. ho parlato con.. -, con un altro progettista, un amico comune..

PROCOPIO Di Paolo.

CHIATANTE sì, con Antonio.. - ho parlato con Antonio Di Paolo, che mi ha detto che.. che tanto è inutile che partecipiamo, perchè tanto tu hai deciso già.. - Tutto lui ha fatto.

PROCOPIO [ride]

CHIATANTE - ah, mi fa piacere, - dico - non lo sapevo, lo dice Antonio Di Paolo sarà sicuramente vero, visto che lui ha le chiavi del mio cervello.. -, quindi.. - però.. -. m'ha detto - va beh.. allora va beh.. allora non partecipare, se tanto Di Paolo ti ha detto di no.. -. Allora poi dopo, questo succedeva, al primo. Poi, al dessert, ha capito che ha sbagliato approccio, è tornato e dice - no, perchè sai, ti volevo dire che a noi farebbe molto piacere, e allora se tu ci autorizzi a partecipare.. - - tu non hai bisogno di autorizzazione per partecipare, caro Francesco.. partecipa, se hai i requisiti, se fai una buona offerta, e la vinci, sono contento per te . -.

PROCOPIO Mi ha chiesto anche lui se volevo.. perchè abbiamo fatto..

CHIATANTE Mah.. [voci sovrapposte]
[squilla un telefono]
[risponde al telefono]:

Si? [Orsini] certo.. Pronto? Bene, grazie, e lei? Lo sa che l'abbiamo nominata..? lei si sarà sentita fischiare le orecchie l'altro giorno, eh? Perchè ho parlato, di lei, naturalmente male, con.. con.. con il buon Presidente Stea e con.. con [Farzoli], sì, perchè ci siamo trovati ad una colazione, allora.. allora.. lui parlava male, io ho detto - sì, hai ragione.. malissimo.. quella [Orsini] lì.. uh.. - [ride] ma va, invece ne parlava con molto affetto e molta stima.. uh.. non sapevo neanche vi conosceste, a dire la verità.. uh.. ah.. eh.. però poi è andata via.. appunto.. ah.. uh.. uh.. uh.. io, poi, dovrei.. gli ho chiesto - ma tu chi hai come segretaria lì, adesso, a Milano? -, perchè volevo sapere se avevano tenuto la Lucia, o qualcuno delle.. delle mie.. eh.. non.. però m'ha detto che c'ha.. chi c'ha? No, no, no. No.. no.. no.. ma mi ha detto un altro nome, comunque.. invece. Ecco, Raffaella, brava.. sì.. sì.. su Roma.. ah, figuriamoci, figuriamoci.. Mi dica tutto.. eh..! sì.. no, mi dica.. uh.. sì, Cossato-Vallemosso.. come si chiama?! Impresa.. impresa di costruzioni..? ah.. Irti, non l'ho mai sentita nominare questa Irti.. uh..

Si riportano, poi, a chiarimento, stralci della conversazione telefonica del giorno dopo tra Procopio e Martinat, che ancora evidenziano come lo scopo dell'incontro tra Procopio e Chiatante fosse l'acquisizione da parte del primo di preziose informazioni sulla società con la quale ipotizzava di associarsi; risulta anche che, delle notizie apprese, il Procopio dovesse dare conto a Martinat.

Telefonata nr. 4761 del 30/04/2004 delle ore 14.51 in arrivo sull'utenza telefonica nr. 348-2721130 in uso a Procopio Vincenzo ed in partenza dall'utenza nr. 011-4342800 in uso a Martinat Ugo

PROCOPIO	Pronto?
DONNA	E' l'ingegnere Procopio?
PROCOPIO	Sono io.
DONNA	Buongiorno. Le passo Martinat.
PROCOPIO	Sì. Grazie.
	<i>[musica di attesa in sottofondo]</i>
MARTINAT	Pronto?
PROCOPIO	Sì.
MARTINAT	Eccomi! Mi hai cuccato..
PROCOPIO	Ah, scusami.. bene..
MARTINAT	sì..
PROCOPIO	sì.. eh, sei riuscito a rientrare?
MARTINAT	Oh, guarda..
PROCOPIO	No, ti avevo cercato, non era niente di urgente, era solo che..
MARTINAT	sì..
PROCOPIO	l'altro giorno avevo visto.. [Comuto]..
MARTINAT	sì..
PROCOPIO	che avevo fatto la visita di controllo..
MARTINAT	sì..



PROCOPIO e mi aveva detto di dirti che aveva.. avrebbe piacere, poi, una volta, di parlarti.

MARTINAT *[voce sovrapposta]*

PROCOPIO Eh.. sì.. sì..

MARTINAT Perché non mi chiama?

PROCOPIO Eh, appunto, gli ho detto, no.. perché, voleva.. voleva.. voleva parlarti, eccetera.. io l'ho invitato per il giorno che viene con noi..

MARTINAT eh.. eh.. ah.. ah..

PROCOPIO e.. lassù.. l'ho.. l'ho invitato io, al mio tavolo.. quindi..

MARTINAT sì.. sì..

PROCOPIO ci sarà.. niente, voleva.. siccome l'altro giorno mi sono dimenticato di dirtelo..

MARTINAT ah, va bene.. va bene..

PROCOPIO allora, gli dico che ti faccia una telefonata.

MARTINAT Va bene. Va bene.

PROCOPIO Ti chiama.

MARTINAT Senti una cosa..

PROCOPIO dimmi..

MARTINAT **hai parlato con coso...?**

PROCOPIO **Sì. Ho parlato ieri..**

MARTINAT **Eh.. tutto a posto?**

PROCOPIO **Gli ho.. gli ho.. ho parlato ieri.. direi di sì.. ed era perplesso della.. della associazione con Bonifica.**

MARTINAT **Con..?**

PROCOPIO **Con Bonifica.**

MARTINAT **Ah.. ah..**

PROCOPIO Perché, sulla progettazione esecutiva, erano rimasti un po'..

MARTINAT eh, beh, ma..

PROCOPIO ma tanto io ho detto che.. il capo sono io.. quindi, la.. il.. la.. la.. le.. le..

MARTINAT eh.. eh.. però, lui.. eh..

PROCOPIO eh...

MARTINAT voleva fare, magari, con l'amico suo.

PROCOPIO Eh.. ma probabilmente.. probabilmente..

MARTINAT eh..

PROCOPIO probabilmente.. era stata una iniziativa dell'altro, che se.. che aveva dato per scontato.. millantando, eccetera..

MARTINAT Ah, ho capito! Ho capito!

PROCOPIO Quindi.. quindi, perché, avendo lui fatto questo discorso, mi sembrava molto strano. Probabilmente..

MARTINAT Sì.. sì.. sì..

PROCOPIO però..

MARTINAT capito..

PROCOPIO **però.. mi ha detto che lunedì lo vedi, quindi..**

MARTINAT sì.. sì..

PROCOPIO **se gli accenni.. è una cosa positiva.**

MARTINAT Va bene. D'accordo.



PROCOPIO Okay.
 MARTINAT Grazie.
 PROCOPIO Va bene. Tutto qui.
 MARTINAT Ciao.
 PROCOPIO Grazie mille, ciao.
 MARTINAT Ciao. Ciao.

Va evidenziata l'assoluta anomalia della condotta del Chiatante, con precisi doveri di riservatezza, da un lato, e di terzietà dall'altro, tipici dell'ente pubblico quale stazione appaltante. Appare di tutta evidenza che la divulgazione di un giudizio su quello che potrà essere una valutazione su uno dei partecipanti è comportamento idoneo a incidere sulla gara. Non a tutti, infatti, è dato apprendere quali potranno essere i possibili giudizi della commissione sui partecipanti.

La difesa ha contestato la illiceità dell'informazione data e la possibile influenza del giudizio sull'aggiudicazione della gara.

Ha in particolare osservato che si trattava di uno dei primi bandi di questa società appena nata, come riferito dal teste Picciotti all'udienza del 18.2.2010 e nessun professionista aveva esperienza o conoscenza delle procedure e dei criteri di aggiudicazione e che, proprio per tale motivo, Procopio si era recato presso l'ARES per intrattenersi con il Presidente che incontrava per la prima volta in tale occasione.

La difesa ha anche rilevato che Chiatante non faceva parte della commissione aggiudicatrice (come dichiarato nell'interrogatorio del 26.11.2004, formata da un dirigente dell'ARES – Lorrizzo - e da due membri sorteggiati tra due terne fornite dal Politecnico e dall'ordine degli ingegneri).

In proposito va osservato che, se è vero che Chiatante non faceva parte della commissione aggiudicatrice, è altrettanto vero che il medesimo, in quanto in posizione apicale nell'ambito dell'ARES, era un soggetto particolarmente qualificato, le cui informazioni avevano un valore non comune per un potenziale concorrente alle gare bandite da tale ente, tanto più che a valutare le offerte intervenivano commissari ben conosciuti dal Chiatante ed a lui gerarchicamente sottoposti.

Significativo riscontro alle propalazioni telefoniche del Procopio si ricava, del resto, da quanto dichiarato all'udienza del 18.2.2010, p. 30 ss. dall'ing. COPPO Luigi (ingegnere consulente ARES), che ha precisato di aver sollecitato gli addetti a tener conto della storia dell'impresa e dell'esito dei precedenti appalti (in particolare se gli stessi si erano conclusi con cause, riserve, ecc).

Anche il teste Lorrizzo, nel corso della sua deposizione, ha offerto una specifica conferma dell'affidabilità delle rivelazioni del Chiatante al Procopio, allorché ha riferito che c'erano stati in precedenza problemi di ARES con BONIFICA, anzitutto per questioni di carattere logistico, visto che BONIFICA era impresa romana che, in quanto tale, non era in grado di garantire una costante presenza di tecnici sul territorio. Il Lorrizzo ha inoltre ribadito che la società aveva avuto problemi di ritardo e di gestione dei rapporti. Per tali motivi, ha concluso il Lorrizzo, l'opinione generale dei commissari ARES sulla società non era buona, in sintonia con quanto dal Chiatante riferito al Procopio senza mezzi termini.

Molto importante è anche l'indicazione fornita dal Loris quanto al fatto che tutte le considerazioni espresse rimanevano all'interno dell'ufficio e non dovevano essere comunicate all'esterno. Ciò che appare ovvio e che nondimeno conferma ulteriormente l'assunto accusatorio secondo cui le confidenze ricevute indebitamente dal Procopio avevano in concreto collocato costui in una posizione di privilegio rispetto ai suoi concorrenti, perché gli avevano evitato di stipulare un'alleanza con una società che già in partenza era penalizzata dalla sua cattiva fama.

Sul punto, poi, di non poco rilievo è quanto riferito dal Procopio nella conversazione ambientale già citata (p. 54):

CHIATANTE Poi sa che io.. io, e soprattutto anche i miei, eh..? perché, poi.. come può facilmente immaginare.. io, certamente, poi.. eh.. devo anche stare a sentire.. devo anche.. poi, fra l'altro, la Commissione.. eh.. che io ho fatto.. [adesso per questo lavoro più piccolo].. comunque sono Commissioni interne, sono una esterna.. sono due interne, una esterna, per cui, quelle società di ingegneria che si fanno una cattiva fama.. al di là, diciamo, della mia personale..

PROCOPIO uh..

CHIATANTE o dei miei personali convincimenti, ma sa.. quelli che si fanno una cattiva fama, qui dentro, poi lo pagano lo scotto..

PROCOPIO eh, lo so. Difatti..

CHIATANTE eh..

PROCOPIO sono perplesso per questo. Mi.. mi..

CHIATANTE Perché.. no, qualche... insomma, qualche perplessità hanno.. l'hanno lasciata. Le ripeto, io, poi, non ho assolutamente l'abitudine né di influenzare.. il lavoro delle Commissioni ma.. comunque di stare a sentire.. la loro.. la loro.. la loro opinione.. perché, insomma.. insomma, ci ha lasciato un po' di.. un po' di perplessità. Gli ultimi giorni sono stati duri, eh..? insomma.. e, per fortuna, che lì gli avevo messo come validatore l'Italsocotec, che non so se lei conosce..

Da quanto esposto appare del tutto evidente che Chiatante ha fornito a Procopio un'informazione molto importante, segreta e decisiva.

La difesa ha in proposito contestato il carattere riservato dell'informazione data dal Chiatante al Procopio, osservando che quest'ultimo certamente era a conoscenza dei problemi di Bonifica, in quanto socio importante dell'ATI (studio Callari Galetti) che due anni prima era stato assorbito dalla STI srl, come riferito da Galetti all'udienza del 10.5.2010.

Sul punto, occorre osservare che quanto contestato non è pertinente, poiché è evidente che non è rilevante il fatto che Procopio potesse avere dubbi sulla società Bonifica, tanto che è lui stesso ad esprimerli nella stessa conversazione ambientale, ma è rilevante la circostanza che egli è interessato a conoscere l'opinione della commissione sulla società



Bonifica, ed in particolare il parere che potranno avere i membri della commissione; è chiarissimo che egli vuole sapere se le eventuali informazioni negative siano conosciute e condivise in ARES, visto che la commissione ne dovrà necessariamente tenere conto e, soprattutto, quale rilievo le stesse potranno avere, in considerazione del favore normativo (art. 17 comma 14 della legge 109 del 1994) dato al progettista, elemento questo certamente non secondario sull'affidamento dei lavori.

Dalla conversazione emerge con chiarezza che Procopio sollecita, dunque, proprio per questo, l'espressione di un'opinione da parte del Chiatante, ricevendone puntuali, importanti e significative precisazioni, che saranno sicuramente determinanti nella decisione di non associarsi a Bonifica.

Ciò che rileva non è, in definitiva, se l'opinione di Chiatante possa avere influenzato la commissione aggiudicatrice, ma l'acquisizione della conoscenza da parte di Procopio dell'opinione dei membri della commissione esaminatrice da nominare, e, dunque, l'effetto di ciò sulle decisioni di Procopio di associarsi o meno con Bonifica, che, come si vedrà, non vincerà la gara, con esito sicuramente previsto dal Chiatante.

Non rileva quindi che Chiatante, nelle sue considerazioni, non ancora le informazioni su Bonifica a ragioni politiche o al fatto che la stessa sia destinata all'esclusione ma su difficoltà pratiche e di gestione della società: è evidente, già dalla conversazione, che proprio queste difficoltà pratiche e di gestione della società la rendono inidonea e sfavorita rispetto all'aggiudicazione, e l'esito della gara conferma in concreto lo sfavore espresso da Chiatante.

La difesa ha ancora evidenziato che il Procopio nutiva da solo dubbi su Bonifica (esternati nella conversazione con l'interiezione "*Mah!*"), confermati dalla deposizione, all'udienza del 10.5.2010, della teste Luisa Falconi - dipendente STI e teste della difesa Procopio. La stessa, infatti, ha evidenziato che erano in passato già state effettuate altre gare in associazione con BONIFICA, che avevano originato lamentele dei tecnici e ha dichiarato che Procopio mai aveva manifestato volontà di partecipare alla gara Cossato Valle Mosso con BONIFICA.

Queste osservazioni sono smentite dal tenore della conversazione ambientale, nel corso della quale Procopio sollecita considerazioni da parte del Chiatante, proprio per capire la posizione, al di là dei dubbi che da solo poteva nutrire, e ciò è ancora più significativo se si osserva che la richiesta è sì esplicita, ma effettuata in modo insinuante ed insidioso. Né può concordarsi con la difesa quando afferma che Procopio avrebbe fatto la medesima scelta di non associarsi a Bonifica, anche senza l'espressione dell'opinione di Chiatante.

Non si può dimenticare, infatti, che BONIFICA aveva redatto il progetto e, in quanto tale, era il soggetto che, secondo legge, avrebbe dovuto essere preferito a parità di merito rispetto alle concorrenti. Legittimo era quindi il dubbio del Procopio sul fatto che le manchevolezze di Bonifica potessero o meno prevalere sul titolo preferenziale che già la stessa vantava.

Del resto, che il Procopio fosse quanto meno perplesso, è del tutto evidente perché, diversamente, non avrebbe senso la conversazione: lo scopo dell'incontro era, invece, proprio quello di apprendere informazioni, che peraltro risultano, alla lettura, ancora più significative del previsto e anche inaspettate; se fosse vero che Procopio avrebbe preso

identica decisione anche senza il parere del Chiatante, non si vede per qual motivo lo stesso avrebbe avuto necessità di affrontare l'argomento o di incontrare Chiatante, visto che è proprio questo l'argomento principale della conversazione e i due, che si conoscevano appena, non avevano motivi diversi per incontrarsi.

Senza contare che è proprio di questo argomento che Procopio parla poi il giorno dopo con Martinat.

Occorre a questo punto affrontare il problema se tale condotta integri la turbativa di cui all'art. 353 cp.

Il delitto p. e p. dall'art. 353 c.p. punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della P.A.: il bene giuridico tutelato è la regolarità e la trasparenza delle gare d'appalto pubbliche, essendo preminente l'interesse a far sì che la gara sia vinta dal soggetto che meglio risponde all'interesse pubblico.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato come la turbativa sia configurabile qualora venga impedito lo svolgimento di una gara, posto che tale situazione fa nascere una contrarietà all'interesse pubblico.

Altro oggetto della tutela del reato è la libera concorrenza che viene turbata nel modo appena indicato, ma anche con minacce, violenza o altri mezzi fraudolenti.

Va dunque ritenuto che qualsiasi violazione di regole di imparzialità e trasparenza, sia idonea a integrare il reato, impedendo di fatto il raggiungimento del risultato conforme all'interesse pubblico. Si tratta infatti di reato di pericolo, per il quale non è affatto necessario che vi sia un'alterazione dell'esito della gara e che pertanto risulti vincitore un concorrente anziché un altro: per l'integrazione del reato è sufficiente l'alterazione delle regole della concorrenza, come esito delle condotte indicate; infatti, il reato è consumato al momento della commissione della condotta, e non all'esito della gara.

A tal proposito qualora un concorrente sia favorito in qualsiasi modo rispetto ad un altro, per qualsivoglia ragione, nella quale rientrano anche contatti e informazioni confidenziali, è evidente il pregiudizio per gli altri concorrenti, che non possono beneficiare di tale privilegio, in quanto idoneo a ledere la *par condicio* tra i concorrenti. Tale condotta, infatti, ben può rientrare nelle collusioni idonee a turbare la regolarità della gara.

La Corte di Cassazione, ha più volte indicato che, “ *secondo la giurisprudenza in materia, nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Fra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. si qualifica come reato di pericolo*” (Cass., Sez. 6, 10 luglio 2003 n. 37337, rie D'Amico; Sez. 6, 21 marzo 2003 n. 25705, ric. Salamone ed altri; Sez. 6, 29 aprile 1999 n. 9062, ric. Tallura; Sez. 6, 8 maggio 1998 n. 8443, ric. Misuraca ed altri; Sez. 6, 11 giugno 2003 n. 8259, ric. Faro ed

altri)... *“Nel reato previsto dall'art. 353 c.p., di pericolo, oggetto della tutela è la libertà della gara e la condotta incriminata è l'alterazione del normale svolgimento di essa attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice”* (Cass., Sez. 6, 10 luglio 2003 n. 37337, ric. D'Amico).

“Rispetto a tale alterazione deve verificarsi l'idoneità dell'azione, non richiedendosi il conseguimento dell'aggiudicazione e neppure che l'esito della gara ne risulti influenzato, per cui non ha rilievo a tal fine l'entità della turbativa, valutata in rapporto alla partecipazione alla gara di un numero notevole di imprese” (in tal senso C.Cass. sez. VI, n. 40831 del 2010).

Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che: *“ Quanto alla censura circa il giudizio di idoneità della condotta a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti,... è jus receptum nelle pronunce del giudice di legittimità, che un siffatto evento, proprio di un reato tipicamente di pericolo, si realizza non soltanto quando si impedisca lo svolgimento della gara ma anche quando se ne disturbi la regolarità e, ciò, non necessariamente nel, momento preciso in cui si svolge la gara ma anche nel complesso procedimento che porta alla stessa della quale sono protagonisti i concorrenti o addirittura fuori di essa”* (Cass. Sez. 5^a, n. 561 del 2004, Balia).

Dunque va ritenuto che qualsiasi influenza che possa alterare il risultato della gara, che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso, mini il bene protetto dalla norma, che non è soltanto la libertà di partecipazione alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, essendo a riguardo sufficiente a determinare il turbamento una qualunque compressione di libertà in rapporto all'incanto, indipendentemente dall'esaurimento di esso.

Sulla base di tali principi, si deve ritenere che quando si comunicano notizie utili per la presentazione dell'offerta, si determina una gara non improntata al gioco della concorrenza, e risulta realizzata la fattispecie criminosa dell'art. 353 c.p.

In particolare, con la condotta tenuta, il Procopio ha aumentato in maniera significativa le probabilità di aggiudicazione della gara, perché diverso sarebbe stato l'esito della stessa per STI, se tale società - tenendo conto del favore normativo riservato al redattore el progetto- si fosse associata con BONIFICA, senza conoscere in proposito il diverso orientamento della stazione appaltante.

Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 19730, sez. 6, del 2006, sul ricorso di Procopio Vincenzo avverso l'ordinanza in data 26.9.2005 del Tribunale di Torino, in materia di applicazione di misura interdittiva, ha già evidenziato che la condotta specifica contestata a Procopio è stata idonea a turbare la gara, osservando: *“... l'indagato ricevette chiare indicazioni dal Chiatante di evitare di associarsi con la società Bonifica per la partecipazione alla gara della direzione dei lavori della Variante Cossato-Valle Mosso, il che, data la natura del reato, era elemento sufficiente per ritenere la sussistenza di una turbativa d'asta, sotto il profilo della idoneità della condotta a ledere la par condicio tra i concorrenti”*.

La difesa rileva in proposito che la gara è stata poi vinta da una ATI formata da STI srl Capogruppo, AI ENGINEERING, AI STUDIO, Ing. QUARANTA, PROGEI s.r.l. in un contesto in cui l'offerta di gara era stata preparata con la collaborazione ed il contributo di tutti i soci, noti come professionisti a livello nazionale.

Richiamando la normativa pubblicistica in materia di appalti e servizi pubblici come espressa dalla disciplina di cui all'art. 17 L. 109 del 1994 ed evidenziando, in particolare, la possibilità delle imprese di associarsi temporaneamente tra di loro per la partecipazione ad appalti aventi evidenza pubblica, la difesa ritiene di poter escludere nel caso di specie l'esistenza in concreto di un turbamento, perché il criterio di aggiudicazione fissato nei bandi di gara era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 157 del 1995, *“ in base al merito tecnico, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, servizio successivo, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo”*.

Va al contrario rilevato come corretta appare la considerazione fatta dal PM, che osserva come per la formazione del giudizio della Commissione fossero stabiliti due parametri: quello relativo alle “caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche”, valutato sulla base di una relazione tecnico organizzativa “non più lunga di 25 pagg” che i concorrenti dovevano produrre, con una possibile assegnazione di punteggio massimo di 65 punti e quello relativo al “prezzo offerto”, con possibile assegnazione di un punteggio massimo di 35 punti.

Sulla base di tali previsioni non può che concordarsi con la valutazione espressa dal PM, che rileva che il giudizio tecnico era **“nettamente preponderante su quello economico” e dunque era idoneo a porre decisamente in secondo piano e a rendere poco rilevante il giudizio economico.**

Il punteggio superiore previsto per il giudizio tecnico, riguardante le capacità organizzative sul luogo dei lavori (andava infatti descritta puntualmente l'organizzazione da adottarsi, la tempistica e la successione temporale, le metodologie e le risorse umane, i tempi previsti) era decisivo, come osservato anche dallo stesso Chiatante nel suo interrogatorio del 21.3.2005 che confermava anche le spontanee dichiarazioni rese il 26.11.2004 (è stata data lettura dell'interrogatorio, per il decesso di Chiatante). Chiatante così dichiarava: *“ E' prassi che tutti i concorrenti applichino il ribasso del 99% sulla parte ribassabile dell'offerta; l'offerta economica diventa pertanto assolutamente ininfluyente ai fini del giudizio. Quindi diventa decisivo il merito tecnico; il Presidente della Commissione mi ha confermato che l'offerta del PROCOPIO era, dal punto di vista delle prestazioni offerte, dell'organizzazione, della qualità, del curriculum vitae dei professionisti che il vincitore ritiene di utilizzare per il servizio, la migliore”*.

A questo punto non v'è chi non veda come l'associazione con una società o con un'altra sia elemento assolutamente preponderante e decisivo per l'aggiudicazione della gara.

Quanto al giudizio economico, tutte i raggruppamenti hanno avuto il medesimo punteggio, e cioè 35 punti, avendo presentato offerte identiche.

L'associazione che aveva come partecipe la STI di Procopio, in assenza della mal considerata, sotto il profilo organizzativo, società BONIFICA, ottenne il massimo del punteggio tecnico e cioè 65 punti, superando di 20 punti il secondo classificato.

Deve pertanto ritenersi integrato il reato contestato.

Il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1)

La contestazione di cui al capo 1), originariamente in concorso anche con Ugo Martinat, deceduto, vede oggi imputati Giovanni Desiderio, membro del consiglio dell'agenzia Torino 2006, Walter Benedetto, responsabile della Direzione Costruzioni LTF e presidente designato della Commissione tecnica di gara PCM, Paolo Comastri, direttore generale LTF con poteri di designazione della commissione tecnica di gara, Maria Rosaria Campitelli, dirigente di Metropolitane Milanesi (MM) e Vincenzo Procopio, legale rappresentante della STI srl.

Va premesso che nel mese di ottobre 2001 è stata costituita la società LTF, nata da accordo tra lo Stato italiano e quello francese, finalizzato alla costruzione di opere della parte comune italo-francese, necessarie alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci/viaggiatori tra Torino e Lione.

LTF, con sede a Chambéry e Torino (ubicata in Galleria San Federico e con sede secondaria in via Nizza n. 4), è una società per azioni i cui azionisti sono al 50% Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Réseau Ferré de France (RFF) e opera sotto la supervisione della Commissione Intergovernativa (CIG). Tale società era, all'epoca dei fatti, presieduta dal Prefetto François Lépine ed era diretta da Paolo Comastri; Walter Benedetto era incaricato della Direzione Costruzioni.

Tra gli scopi della società possono essere evidenziati:

la realizzazione di studi preliminari e la conduzione di lavori di ricognizione della sezione internazionale, con la realizzazione delle discenderie e dei cunicoli esplorativi di Saint-Martin-de-la-Porte, La Praz, Modane e Venaus;

la proposizione ai governi dei due paesi della consistenza definitiva delle opere, la localizzazione e l'impegno finanziario previsto, le modalità di realizzazione e le diverse fasi del progetto.

Il finanziamento degli studi e dei lavori di ricognizione dovevano essere assicurati dai due paesi e dall'Unione Europea e la nomina dei funzionari italiani, quali Benedetto e Comastri, è stata effettuata fiduciarmente da RFI (rete ferroviaria italiana).

La contestazione riguarda la gara avente ad oggetto i servizi d'ingegneria e direzione lavori per la realizzazione di un tunnel in località Venaus (c.d. P.C.M.) per la discenderia di Venaus, bandita inizialmente il 5.2.2004 e conclusasi nel febbraio 2005, con aggiudicazione all'ATI di cui faceva parte la società GEODATA.

Va precisato che in relazione a tale opera vennero bandite due gare, una per i lavori, dichiarata infruttuosa nel mese di agosto 2004, e l'altra, quella di cui qui si discute, per la direzione dei lavori, c.d. P.C.M..

Si trattava di gare particolari, perché l'opera veniva effettuata sul territorio italiano, ma erano indette con procedura francese e alle quali si applicava, dunque, il diritto francese. Entrambe erano ad evidenza pubblica.

Dalle intercettazioni telefoniche disposte in questo procedimento è emerso che gli imputati si sono a vario titolo interessati della gara di appalto per la progettazione e la direzione dei lavori della discenderia di Venaus, cioè del tunnel esplorativo necessario

per effettuare i lavori preliminari alla realizzazione del tunnel ferroviario sulla linea Torino-Lione.

Giova alla comprensione dell'intera vicenda ripercorrere, in via cronologica, le tappe della procedura, inserendo, sempre cronologicamente, le trascrizioni delle parti essenziali delle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati e tra i soggetti a loro legati.

Il 21.8.2003 viene pubblicato il bando LAVORI con scadenza il 29.9.2003 per prequalifica dei concorrenti (si precisa qui, e non verrà ripetuto in seguito, che tale gara non è oggetto diretto della contestazione, che riguarda invece la gara per la direzione dei lavori - P.C.M.-, pur essendo opportuno ripercorrere in estrema sintesi anche alcune tappe di tale gara, per la migliore comprensione della vicenda).

Il 5.2.2004, viene bandito l' "Avis du Marché" (che riguarda invece, direttamente la gara di cui si discute) con termine il 2.4.2004 per la presentazione delle offerte; come si vedrà in seguito, tale bando indicava in modo errato il numero civico della stazione appaltante, 191, come emerge dalla documentazione in atti, anziché 1091. Si anticipa, per meglio chiarire la vicenda, che la gara non sarà poi vinta dall'ATI alla quale hanno partecipato Procopio, con la società STI, in associazione con MM, cioè Metropolitane Milanese, per un problema strettamente formale, in particolare l'assenza del Capitolato degli oneri tecnici, ma, come si è detto, dall'ATI alla quale partecipava la società GEODATA.

Il 17.2.2004 vi è una prima rettifica del numero di civico errato con il numero corretto, che è 1091.

Il 20.2.2004 viene pubblicata sul bollettino comunitario la rettifica, con conferma della data di scadenza del bando nel 2.4.2004, con avvisi sui quotidiani.

Il 24.2.2004 vi è la richiesta di STI a Benedetto del bando di gara e della relativa documentazione.

Il 24.3.2004 si verifica un incontro a Torino tra Benedetto, Procopio e Comastri.

Su tale incontro ha riferito Comastri nel suo interrogatorio, acquisito all'udienza del 14.4.2009.

Non sono state acquisite agli atti del dibattimento conversazioni telefoniche sul contenuto di tale colloquio, sul quale, invece, ha riferito lo stesso Comastri, come si è detto, direttore generale di LTF e membro del consiglio di amministrazione.

Lo stesso ha riferito che in ogni gara era stato consegnato ai commissari un codice etico, elaborato da De Gregorio. Sul punto ha affermato:

Il fatto che un funzionario di LTF si attivi per mettere in contatto soggetti che intendono partecipare ad una gara della società è sicuramente stigmatizzato in senso negativo dalla società.

Certamente i funzionari della società intrattengono rapporti con potenziali concorrenti, anche in quanto molti lavorano già per LTF; ovviamente dipende poi in cosa questi rapporti finiscono per sostanziarsi. Preciso che la cultura francese in materia è diversa rispetto alla nostra; spesso quando c'è un bando di gara le imprese si presentano per presentare la loro offerta, aspettando un segno di compiacimento del committente.



*Nelle nostre gare c'è poca concorrenza e quindi dobbiamo intrattenere buoni rapporti con quei soggetti che dimostrano interesse per le nostre attività.
Ovviamente in questo rapporto non rientra , in termini di correttezza, il fatto di contribuire alla determinazione di ATI.*

Sui rapporti con Procopio per la gara di Venaus ha così riferito.

In relazione all'interessamento dimostrato dall'ing. Procopio per la gara PCM di Venaus, preciso che non ho mai avuto chiamate dall'On. Martinat; mi sono solo presentato a lui una volta quando sono stato nominato direttore di LTF.

Io so che Procopio minacciò in una mail a De Gregorio di denunciare a Martinat il fatto che LTF non "tutelava" le imprese italiane.

Benedetto rendeva noto il suo rapporto con Martinat e se ne vantava in LTF.

Procopio venne a trovarmi ; l'appuntamento era stato fissato su richiesta di Benedetto; ho letto le telefonate e confermo che l'appuntamento con Procopio c'è stato.

Ci siamo visto con Procopio, nell'ufficio di LTF, in presenza di Benedetto. Procopio disse che aveva intenzione di creare un raggruppamento importante, avendo come partner MM spa. Io mi sono compiaciuto della presenza di MM spa, essendo una società importante. Ci siamo incontrati il 24.3.2004, nel pomeriggio.

Procopio ha ritenuto di avere un avallo per MM spa; MM spa non sapeva ancora della gara.

Io non ho consigliato in alcun modo a Procopio di allearsi con MM spa; io avevo capito che lui era già in contatto con MM spa.

Per quanto riguarda il discorso della proroga, preciso che si tratta di una procedura aperta, senza prequalifica. La procedura di proroga per noi non è proceduralizzata.

Il PM contesta il contenuto della telefonata 2874 del 25.4.03

Preciso che la proroga sarebbe stata concessa a tutti. Erano le prime gare "italiane" che facevamo; con De Gregorio avevamo la preoccupazione sulla possibilità della risposta sugli aspetti formali della gara.

De Gregorio aveva all'epoca tre gare in corso; aveva inoltre il contenzioso di Modane, terminato poi con la rescissione del contratto; De Gregorio era quindi in crisi sui tempi di risposta alle domande.

Produco copia della mail inviata in data 7.4.2004 da De Gregorio. La proroga è stata concessa in quanto occorreva fornire risposte a domande presentate da imprese, come da lettera che esibisco. Inoltre De Gregorio mi portò a conoscenza della mail avuta da Procopio.

Rilevo inoltre che una serie di società avevano richiesto in ritardo la documentazione e quindi presentare le offerte e così abbiamo deciso di concedere la proroga.

Io non ho avuto da Procopio alcuna richiesta di proroga del termine; fu Benedetto che mi disse che una proroga, laddove concessa, sarebbe venuta incontro anche alle esigenze del raggruppamento di Procopio; non c'è dubbio che Benedetto ci teneva all'offerta di Procopio.



Prendo atto che Benedetto avrebbe detto a Procopio che l'idea di associare STI con MM sarebbe stata mia. Non è assolutamente vero.

Sul ruolo del commissario Adolfo Colombo ha precisato.

In effetti Colombo, che era il presidente della società italiana gallerie- dimostrò la sua disponibilità in tal senso; fu nominato presidente della commissione tecnica per l'aggiudicazione dei lavori del cunicolo esplorativo di Venaus.

E' vero che ho manifestato il mio disappunto a Benedetto per il fatto che è stato necessario ripetere la gara in oggetto; ciò avrebbe comportato un grave ritardo

L'obiezione di Colombo avente ad oggetto il fatto che l'offerta tecnica non poteva essere sottoposta a condizione e che quindi l'aggiudicazione a CMC avrebbe potuto dare luogo a ricorsi potenzialmente fondati da parte di altri concorrenti era certamente fondata; ciò anche in quanto il nostro legale Dal Farra di Parigi manifestò una intenzione in tal senso e quindi la gara fu ripetuta e aggiudicata ancora a CMC.

In realtà anche le altre offerte erano, anche se in modo diverso condizionate; se la seconda offerta fosse stata perfetta avremmo dovuto aggiudicare alla seconda offerta. Non mi sono dato una spiegazione sul motivo per cui sono state indicate le condizioni.

A domanda della difesa

In relazione al verbale della commissione finanziaria del 1.7.2004 riguardante anche il congelamento della aggiudicazione della gara di PCM Venaus, preciso che a seguito delle difficoltà di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, in quella sede si decise di sospendere la gara del PCM; le offerte avevano validità sei mesi ed a tutti concorrenti fu richiesto di confermare l'offerta per ulteriori 6 mesi, in modo da consentire l'aggiudicazione alle condizioni iniziali.

Per invalidare la gara, sarebbe bastata la non conferma di uno degli offerenti, cosa che non è avvenuta.

Io sapevo che Procopio era stato escluso per un fatto formale dopo le valutazioni tecniche; se avessi voluto favorirlo non avremmo dato la possibilità di confermare le offerte ma avremmo annullato la gara.

Da tale interrogatorio si ricavano alcune circostanze molto importanti: in particolare emerge che il 24.3.2004 Procopio e Comastri si sono incontrati; era presente anche Benedetto, e Procopio disse che intendeva associarsi in ATI con M.M.

Comastri ha ammesso di essersi compiaciuto di tale associazione ed ha chiarito che Procopio aveva inteso questo suo compiacimento come un avallo per M.M., che non sapeva ancora essere interessata alla gara. Dunque Comastri, pur formalmente negando la propria responsabilità nel fatto addebitato, ha fornito dati di fatto che contraddicono tale assunto ed ha egli stesso offerto una valutazione della propria condotta che conferma l'impianto accusatorio, allorché ha ammesso che qualunque contributo volto a suggerire la costituzione di un'associazione di imprese era in contrasto con le regole deontologiche che i funzionari di LTF preposti alla procedura di gara erano tenuti ad osservare.



Parte importante dell'interrogatorio per la valutazione della vicenda in esame è quella dalla quale emerge che Procopio si vantava in LTF dei suoi rapporti con Martinat.

Il Comastri ha confermato che Benedetto gli aveva detto che una proroga sarebbe certamente venuta incontro alle esigenze del raggruppamento di Procopio, e che Benedetto aveva interesse per l'offerta di Procopio.

La condotta tenuta da Comastri e da Benedetto è del tutto assimilabile a quella già descritta relativamente al capo 3) ed è tale, per le stesse ragioni, da configurare una condotta di turbativa, ai sensi dell'art. 353 cp.

E' indubbio, infatti, sulla base delle stesse dichiarazioni di Comastri, che nell'incontro si parlò circa l'opportunità per la STI di Procopio di associarsi con MM; Procopio, analogamente alla condotta tenuta relativamente alla società Bonifica, era sicuramente intenzionato ad apprendere quale fosse il gradimento dei responsabili di LTF circa la società con la quale intendeva associarsi.

E' altresì indubbio che egli abbia percepito un gradimento sulla società MM, proveniente da soggetto che riveste un ruolo fondamentale nella procedura e dunque assai autorevole.

Come si è detto, tale evenienza costituisce un evidente vantaggio per il soggetto che intende partecipare ad una gara, vantaggio che lo mette in una posizione nettamente diversa rispetto agli altri concorrenti che non possono vantare analoghe opportunità e conoscenze e che dunque mina la "par condicio" dei concorrenti.

La condotta è dunque di per se sola idonea ad integrare il reato di cui all'art. 353 c.p., per le considerazioni già svolte relativamente al capo 3).

A ciò va anche aggiunto l'ulteriore succedersi degli eventi, relativamente alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte, di cui parla Benedetto con Comastri e che ha un significativo riscontro anche nella tempistica degli eventi.

Infatti, non può essere trascurato che il giorno stesso dell'incontro tra Procopio e Comastri – la data si ricava dall'inserzione sul Corriere della Sera, in atti - viene inviata al Bollettino ufficiale una nuova rettifica, avente ad oggetto proprio la proroga del termine di presentazione delle offerte, ora indicato nel 14.4.2004 (che peraltro riporta nuovamente l'indicazione errata del numero civico della stazione appaltante, nuovamente indicato in 191); di particolare rilievo la circostanza che non risulta alcuna giustificazione formale per la proroga.

Il 25.3.2004 tramite lettera anticipata a mezzo fax alle imprese viene comunicata la proroga, con l'indicazione che è stato recentemente fatto pervenire il Dossier de Consultation des Entreprises (il regolamento di Consultazione) e si informano le imprese della proroga (tale documento è inserito negli atti della rogatoria).

Il 26.3.2004 viene pubblicato sul Sole 24 ore e sul Corriere della Sera l'avviso della proroga al 14.4.2004, con l'indirizzo questa volta corretto (documento in atti).

A questo punto si inseriscono alcune conversazioni di grande interesse per la comprensione della vicenda.

In particolare, Procopio telefona al presidente di M.M., Burchi, affermando di aver parlato con Campitelli, e spera di aver spiegato tutto; dice che per lui è una cosa

importante e che si fida soltanto di lui. La conversazione, in particolare, rende incontestabile il fatto che, ancora il 5.4.2004, la definizione dell'offerta era in itinere e dimostra, quindi, che certamente entro il 2.4.2004 non avrebbe potuto essere presentata.

Telefonata nr. 3410 del 05/04/2004 delle ore 10.08 in partenza dall'utenza telefonica nr. 348-2712130 in uso a Vincenzo Procopio e in arrivo sull'utenza telefonica 335-7300986 in uso a Giulio Burchi e intestata alla Metropolitana Milanese Spa

GIULIO Pronto?
ENZO Enzo Procopio.
GIULIO Pronto?
ENZO Sono Enzo Procopio..
GIULIO Ah, ciao. Dimmi..
ENZO Ciao. Ti disturbo?
GIULIO Eh.. sono in macchina, non ho l'auricolare, devo tenere l'altoparlante, perchè ho perso..
ENZO Ho capi.. ah, ho capito, ho capito.. Senti.. ehm.. ho parlato con Maria Rosaria stamattina, lei ti aveva accennato a quel discorso.. di.. di.. della gara..?
GIULIO Sì.
ENZO Eh. Eh.. niente.. io le avevo chiesto che mi interessava fare il capogruppo, lei mi dice che non è possibile.
GIULIO Sì.
ENZO Eh.. eh.. senti, ma per le quote non è che puoi.. uh.. io mi fido.
GIULIO No, no.. ci fidiamo..
ENZO perchè..
GIULIO tutti ci fidiamo..
ENZO no, perchè.. eh.. io spero che ti abbia spiegato tutto..
GIULIO io la ved..
ENZO per me..
GIULIO no, non mi ha spiegato niente di preciso,
ENZO eh..
GIULIO perchè mi ha solo *[breve interruzione sulla linea]* per telefono. Però la vedo.. c'ho.. c'ho assemblea stamattina dei soci, la vedo oggi pomeriggio..
ENZO uh.. per me questa era una cosa molto importante e, comunque, gli ho detto - fai le tue verifiche e poi capisci perchè -. Però, voglio dire, già che.. comunque a livello di quote ci ragioniamo..
GIULIO va bene..
ENZO eh.. uh.. di.. di.. dimmi? Mi fai dire qualcosa?
GIULIO Sì, sì, adesso la vedo..
ENZO Giulio, io.. io mi fido solo di te e basta, eh? Tanto per parlarci chiaro.
GIULIO Va bene, ne parliamo..
ENZO Okay?
GIULIO Okay..
ENZO va bene..
GIULIO ciao.

ENZO ti ringrazio. Ciao, ciao.
GIULIO Ciao.

In data 7.4.2004 vengono nominati i membri della commissione con allegate le regole alle quali devono attenersi (documento in atti: si tratta di regole assai rigide, che impongono, come ovvio, un ferreo dovere di riservatezza).

Lo stesso giorno viene inviata una lettera raccomandata, anticipata via fax ai candidati che risultavano al momento, con il nuovo regolamento di consultazione; si tratta di comunicazione di modifiche minori a DCE e la lettera risponde ai quesiti che erano stati presentati.

Tempestivamente, appena nominato, Benedetto, presidente della commissione tecnica, con il provvedimento appena menzionato, firmato del Direttore Generale Paolo Comastri (documento agli atti) per la gara di cui si discute, il 7.4.2004 telefona a Procopio dalla stazione di Parigi per sapere se ha "bisogno di qualcosa"; dal tenore della telefonata si comprende che Procopio nella mattinata aveva cercato di parlare con Benedetto; i due si accordano affinché la figlia di Procopio o Corona si rechina da Benedetto per chiedere "qualcosa", con l'utilizzo di espressioni allusive e volutamente laconiche: si comprende che il soggetto che dovrà partecipare all'incontro dovrà essere persona di fiducia, perché Procopio chiede a Benedetto se preferisca la figlia o il Corona.

Dalla telefonata successiva emerge che al colloquio con Benedetto si è recato in effetti Corona, che poi verrà contattato dal Procopio nella medesima giornata per il resoconto.

✓ Anche in questo caso, il tono della conversazione è sapientemente allusivo e il Procopio, opportunamente, blocca il Corona sul contenuto delle informazioni acquisite.

Telefonata nr. 3557 del 07/04/2004 delle ore 12.19 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6427788 in uso a Walter Benedetto e in arrivo sull'utenza nr. 348-2712130 in uso a Vincenzo Procopio e intestata a S.T.I. Srl

ENZO Pronto?
WALTER Enzo? E' Walter.. ciao.
ENZO Uh! Ciao Walter..
WALTER Sono in stazione qui a Charles De Gaulle, allora ho detto lo chiamo..
ENZO [ride]
WALTER se ha bisogno di qualcosa..
ENZO Eh, ma difatti, ti avevo cercato stamattina perchè volevo chiedere..
 uh.. avevo chiede.. bisogno di chiederti qualcosa.. Eh.. tu.. tu quando
 rientri?
WALTER Io sono a Torino solo domani..
ENZO Solo domani..
WALTER fin verso le quattro e basta.
ENZO Senti, domani mattina.. domani mattina ci sei?
WALTER Sì, sì, sì, sì, sì..

ENZO Senti.. se dovessi mandare mia figlia a chiederti qualcosa? Perché io vado via stasera..

WALTER volentieri..

ENZO Eh..

WALTER volentieri mandamela pure, nessun problema..

ENZO uh.. oppure ti man.. oppure ti mando Pietro Corona, o preferisci mia figlia?

WALTER eh.. senti per me..

ENZO sì..

WALTER chi.. chi vuol venire..

ENZO okay..

WALTER io lo.. lo ricevo volentieri..

ENZO okay..

WALTER datemi uno squillo sul cellulare..

ENZO okay.. okay.. sì.. allora ti faccio cercare io.

WALTER Va bene..

ENZO Okay.. ti ringrazio molto.

WALTER Stammi bene. Ciao, ciao.

ENZO Ciao.

Telefonata nr. 3635 del 08/04/2004 delle ore 19.05 in partenza dall'utenza nr. 348-2712130 intestata alla S.T.I. Spa e in uso a Procopio Vincenzo e in arrivo sull'utenza nr. 335-5204668 intestata allo Studio Corona ed in uso a Corona Pietro

PIETRO Pronto?

VINCENZO Pronto!

PIETRO Eh sì.. tu con le cavalle, cosa stai facendo?

VINCENZO Affancu.. Eh!

PIETRO Cosa vaffanculo? Dai..

VINCENZO Niente.. mi sciacquo la vista, cosa vuoi che faccia? Montare non posso montare, nessun tipo di.. nessun modo.. e quindi mi sciacquo la vista, guardo e..

PIETRO E com'è? Com'è il puledrino?

VINCENZO Bellissimo, bellissimo..

PIETRO Eh.. cos'è un sauro, cos'è?

VINCENZO No, no, no.. è un nuovo co.. un baio.

PIETRO Ah, è un baio..

VINCENZO baio, baio..

PIETRO bravo, bravo, vedi..?

VINCENZO eh..

PIETRO Ho visto oggi.. ero in agenzia.. ho visto la tua fotografia in mezzo ai tonni..

VINCENZO [ride]

PIETRO si stava discutendo..

VINCENZO sei anda.. sei andato lì da coso?

PIETRO che fra tonni e cavalli..
 VINCENZO eh..
 PIETRO *[ride]* senti, ho..
 VINCENZO oggi ho fatto incazzare Mecchini..
 PIETRO sì, lo so, perchè non gli pa..
 VINCENZO te lo di.. sei anda..? All'LTf sei andato?
 PIETRO Sì..
 VINCENZO Ah..
 PIETRO tutto a po.. tutto a posto..
 VINCENZO okay. Senti, ma 'sta relazione
 PIETRO di..
 VINCENZO riusciamo a farla? Sì..
 PIETRO la relazione dovrebbe finirla, Ciravegna. Adesso l'ho sentito ieri. L'ho
 sentito prima..
 VINCENZO *[voci sovrapposte]* eh.. mi ha detto di dargli un'occhiata anche tu, eh..
 PIETRO eh, lo so, gli ho detto di mandarmela già giù per e-mail domani
 mattina, quello che ha fatto,
 VINCENZO eh..
 PIETRO che iniziamo a leggerla..
 VINCENZO vedi un po'..
 PIETRO e poi la chiuderemo.. la chiuderemo
 VINCENZO uh..
 PIETRO martedì mattina qui.. qui..
 VINCENZO eh..
 PIETRO poi all'ora di pranzo vado a Milano, chiudiamo tutto Milano..
 VINCENZO eh..
 PIETRO torno indietro martedì sera.. e poi mercoledì mattina.. eh.. se viene
 qualcuno, o da solo, vado a Chambery.
 VINCENZO Se.. lì, da quello lì, ti serviva qualche altra informazione, se ci serviva
 qualcosa, ce la davano, eh, qualche indicazione..
 PIETRO **bah, io gli ho chiesto quello che.. che ci eravamo detti, ed è stato
 preciso.**
 VINCENZO Uh..
 PIETRO **Eh.. sull'offerta economica mi.. mi ha detto quello che.. che
 doveva dirmi, nel senso che lì**
 VINCENZO okay, va bene..
 PIETRO è stata fatta su.. sulla parcella e, quindi..
 VINCENZO eh..
 PIETRO e quindi bisogna seguire la parcella..
 VINCENZO okay..
 PIETRO con quello che abbiám fatto, poi da lì..
 VINCENZO okay..
 PIETRO tutti i ragionamenti sono.. sono validi..
 VINCENZO va bene, va bene, va bene.. okay.

...omissis...

All'udienza del 14.12.2009 è stato escusso in qualità di testimone Pietro Corona (amministratore unico dello studio Corona, società di ingegneria che si occupa di progettazione infrastrutture) che, oltre a dichiarare di conoscere Procopio da molto tempo, per aver collaborato con lui ai lavori per l'autostrada del Frejus, ha affermato che Procopio gli aveva chiesto di partecipare in ATI per la gara per la direzione dei lavori di VENAUS, in qualità di direttore operativo per le strutture, spiegando di avere fatto ingresso quando MM faceva già parte dell'ATI.

Procopio gli aveva detto che i tempi erano stretti e forse non ce l'avrebbero fatta a presentare la relazione, ma in seguito lo aveva informato che era stata concessa una proroga di 15 giorni.

Corona ha ammesso di essersi recato una volta in Galleria S. Federico presso LTF per chiedere chiarimenti su come preparare l'offerta economica: ha spiegato di aver chiesto se la stessa dovesse essere effettuata sulla base della tariffa professionale italiana o sulla base delle ore di lavoro.

Egli ha confermato di aver parlato con l'ing. Benedetto, del quale aveva compreso il ruolo di rilievo, pur affermando di non sapere quale. Egli aveva parlato di ciò con Procopio e, pur non ricordando precisamente, non ha escluso che appuntamento l'avesse preso l'ufficio di Procopio.

La relazione tecnica era stata poi preparata da Procopio, ed egli l'aveva portata a Milano per farla visionare ai funzionari di MM e poi, in busta chiusa, a Chambéry entro la scadenza del termine prorogato.

- ✓ Benedetto gli aveva spiegato che il calcolo andava effettuato ore-uomo, circostanza della quale egli era però già a conoscenza, per aver partecipato ad altre gare internazionali.

Ha negato di essere stato a conoscenza del fatto che Benedetto, proprio il giorno prima del colloquio, era stato nominato presidente della Commissione LTF per quella gara ed ha negato di aver parlato con Comastri, direttore generale di LTF.

L'ulteriore vicenda appena descritta, ricostruibile in parte attraverso le conversazioni telefoniche indicate ed in parte attraverso le dichiarazioni del Corona, costituisce un ulteriore importante tassello per la ricostruzione dell'intera vicenda e si pone come ulteriore elemento di turbativa: infatti è evidente che l'ATI M.M. s.p.a e STI. Srl partecipa alla gara presentando una relazione elaborata con il contributo del Presidente della Commissione Tecnica di gara. E' assai singolare, infatti, che il Procopio, attraverso il Corona, assuma informazioni su dati tecnici relativi alla presentazione dell'offerta, contattando Benedetto immediatamente dopo la sua nomina, della quale è informato in diretta. Sicuramente tale condotta non è affatto conforme al codice etico cui i membri della commissione dovevano attenersi.

La condotta del Benedetto, che ha pacificamente partecipato e dato suggerimenti di carattere tecnico circa la partecipazione alla gara, come si evince dalle telefonate indicate, dalla quali risulta che Procopio si rivolge a tale importante persona e che la stessa offre il suo incondizionato aiuto mettendosi a disposizione per parlare sia con la



figlia sia con il Corona, riveste particolare gravità nel quadro degli eventi descritti e integra appieno la condotta di cui all'art. 353 cp.

Le informazioni sono su un punto essenziale, riguardando proprio l'offerta del prezzo. E le risposte sono certamente fondamentali come si evince dalla parte della telefonata tra Procopio e Corona, che riferisce a Procopio, con linguaggio finalizzato ad essere compreso solo dagli stessi interlocutori, volutamente allusivo, di aver chiesto "ciò che si erano detti". D'altronde lo stesso Corona è certo sulla totale disponibilità del Benedetto nel fornire informazioni (*Se.. lì, da quello lì, ti serviva qualche altra informazione, se ci serviva qualcosa, ce la davano, eh, qualche indicazione..*).

Sul punto non può non essere rilevato che i contatti tra i concorrenti alla gara ed i commissari, su punti essenziali, quali il contenuto dell'offerta, sono certamente tali da minare la par condicio tra i partecipanti alla gara, posto che non tutti possono vantare le conoscenze del Procopio, avere appuntamenti riservati con i membri della commissione e parlare con gli stessi del contenuto dell'offerta, avendo l'opportunità di ricevere preziose informazioni ed orientamenti.

Il 13.4.2004 viene inviato un fax alle 11 imprese che avevano manifestato interesse, chiedendo copia del DCE (anche a STI e a MM separatamente) per segnalare l'indirizzo corretto.

Il 14.4.2004 vengono presentate sei offerte e vi è l'immediata apertura delle buste alla presenza di Benedetto e De Gregorio, che dà atto delle rettifiche.

Il 15.4.2004 viene inviata una mail da De Gregorio a Comastri e Benedetto. Lo stesso giorno Campitelli telefona a Brunello.

Si tratta della telefonata 318 de 15/4/2004 relativa all'utenza 3355816486 in uso a Maria Rosaria Campitelli, nella quale la stessa parla con un certo Brunello, che le comunica che Adolfo Colombo sarà presidente di commissione per una gara a Chambéry; il Colombo è certamente stato il Presidente della Commissione tecnica di aggiudicazione del "Cunicolo esplorativo di Venaus" della linea ferroviaria AC/AV- Lyon -Turin per conto della Ltf s.a. , ed è già stato Direttore Generale della MM fino al 2000.

Ciò emerge dalla documentazione in atti ed è stato confermato anche da Comastri nell'interrogatorio.

Dunque, sulla base del curriculum del Colombo, l' associazione in ATI con MM sembrava rivestire una apparente convenienza, cosa che poi non è stata, per quanto risulta anche dalle dichiarazioni dibattimentali di Giulio Burchi, Presidente ed amministrare delegato MM spa all'epoca dei fatti, che ha chiarito che lo stesso era stato licenziato come direttore generale di MM spa.

Importante per chiarire la vicenda ed i ruoli dei vari soggetti è anche la telefonata del 26.4.2004, effettuata in periodo significativo, in quanto di poco posteriore rispetto al deposito delle domande di gara.

Nella stessa il Procopio viene indicato come il cassiere di Martinat, con dunque una considerazione sull'importanza delle sue conoscenze e sul ruolo importante che dunque poteva rivestire associarsi con lui. Dunque, il legame ed il favore di cui godeva Procopio da parte di Martinat, può ritenersi, alla luce di questa conversazione, un fatto noto nell'ambiente.

Telefonata nr. 1087 del 26/04/2004 delle ore 17.53 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-5816486 in uso a Campitelli Maria Rosaria e intestata alla Metropolitana Milanese Spa e in arrivo sull'utenza nr. 335-7300986 in uso a Burchi Giulio e intestata alla Metropolitana Milanese Spa

GIULIO Eccoci qua..
M.ROSARIA Giulio!
GIULIO Sono a Torino.
M.ROSARIA mi sen.. sei a Torino..
GIULIO Sì. Pensa te.. mi ha detto la Satti, che è stata obbligata a dare a Procopio un collaudo da 240 miliardi per l'acquisto dei treni. Ti rendi conto?
M.ROSARIA Ma dai?! Eh.. eh, ma questo fa parte..
GIULIO E' il cassiere di Martinat.. *[ride]*
M.ROSARIA Ma questo fa parte del quadro che ci siamo sempre detti..
GIULIO Sì. Lui è il cassiere di.. questo è il fatto..
M.ROSARIA Eh!
GIULIO Proprio..
M.ROSARIA C'è poco da fare..
GIULIO Man bassa..
M.ROSARIA C'è poco da fare..
GIULIO Che novità ci sono?
M.ROSARIA Nessuna, al momento. Sono in riunione con l'ingegner Marcionelli, che ti saluta..
GIULIO uh.. aspetta un attimo che ti saluto.. ti chiamo dopo.
M.ROSARIA Sì.

Significativa sui rapporti tra le persone e sull'importanza di determinati legami è anche la seguente telefonata, di pochi giorni successiva, nella quale Campitelli invita Procopio a prendere contatto con una persona, della quale non rivela il nome, ma che può ritenersi certamente Martinat, che lavora tra Roma e Torino; sul fatto che la persona di cui si parla e che non si nomina sia Martinat non vi sono dubbi, in considerazione di quanto emerge da altre telefonate, in particolare quelle n. 1426,1432,4743,4761 – tra Procopio e Martinat, dalle quali risulta che il viceministro dopo il 30.4.2004 era a Torino e che Procopio aveva cercato di contattarlo.

Telefonata nr. 4714 del 29/04/2004 delle ore 14.38 in arrivo sull'utenza telefonica nr. 348-2712130 intestata alla S.T.I. Spa ed in uso a Procopio Vincenzo e in partenza dall'utenza nr. 335-5816486 intestato alla Metropolitana Milanese Spa ed in uso a Campitelli Maria Rosaria

ENZO Pronto?
M.ROSARIA Ciao Enzo, Maria Rosaria.
ENZO Oh... ciao.
M.ROSARIA Come stai?



ENZO Bene, e tu?
 M.ROSARIA Bene, dove sei?
 ENZO Sono in ufficio a Torino.
 M.ROSARIA A Torino, senti.. no news?
 ENZO *[breve pausa]* Pronto?
 M.ROSARIA Nessuna novità?
 ENZO No... no.. tu hai qualcosa?
 M.ROSARIA No.
 ENZO Eh.. io volevo chiedere, volevo andarmi ad informare.
 M.ROSARIA Io.. beh.. ma lo devi fare domani, perchè io avevo chiesto domani un appuntamento a Roma..
 ENZO uh.. uh..
 M.ROSARIA e mi hanno detto - no sono a Torino.. -..
 ENZO ah..
 M.ROSARIA questa settimana resto a Torino..
 ENZO uh.. uh..
 M.ROSARIA e quindi.. lo potrei.. se tu sei a Torino, fallo tu.
 ENZO Sì.. sì.. sì.. sì.. sì.
 M.ROSARIA Eh?
 ENZO Ci penso io. Ci penso io.. ci penso io..
 M.ROSARIA Eh... perchè ho la sensazione che questa cosa va seguita, sai?
 ENZO Sì.. sì.. sì.. sì.. sì. Okay.
 M.ROSARIA Eh? Va bene?
 ENZO Okay, okay, d'accordo, ti informo.
 M.ROSARIA Grazie, ciao.
 ENZO Ciao, ciao.

Il 30.4.2004, PROCOPIO chiede a BENEDETTO notizie sul procedimento e sui lavori delle commissioni aggiudicatrici.

Telefonata nr. 4769 del 30/04/2004 delle ore 16.18 in partenza dall'utenza nr. 348-2712130 intestata alla S.T.I. Spa e in uso a Procopio Vincenzo, e in arrivo sull'utenza nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter

WALTER Pronto?
 ENZO Enzo Procopio.
 WALTER Ciao, dimmi.
 ENZO Ti.. ti richiamo, ti disturbo? No. Volevo sapere se c'era qualche..
 WALTER no, dimmi pure, puoi parlare. Posso..
 ENZO qualche notizia..
 WALTER come..? Qualche notizia... niente stiamo esaminando, siamo in fase di pre-qualifica.
 ENZO Ah, ho capito, ho capito..
 WALTER eh, eh.. siamo in fase di pre-qualifica,
 ENZO ho capito..
 WALTER quindi tutto lì, per cui..
 ENZO okay..

WALTER diciamo così che.. credo..
 ENZO ah, ma quindi.. quindi ci se solo.. quindi..
 WALTER ci sono tre fasi, la commissione di pre-qualifica dei documenti,
 diciamo così, poi c'è la commissione tecnica..
 ENZO ah, ho capito..
 WALTER e poi c'è la commissione amministrativa..
 ENZO ho capito..
 WALTER stiamo esaminando i documenti, martedì decidiamo chi è ammissibile e
 chi no..
 ENZO ho capito, ho capito..
 WALTER e.. questo è quanto..
 ENZO Va bene, okay..
 WALTER okay?
 ENZO d'accordo..
 WALTER stammi bene.. ciao.
 ENZO ciao, ciao.

Anche da questa telefonata emergono i rapporti preferenziali tra Procopio e Benedetto, in violazione della par condicio dei concorrenti.

E' importante a questo punto rilevare che esattamente negli stessi giorni e durante la procedura per l'aggiudicazione della gara, viene effettuato un versamento di denaro al partito AN, che getta un'ombra sinistra e consente di chiarire meglio la vicenda ed i rapporti tra i soggetti.

Il versamento è effettuato attraverso Procopio, è destinato alla Segreteria del Vice Ministro Martinat ed è volto a finanziare il partito politico Alleanza Nazionale, al quale appartiene Martinat.

Il dr. Calvani, che appartiene alla segreteria di Martinat, chiede a Procopio i dati relativi alla partita Iva e la ragione sociale della persona di Castelnuovo Don Bosco che ha disposto il bonifico al partito.

Dalle telefonate si ricava che Procopio comunica alla sua segretaria Tata Alma di essere stato contattato dal Ministero per la carenza sul bonifico del Casalegno (si riferisce al versamento che gli aveva fatto Casalegno a Castelnuovo) dei dati relativi alla ragione sociale, alla partita IVA e all'indirizzo.

Queste le telefonate dalle quali emerge quanto indicato.

Telefonata nr. 5109 del 07/05/2004 delle ore 11.33 in arrivo sull'utenza telefonica nr. 348-2712130 intestata alla S.T.I. Srl e in uso a Procopio Vincenzo, e in partenza dall'utenza nr. 06-44267314 del Ministero delle Infrastrutture e in uso a Calvani Alfredo

VINCENZO Pronto?
 SEGRET. Ingegnere Procopio?
 VINCENZO Sì.
 SEGRET. Buongiorno. La segretaria del ministro Martinat, le passo il dottor Calvani.
 VINCENZO Sì.
 [musica di attesa in sottofondo]

ALFREDO Pronto?
 VINCENZO Sì, Alfredo..
 ALFREDO Come stai?
 VINCENZO Bene, e tu?
 ALFREDO Non c'è malaccio, senti, ti disturbo per una sciocchezza, si tratta di questo.. Eh.. come gruppo, cioè aspetta, più che come gruppo era come.. eh.. aspetta devo vedere.. Castelnuovo Don Bosco..
 VINCENZO sì..
 ALFREDO era arrivato un bonifico..
 VINCENZO uh.. uh..
 ALFREDO mi serviva l'indirizzo e con la partita IVA o il codice fiscale.. insomma la partita.. quello che è..
 VINCENZO Eh.. Eh..
 ALFREDO Cioè.. mi hanno chiesto dal partito.. capito?
 VINCENZO Ho capito.
 ALFREDO Eh.. quindi mi servirebbero questi due dati, l'indirizzo dell'ente che fa.. che dispone..
 VINCENZO sì..
 ALFREDO il bonifico e anche i dati fiscali..
 VINCENZO i dati fiscali... okay. Te li faccio avere.
 ALFREDO Benissimo.
 VINCENZO Te li faccio avere quanto prima, okay, ti mando solo un fax.
 ALFREDO Sì, un fax e mi ci metti solo questi due dati.
 VINCENZO Okay, va bene, d'accordo. Salve. Ciao.
 ALFREDO Ciao.

Telefonata nr. 5111 del 07/05/2004 delle ore 12.17 in partenza dall'utenza nr. 348-2712130 intestata alla S.T.I. srl e in uso a Procopio Vincenzo e in arrivo sull'utenza nr. 011-5566444 intestata alla S.T.I. srl

ELISA Studio tecnico, buongiorno..
 VINCENZO Elisa, sono io..
 ELISA Sì, gliela passo.
 VINCENZO Alma, sì..
 ALMA *[rivolta a terza persona: "No, metti il nome.. metti il nome.."]*
 Pronto?
 VINCENZO Alma?
 ALMA Sì, mi dica..
 VINCENZO Senta.. di quel versamento che mi aveva fatto Casalegno..
 ALMA sì..
 VINCENZO per Roma, no..?
 ALMA Sì.. sì..
 VINCENZO e mi han chiamato che vogliono sapere la ragione sociale.. il nome della soc.. eh.. da lei che ha fatto..
 ALMA sì..
 VINCENZO perchè sul coso.. sul.. su quella copia del bonifico non c'era.
 ALMA Sì.. sì, c'era. Strano, cioè.. chi lo emette c'è scritto chi..
 VINCENZO Eh.. quello di.. lui.. è stato fatto a Castelnuovo, no?

ALMA Eh.. devo guardare un attimo.. tra l'altro ce l'ha lei le ricevute. Devo chiamarlo.

VINCENZO Ce le ho io?

ALMA Non se l'era portate via lei?

VINCENZO Ma.. eh.. non avevamo tenuto una copia.. no? Solo quella avevamo?

ALMA No.. no.. ce l'abbiamo una copia.. sì che ce l'abbiamo.. sì, ce l'abbiamo.. okay..

VINCENZO Perchè me l'han chiesto, dice, per quelle cose.. credo che l'abbia fatte a Castelnuovo, perchè m'han detto, mi hanno telefonato dal.. dal Ministero.

ALMA Ah.. eh.. controllo un attimo, poi devo dirglielo a lei?

VINCENZO No, dobbiamo.. devo poi mandarglielo a dire.. eh..

ALMA Loro vogliono sapere a chi devono intestare la ricevuta, in poche parole.. giusto?

VINCENZO Eh, sì.. Han bisogno.. han bisogno.. loro mi hanno detto che vogliono sapere gli estremi.. la.. la.. la.. società che ha fatto, indirizzo e partita IVA..

ALMA e partita IVA.. sì.. i dati, in poche parole..

VINCENZO okay..

ALMA senta, l'ha cercata Di Donna, mi stanno dicendo.

VINCENZO Ah..

ALMA Un'altra cosa, prima..

VINCENZO sì..

ALMA posso disdire tutto del viaggio?

VINCENZO In Ucraina, niente.

ALMA Niente. Quindi annullo tutto.

VINCENZO sì, sì.. tutto, tutto.

ALMA D'accordo.

VINCENZO Okay, va bene.

ALMA Le faccio sapere. Arrivederci.

VINCENZO D'accordo. Arrivederci.

Telefonata nr. 5116 del 07/05/2004 delle ore 12.47 in arrivo sull'utenza nr. 348-2712130 intestata alla S.T.I. Srl e in uso a Procopio Vincenzo, e in partenza dall'utenza nr. 011-5566411 intestata alla S.T.I. Srl

VINCENZO Pronto?

ALMA Ingegnere..?

VINCENZO Sì..

ALMA adesso che ho i dati cosa devo fare?

VINCENZO Eh.. aspetti.. allora prenda.. eh.. [breve pausa] li abbiamo scritti per bene su un foglio in stampatello, sì, a mano?

ALMA Sì, al massimo glielo riscrivo meglio.

VINCENZO Sì, riscriva meglio..

ALMA Uh..

VINCENZO aspetti eh.. [breve pausa] pronto..?

ALMA sì..

VINCENZO si scriva questo numero..
 ALMA sì..
 VINCENZO 06..
 ALMA Sì..
 VINCENZO 4 4..
 ALMA sì..
 VINCENZO 2 6..
 ALMA sì..
 VINCENZO 7 4..
 ALMA sì..
 VINCENZO 0 2..
 ALMA sì..
 VINCENZO E' la segreteria del Ministro Martinat, di Roma..
 ALMA sì..
 VINCENZO lei chiama e dice - sono la segretaria dell'ingegner Procopio, devo mandare dei dati al Dottor Calvani, mi date un numero di fax.. -..
 ALMA okay..
 VINCENZO e poi sul fax lo manda all'attenzione del Dottor Calvani.
 ALMA Sì, sì, Calvani..
 VINCENZO okay, tanto lo conosce..
 ALMA okay.
 VINCENZO Okay? Va bene?
 ALMA D'accordo.
 VINCENZO Grazie.
 ALMA Prego. Arrivederci. Salve.

Risulta in atti la prova del fatto che il 19.3.2004 Casalegno effettuò un bonifico dell'importo di 23.000 euro a favore di Alleanza Nazionale.

La relativa ricevuta venne poi inviata via fax alla STI, dove fu poi sequestrata, come emerge anche dalla deposizione di Tata Alma, che ha anche confermato che tale versamento venne effettuato dal Casalegno su indicazione del Procopio (cfr. p.89 del verbale di trascrizione dell'udienza del 26.10.2009). La segretaria ha anche confermato l'esistenza di bonifici da Procopio a Alleanza Nazionale (che peraltro risultano anche dalla documentazione prodotta dal PM).

Claudio Casalegno, nell'interrogatorio del 3.2.2005, prodotto sull'accordo delle parti all'udienza del 26.10.2009, ha confermato di aver fatto il versamento su richiesta del Procopio, condividendo la passione per il partito AN. Procopio gli aveva chiesto la ricevuta, verosimilmente per avere la dimostrazione della sua attività di promozione nella raccolta di fondi per AN.

Ulteriore conferma dei continui contatti e dei rapporti preferenziali di Procopio con i funzionari di LTF, evidentemente per intercessione da parte di Martinat, si ricava dalla seguente telefonata, nella quale Maria Rosaria Campitelli parla con Procopio chiedendogli notizie anche circa Torino ed ARES; e Procopio, affermando che è tutto fermo alla parte amministrativa e che ha provveduto all'integrazione richiesta mandando uno dei suoi collaboratori inviare la documentazione, afferma: **"se ci fossero delle novità me le avrebbero già comunicate"**.



Telefonata nr. 5414 del 12/05/2004 in partenza dall'utenza telefonica nr. 348-2712130 in uso a Vincenzo Procopio e in arrivo sull'utenza in uso a Maria Rosaria Campitelli

ENZO Pronto?
M.ROSARIA Pronto, ciao, Enzo. Maria Rosaria.
ENZO Ehi, ciao, Maria Rosaria.
M.ROSARIA Come andiamo?
ENZO Bene, e tu?
M.ROSARIA Io bene.
ENZO Uh.
M.ROSARIA Senti.. hai qualche novità?
ENZO No.. so che hanno.. dopo.. chiesto ancora, sono fermi alla parte amministrativa, sai che abbiamo fatto l'integrazione che ci hanno chiesto..
M.ROSARIA Sì.. sì, sì, certo..
ENZO Siamo.. l'ho fatt.. [fare] da uno dei miei, ieri mattina.. eh.. no, anzi, l'altro ieri, e.. non.. e credo che ancora non ci siano novità, perchè mi avrebbero informato.
M.ROSARIA Ho capito..
ENZO Uh.. comunque appena ce l'ho, io ti chiamo subito.
M.ROSARIA Va bene..
ENZO Speriamo un po'.. speriamo buone.
M.ROSARIA Certo. Senti.. e.. su Torino, che.. che novità ci sono?
ENZO Su Torino.. boh.. nessuna. Niente..
M.ROSARIA Torino ARES? Nessuna novità.
ENZO No, niente. Ero uscito una gara dove.. di Alessandria, però..
M.ROSARIA Sì, l'ho vista, sì, sì..
ENZO eh.. e bon. Stiamo aspettando qualcosa di più interessante.
M.ROSARIA Va bene.
ENZO Okay?
M.ROSARIA Okay.. ciao.
ENZO D'accordo.. ci sentiamo, ciao Maria Rosaria. Ciao.
M.ROSARIA Ciao. Ciao.
ENZO Ciao. Ciao

Nella conversazione n. 3934 del 13/05/2004 tra Desiderio e Benedetto, quest'ultimo rivolge un invito al riserbo in ragione di una avvenuta probabile fuga di notizie e accenna alla mancata firma su un documento di gara, evidentemente riferendosi all'irregolarità dell'offerta dell'ATI STI/MM. Nel frattempo, è infatti al Benedetto già nota tale irregolarità formale.

Telefonata nr. 3934 del 13/05/2004 delle ore 17.39 in partenza dell'utenza telefonica nr. 335-6049162 in uso a Giovanni Desiderio e in arrivo sull'utenza nr. 335-6427788 utenza in uso a Walter Benedetto

..... *omissis* ...

WALTER Pronto?
DESIDERIO Ciao, Benedetto, son Desiderio. Come stai?
WALTER Ciao.. come va?
DESIDERIO Bene e tu?
WALTER Ma, guarda, con un casino l'impresa..
DESIDERIO Ehi..
WALTER [inc.] vuol chiudere il cantiere..
DESIDERIO uh..
WALTER guarda, è un dramma con 'sti francesi..
DESIDERIO *[ride]*
WALTER è un dramma, veramente..
DESIDERIO i francesi bisogna farli fuori tutti.. bisogna farli..
WALTER eh, guarda, è una cosa.. e, poi, prima gli avvocati ci hanno bloccato - non dovete più scrivere all'impresa. -, così 15 giorni senza ordini di servizio, l'impresa ha fatto un casino della madonna..
DESIDERIO uh.. senti, volevo dirti..
WALTER dimmi..
DESIDERIO un'altr.. sai che c'è quella gara dove il mio amico Vigliani della..
WALTER sì..
DESIDERIO [inc.] partecipa. Ecco..
WALTER eh..
DESIDERIO Com'è la situazione, lì?
WALTER Eh.. credo che non ce l'abbia fatta.
DESIDERIO Uh..
WALTER E ti spiego: lui non aveva, questo te lo dico in via riservata perchè non è ancora ufficiale.. è venuto a trovarmi, tra l'altro, no?
DESIDERIO Sì.
WALTER Ed è stato molto molto corretto, non mi ha chiesto.. è così.. però, lui non aveva la certificazione 14001 che chiede la Regione. No?
DESIDERIO Uh..
WALTER E ti spiego.. questo ha fatto 5 punti di diversità nella commissione tecnica, no?
DESIDERIO Ho capito.. uh..
WALTER E se no se la portava a casa. Io, così, ho fatto il possibile..
DESIDERIO uh..
WALTER ma capisci che.. questo qui era l'unico, cioè.. gli altri hanno esaminato.. era.. è stato lì, lotta gomito a gomito, no?
DESIDERIO uh, uh, uh..
WALTER e, purtroppo, l'offerta tecnica.. l'offerta economica era praticamente.. ti dico, sembrava che uno avesse copiato dall'altro..
DESIDERIO dall'altro.. sì, sì..
WALTER eh, eh.. Io.. così.. purtroppo cambiare le carte in tavola neanch.. cioè, in tutti i modi possibili non.. non girava, questa cosa qui, eh..
DESIDERIO uh.. va bin..
WALTER quindi..
DESIDERIO senti, poi magari la settimana prossima ci vediamo un momento, va..

WALTER sì, sì, sì..

DESIDERIO okay?

WALTER così ti spiego..

DESIDERIO va bene..

WALTER adesso però ti pregherei ancora di non dire..

DESIDERIO va bin, va bin..

WALTER la cosa, perchè altrimenti qui adesso son tutti nervosi, no?

DESIDERIO okay, okay, dai..

WALTER cioè.. posto che.. posto che sulla gara di Venaus c'è stato qualcuno della commissione che ha informato le imprese, quindi..

DESIDERIO addirittura..

WALTER e.. - guarda che quella là non ha firmato quel documento lì.. -

DESIDERIO *[ride]*

WALTER poi hanno.. eh sì, poi hanno telefonato a Comastri, dice.. - eh già, ma voi volete escludermi, io so che l'altro non ha fatto quello.. - e quindi è un momento dove bisogna tenersi..

DESIDERIO sì.. sì.. certo certo..

WALTER molto molto coperti, no? E quindi.. così.. No, mi spiace, perchè era un contratto da 2 milioni di euro, neh..?

DESIDERIO Va bin.. okay. Ci vedia..

WALTER Però.. ti dico francamente..

DESIDERIO Va bin, va bin..

WALTER cioè, non so perchè questo non abbia quella certificazione lì..

DESIDERIO uh, uh.. okay.

WALTER Scusami, eh, ma..

DESIDERIO Ci.. ci telefoniamo e ci vediamo la settimana prossima..

WALTER Okay, va bin..

DESIDERIO Okay?

WALTER Stammi bene, grazie, ciao.

DESIDERIO Grazie, ciao, ciao, ciao.

WALTER Ciao, ciao.

Il 28 maggio Benedetto rivela a Lorenzo Brino, membro della Commissione, che due delle offerte per la gara di VENAUS sono irregolari, e che la possibile esclusione di una di queste gli creerà un *"problema diplomatico"*:

Telefonata nr. 778 del 28/05/2004 delle ore 09.23 in partenza dell'utenza telefonica nr. 335-6427788 in uso a Walter Benedetto e in arrivo sull'utenza nr. 011-5579221 utenza in uso a Lion Turin Ferroviarie
...omissis...

WALTER però, direi, in linea di massima, io farei proprio così, dato che al mattino del mercoledì c'è la riunione del personale, no..

LORENZO sì..

WALTER siamo tutti lì, alle due ci chiudiamo nella stanza e quando abbiamo finito, abbiamo finito.

LORENZO Ma proporrei, almeno così ci siam tolti 'sto dente..



WALTER perchè, oltretutto, ci consentirebbe, il giorno dopo di aprire le buste, eh.. diciamo così, di fare la Cam finanziaria e ce lo togliamo dai piedi.

LORENZO Sì. Esatto.

WALTER Tanto mi sembra, le offerte sono tre, no..

LORENZO sì..

WALTER le altre due, purtroppo, sformalmente non sono a posto e, quindi, vadano a farsi benedire, no? Una non me ne importa nulla, l'altra, sotto il profilo diplomatico, può importare qualcosa, ma, diversamente, non è che me ne fotta più di tanto, ecco..

LORENZO Sì.. sì.. sì.. sì..

WALTER scusami.. io, diciamo così, l'ho spiegato a mia moglie, gli dicevo, scusami, noi gli diamo un documento, devono firmarlo e restituirlo, cioè, veramente è una superficialità incredibile, no..?

LORENZO Sì, specie, diciamo.. da parte della capogruppo che dovrebbe essere abituata a fare gare, no..? mi sembra..

WALTER Sì, ma oltr.. oltretutto, oltretutto, ti dico, gli chiediamo tre copie del documento, ce ne danno una e quella l'ho.. come dicevo a Machi, è una mancanza di rispetto, no, della commissione, se vuoi, no..? Però quella la puoi mettere così, insomma..

LORENZO fra i peccati non veniali, certo..

WALTER sì, ma puoi anche capire che, insomma.. però chi fa di solito quelle cose lì, è la Monica di turno, la Roberta di turno, che sanno benissimo cosa devono fare, dai, no..?

Il 31.5.2004 Campitelli telefona a Procopio.

Telefonata nr. 6244 del 31/05/2004 delle ore 10.48 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-5816486 in uso a Campitelli Maria Rosaria e intestata alla Metropolitana Milanese Spa e in arrivo sull'utenza nr. 348-2712130 in uso a Procopio Vincenzo e intestata alla S.T.I. Srl

...omissis...

ENZO Pronto?

M.ROSARIA Ciao, Enzo, Maria Rosaria.

ENZO Ouh.. ciao.

M.ROSARIA Senti, io ho fatto quel colloquio..

ENZO sì..

M.ROSARIA eh.. diciamo.. si aspettavano qualcosa di più sul piano..

ENZO eh.. lo so.. lo so.. *[sospira]* e non hanno.. abbiamo fatto un po' di corsa, però.. ma hanno già definito?

M.ROSARIA No.

ENZO Ah. *[sospira]* conviene fare.. fare qualcosa..

M.ROSARIA eh..

ENZO Uh. Okay.

M.ROSARIA Però.. siccome hanno dato questo messaggio..

ENZO uh.. uh..

M.ROSARIA eh.. eh.. bisognerebbe che, lì, da..



ENZO uh.. uh..
M.ROSARIA [a quel livello lì]..
ENZO Okay. Okay..
M.ROSARIA Eh? Va bene?
ENZO Va bene, ci penso io.
M.ROSARIA Ciao.
ENZO Okay.. Ciao. Ciao.

Importante è il passaggio in cui si dice che bisognerebbe “intervenire” ad un determinato livello, perché è ulteriore conferma dei legami di Procopio. Campitelli ha evidentemente percepito, sia pur in modo indefinito, la possibile problematicità della questione ed insiste sul punto relativo all'intervento di Procopio. A questo punto, Procopio telefona a Desiderio. Seguono telefonate indicative dei rapporti tra questi soggetti. Infine, il 4.6.2004 PROCOPIO si incontra con Martinat, come si evince dalla telefonata n. 6466.

In quei giorni infatti vi era stata a Montà d'Alba l'inaugurazione della Variante. Il medesimo giorno Procopio si accerta che il versamento ad AN sia stato fatto.

Telefonata nr. 2228 del 31/05/2004 delle ore 10.51 in partenza dall'utenza telefonica nr. 340-6492613 in uso a Procopio Vincenzo e in arrivo sull'utenza nr. 335-6049162 in uso a Desiderio Giovanni

LINA Pronto?
ENZO Eh.. son Procopio.
.....
.....
GIOVANNI Ciao, Enzo.
ENZO Ouehi! Ciao. Minchia, pure fin lì, ti vengo a rompere.. mi ero dimenticato che eri in vacanza.
GIOVANNI Dimmi tutto, caro..
ENZO Senti.. sai quella cosa lì, di Venaus...?
GIOVANNI Eh..
ENZO Eh..
GIOVANNI Cosa, di Venaus?
ENZO No, con Walter, no? Quella cosa che abbiamo fatto.. eh.. niente.. senti..
GIOVANNI uh..
ENZO tu, su questo numero, mi puoi chiamare, poi, quando sei comodo..?
GIOVANNI uh.. aspetta che scrivo.. dimmi..
ENZO Eh, no, ce lo hai te memorizzato sul telefono, che non me lo ricordo.
GIOVANNI Eh.. allora come facciamo?
ENZO Eh.. [si sente un bip] Ce lo hai memorizzato sul telefonino.. quindi.. te lo prendi da lì..
GIOVANNI E' il tuo.. ma è il tuo numero?
ENZO No, è un numero.. riservato.
GIOVANNI Ah.. e non so qual è, caro, scusami..

ENZO Ma, questo qui che ti ho chiamato adesso, ti.. ti rimane memorizzato sul telefono.

GIOVANNI Sì. Rimane memorizzato. Okay.

ENZO Eh..

GIOVANNI ti chiamo io..

ENZO quando puoi..

GIOVANNI verso mezzogiorno..

ENZO sì, quando puoi..

GIOVANNI dai, mezzogiorno..

ENZO Okay. Ti ringrazio.

GIOVANNI Va bene. Okay.

ENZO Ciao. Ciao.

GIOVANNI Ciao.

Telefonata nr. 2236 del 31/05/2004 delle ore 13.00 in partenza dall'utenza telefonica nr. 349-8207412 in uso a Desiderio Giovanni e in arrivo sull'utenza nr. 340-6492613 in uso a Procopio Vincenzo

VINCENZO Pronto?

GIOVANNI Ehi, ciao..

VINCENZO Sì. Ciao.

GIOVANNI Dimmi tutto.

VINCENZO Allora, sai che abbiamo fatto quella gara per la [discend.. inc.] di Venaus?

GIOVANNI Eh..

VINCENZO Eh.. mi ha chiamato da Milano, no, che i nostri amici di Metropolitana Milanese..

GIOVANNI eh..

VINCENZO non è che hanno fatto un gran lavoro..

GIOVANNI ho capito..

VINCENZO si aspettavano qualcosa di più da noi, la cosa è ancora indecisa, no..

GIOVANNI ho capito..

VINCENZO ci serve una botta.

GIOVANNI E cosa bisogna fare?

VINCENZO Eh.. fare.. fare un intervento.

GIOVANNI Eh, ma con chi?

VINCENZO Eh.. io credo che con.. non so se basta parlare con Walter, o con chi..

GIOVANNI Mah.. il Presidente della Commissione è lui, eh..?

VINCENZO Eh..

GIOVANNI Senti, tu dagli un colpo di telefono, fissa un appuntamento..

VINCENZO uh..

GIOVANNI ce l'hai il numero di telefono?

VINCENZO Tu quando torni?

GIOVANNI Io torno giovedì.

VINCENZO Torni giovedì, okay.

GIOVANNI Va beh, ma tu, però, parlagli prima, eh..?

VINCENZO Sì.. sì.. sì.. io lo chiamo e gli dico che tu [giovedì torni]

GIOVANNI Tu chiamalo e digli che te l'ho detto io..

VINCENZO okay. Va bene.
 GIOVANNI da chi.. se bisogna intervenire da Comastri, e poi lo facciamo fare da Ugo, no?
 VINCENZO Okay. Va bene. Okay.
 GIOVANNI Prova a sentire e poi mi dici.
 VINCENZO D'accordo, va bene, okay. Ciao. Ciao.

Telefonata nr. 4627 del 03/06/2004 delle ore 12.36 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter e in arrivo sull'utenza nr. 335-6049162 in uso a Desiderio Giovanni

GIOVANNI Pronto?
 WALTER Eh.. Walter Benedetto, ciao.
 GIOVANNI Eh, ciao Walter, come stai?
 WALTER Non c'è male, e tu?
 GIOVANNI Bene.. bene..
 WALTER Bene, senti.. Enzo mi aveva detto che avevi intenzione di vedermi un momentino?
 GIOVANNI Eh.. io, adesso, sono ancora all'estero. Lui aveva piacere anche di.. di vederti, io purtroppo..
 WALTER ah..
 GIOVANNI non arrivo fino a domani, quindi non..
 WALTER ah, tu sei ancora in giro per il mondo..
 GIOVANNI eh, sono ancora fuori..
 WALTER eh.. eh.. eh..
 GIOVANNI esatto. E, allora, gli ho detto che ti telefonasse, se potevi riceverlo un momentino..
 WALTER ma lui mi ha detto che eri.. che eri tu che volevi parlarmi, non mi ha mica detto.. [ride]
 GIOVANNI eh, lo so va beh, però..
 WALTER eh.. eh.. ma è lui che è l'anima in pena..
 GIOVANNI eh, lo so, esatto, hai capito perfettamente.
 WALTER Eh.. ho capito.
 GIOVANNI Perchè, pare che non abbiano fatto proprio una cosa bellissima, ecco.. tanto per esser chiari. Se ho capito bene, no?
 WALTER Eh.. io non ho detto nulla, ma si vede che qualcuno ha lasciato sfuggire qualcosa..
 GIOVANNI eh.. eh.. eh.. probabil.. se ho capito bene pensa a questo, quindi..
 WALTER Ahh! Ecco ecco.. ecco.. ecco..
 GIOVANNI Tu, domani, sei lì, o..?
 WALTER Io, domani, devo andare a fare il "constat" su a .. a coso.. a.. diciamo così, a Modane, per..
 GIOVANNI uh..
 WALTER perchè stiamo per cacciare via l'impresa, no?
 GIOVANNI Ah, quel famoso problema.
 WALTER Esatto. Esatto, guarda è un casino veramente mostruoso, no? E...
 GIOVANNI Quindi stai via tutto il giorno tu, domani?

WALTER Sì.. sì.. sì.. sì.. o se passo sono.. cioè io conto di essere in ufficio dalle nove alle dieci e mezza, o così, là..

GIOVANNI No, io a quell'ora lì, sono..

WALTER Eh.. così però.. ti dico, sono in diff.. in difficoltà perchè, certe cose, durante la gara sai.. non è che si possano dire più di tanto.. purtroppo..

GIOVANNI eh.. quando quando finisce 'sta gara..?

WALTER Eh.. 'sta gara.. credo verso.. il 20 di giugno, così là..

GIOVANNI Ah.. ah..

WALTER e..

GIOVANNI allora senti, niente quando.. la settimana prossima io lunedì.. quando sei, tu, in ufficio?

WALTER Io, la settimana prossima non.. sono a Torino lunedì, lo decido domani perchè.. e poi sono solo lunedì, tu sei su lunedì?

GIOVANNI Ma io, lunedì mattina sono lì, ho un comitato esecutivo in agenzia..

WALTER eh..

GIOVANNI quindi se.. lunedì mattina mi cerchi lì.. magari..

WALTER Sì. Va bene.

GIOVANNI Ci vediamo.

WALTER Va bene. Okay. Scusami se ti ho disturbato. Buon proseguimento.

GIOVANNI Figurati. Okay.

WALTER Ciao. Ciao. Arrivederci

GIOVANNI Ciao. Ciao.

Telefonata nr. 4631 del 03/06/2004 delle ore 17.22 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6049162 in uso a Desiderio Giovanni e in arrivo sull'utenza nr. 348-2712130 in uso a Procopio Vincenzo

[voci in maschili in sottofondo, inc.]

GIOVANNI Pronto?

ENZO Pronto?

GIOVANNI Ciao, Enzo, come stai?

ENZO Bene, e tu?

GIOVANNI Ma sei ancora in Calabria, o sei già su?

ENZO Sono in Calabria, sono in Calabria..

GIOVANNI Ancora in Calabria?

ENZO Uh..

GIOVANNI Senti, ho parlato con Walter..

ENZO eh..

GIOVANNI no..?

ENZO eh..

GIOVANNI eh.. niente.. ci vediamo.. tanto c'è tempo fino al 20, ci vediamo lunedì mattina.

ENZO Uh.. uh.. okay.

GIOVANNI Che io ho il direttivo lì, in agenzia, lunedì mattina..

ENZO Okay. Okay.

GIOVANNI E, tu, quando vieni su?

ENZO Io, stasera.. stasera.

GIOVANNI Quindi, lunedì mattina, ci sei, allora?
 ENZO Ci sono.. ci sono, eccome.
 GIOVANNI Ah.. allora. Io.. intanto ho comitato direttivo, lunedì..
 ENZO Okay. Va bene.. va bene..
 GIOVANNI e, quel punto lì.. vieni lì e parliamo assieme a Benedetto..
 ENZO Okay. D'accordo. Va bene. D'accordo.
 GIOVANNI Okay?
 ENZO Va bene. Okay.
 GIOVANNI Che tempo fa, lì?
 ENZO E' variabile, c'è vento.. uh.. c'è.. c'è il sole, ma va e viene..
 GIOVANNI Ho capito. Va bin.
 ENZO non..
 GIOVANNI E, invece, io sto tornando adesso.. prendo l'aereo, sto andando su.
 ENZO Ah, ho capito.. capito. Ah, sei ancora giù?
 GIOVANNI Ah, già, sono ancora giù, caro.
 ENZO E tu hai [inc.] di prendere l'appuntamento per giovedì..?
 GIOVANNI eh..?
 ENZO eh, poi ti sei fermato un po' di più.. hai fatto bene.
 GIOVANNI Eh, beh.. certo.. scusa, eh..
 ENZO no.. hai fatto benissimo..
 GIOVANNI qui c'è un bel.. un bel sole.. cosa vuoi di più?
 ENZO ah, lo credo, bene.. bene.. bene.. no, siccome, tu mi avevi detto di prendere l'appuntamento per giovedì che..
 GIOVANNI sì.. sì.. invece, poi..
 ENZO ah, bene..
 GIOVANNI quando eri giù..
 ENZO okay.. okay.. okay.. bene.. bene.. hai fatto bene.
 GIOVANNI Va bin.
 ENZO Hai fatto bene. Ciao.
 ...omissis...

Telefonata nr. 6466 del 04/06/2004 delle ore 10.40 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6049162 in uso a Desiderio Giovanni e intestata a Dayco Fluid Technologies e in arrivo sull'utenza nr. 348-2712130 in uso a Procopio Vincenzo

[mentre squilla il telefono si sente la voce di una pubblicità radiofonica]

ENZO Pronto?
 GIANNI Ciao, Enzo, son Gianni.
 ENZO Ciao, Gianni.
 GIANNI Dove sei? Ancora giù, o sei già su..?
 ENZO Noo.. sono a Moncà all'inaugurazione della variante..
 GIANNI Dove..? A.. ?
 ENZO A Montà, a Montà d'Alba.
 GIANNI Aah..! Ah, sei andato giù lì, c'è anche Ugo.
 ENZO Sì, sta parlando lui, adesso, sì.
 GIANNI Ho capito, va beh, senti tu vieni su oggi, cosa fai?

ENZO Sì. Sono qua. Sì, sono a Torino, oggi.
 GIANNI Eh.. okay.. oggi pomeriggio..
 ENZO uh..
 GIANNI allora, magari, ci sentiamo, ci vediamo..
 ENZO sì..
 GIANNI eh..?
 ENZO okay.. okay.
 GIANNI Okay. Senti se tu vedi Ugo, mi fai un favore?
 ENZO Dimmi?
 GIANNI Eh, siccome io oggi devo andare lì da lui..
 ENZO sì..
 GIANNI chiedigli a che ora mi riceve?
 ENZO Okay. Va bene.
 GIANNI Eh, mi fai il favore?
 ENZO Okay, va bene. D'accordo.
 GIANNI Okay, grazie. Poi fammi sapere, eh?
 ENZO Sì. Sì. Sì. Ti chiamo. Okay
 GIANNI Ciao.
 ENZO Ciao.

Telefonata nr. 6463 del 04/06/2004 delle ore 10.22 in partenza dall'utenza telefonica nr. 348-2712130 in uso a Procopio Vincenzo e in arrivo sull'utenza nr. 011-5566444 in uso a S.T.I. Srl

ALMA Pronto?
 VINCENZO Alma?
 ALMA Buongiorno, sì..
 VINCENZO Senta quel.. quel versamento me l'avete fatto? Quello..
 ALMA Eh, glielo faccio subito. Lei doveva portarlo via oggi, giusto?
 VINCENZO Eh!
 ALMA E va beh, glielo faccio, immediatamente, e gli do la ricevuta.
 VINCENZO Uh..
 ALMA Era sempre venti..
 VINCENZO Sì.. sì.. sì.. sì..
 ALMA Uh..
 VINCENZO sì.
 ALMA Ma lei ha bisogno.. passa di qua a prendere le ricevute..?
 VINCENZO E poi passerò.. ma siccome ce l'ho davanti, a tre metri.. mi dice - l'hai fatta quella cosa lì.. ? -.
 ALMA Sì. Le dica di sì, perchè l'ho.. la sto facendo..
 VINCENZO Okay. Va bene.
 ALMA nell'immediato.
 VINCENZO D'accordo.. va bene..
 ALMA d'accordo.
 VINCENZO D'accordo.
 ALMA Arrivederci

Telefonata nr. 4775 del 07/06/2004 delle ore 11.02 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6049162 in uso a Desiderio Giovanni e in arrivo sull'utenza in uso a Benedetto Walter

WALTER Pronto?
GIANNI Ciao, Walter..
WALTER Ciao.
GIANNI sono Gianni, dove sei?
WALTER Sono a Chambery, già..
GIANNI Ah, sei già su a Chambery..?
WALTER Sì. Perché..
GIANNI ah, pensavo fossi qui, stamattina..
WALTER No.. e, pensavo di essere lì, poi ci hanno cambiato i programmi, perchè ci abbiamo quella rissa con l'impresa..
GIANNI ah.. beh..
WALTER che oggi la ricevo io, 'sta settimana o fuori o dentro.. eh.. quindi..
GIANNI ho capito.. ho capito..
WALTER per cui sono, purtroppo, fuori tutta la settimana..
GIANNI ah, ho capito.. va beh, allora niente..
WALTER Mi dispiace. Lune.. lunedì prossimo.
GIANNI Va bene. Allora vediamo di.. di combinare..
WALTER Tanto, quella situazione si.. si dovrebbe evolvere, no..
GIANNI eh.. eh..
WALTER e, quindi, così.. io spero che si evolva in un certo senso favorevole al nostro amico..
GIANNI Va bin..
WALTER Okay? Stammi bene.
GIANNI Ci vediamo lunedì. Auguri.
WALTER Grazie.
GIANNI Ciao.
WALTER Ciao. Ciao.
GIANNI Ciao.

Alla luce di quanto emerso successivamente, appare chiaro che il riferimento "*a quella certa situazione*" vada individuato nel vizio della presentazione dell'offerta dell'ATI tra MM s.p.a.e STI srl.

Particolare è che Benedetto mostra di aver sentito parlare di un sospetto di scorrettezza commessa da un concorrente (GEODATA) e ritiene che ciò possa risolversi in senso favorevole all'amico.

Si apre infatti la speranza che le scorrettezze, tali da avvantaggiare la società Geodata, partecipante alla gara, siano idonee ad invalidare la gara.

Dalla telefonata n. 939 del 6/06/2004 si ricava che Paolo GRELLA racconta a Benedetto di essere stato avvicinato da Grasso, dirigente di GEODATA, che gli offriva la possibilità di incontrare il consulente LTF ing. Macchi, per un colloquio finalizzato

all'assunzione in LTF. Da ciò il sospetto che Macchi, per i suoi rapporti particolari con Geodeta, potesse favorire la stessa.

Nella telefonata nr. 942 intercettata in data 06/06/2004 Benedetto telefona a Rostagnotto, manifestando di non essere favorevole all'aggiudicazione della gara a GEODATA, e ciò per ragioni che possono essere definite di carattere politico, perché società sgradita al Ministro.

Ciò si ricava in particolare dalle seguenti telefonate.

Telefonata nr. 942 del 06/06/2004 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter e in arrivo sull'utenza nr. 335-8070912 in uso a Rostagnotto Angelo Benedetto

ANGELO Pronto?
WALTER Eh.. Walter, ciao.
ANGELO Ciao!
WALTER Scusami se ti disturbo, mi ha chiamato tuo cugino..
ANGELO eh.. infatti.. infatti..
WALTER no, no.. ma.. e ti ringrazio, perchè ti avrei cercato io, più tardi..
ANGELO eh.. eh..
WALTER no..? perchè volevo dargli alcuni input sul.. sul coso.. su come fare il curriculum, no?
ANGELO eh.. eh..
WALTER e scusami, se uno si presenta già bene con il curriculum va meglio, no?
ANGELO eh..
WALTER Ma mi ha raccontato una cosa..
ANGELO esatto, a me ha sconcertato, poi.. è vero che ci avete sguinzagliato un consulente?
WALTER No. Io ti dico.. io avevo detto a Macchi - se lei conoscesse qualche candidatura mi fa piacere.. -..
ANGELO ah.. ah..
WALTER ma quello che.. io lo dico a te, ma tienlo..
ANGELO ma che sia andato da Geodata..
WALTER no..
ANGELO a parlare con Grasso..
WALTER no.. ma noi.. c'era.. allora, Grasso sapeva delle cose della commissione di gara. Ci chiedevamo chi era stato, adesso l'ho capito..
[ride]
ANGELO aah..
WALTER Ehh!! Io gli ho detto a tuo cugino - lei sapeva che telefonata preziosa mi ha fatto.. -..!
ANGELO Hai visto? Io, difatti, mio cugino mi dice - cosa faccio? -. Gli ho detto - senti.. se.. non so se poi tu andrai a lavorare, o non andrai a lavorare alla L.T.F., però per giocare a carte scoperte, sin dall'inizio, tu telefoni a Walter Benedetto e gli dici - senta, io ho ricevuto questa telefonata lei come la interpreta? -. Visto che tu non sei del gioco..
WALTER No.. no.. no.. no.. io.. io ti dico..

ANGELO - ah, allora lo faccio subito se tu dici che non lo disturbo. -. - secondo me - gli dico - gli fai un piacere, poi vedi tu. -.

WALTER Esatto. No.. no, no.. ma io ti dico.. eh.. diciamo così, io ho detto a Macchi.. dico - guardi, così l'ingegner Rettighieri, va via.. se lei avesse qualche candidatura da segnalarmi mi fa una cortesia. -..

ANGELO certo..

WALTER no? Perché, chiaramente, io ritengo che, più, diciamo così, più vasta è la scelta, meglio, diciamo così, vada tutta la cosa..

ANGELO certo.. certo..

WALTER ma ho detto anche a tuo cugino - mi disp.. mi fa solo piacere di una cosa.. che io sono arrivato un minuto prima.. -. *[ride]* però, però.. ti dico, io..

ANGELO e lui, adesso, cosa deve fare? Va a quel colloquio?

WALTER No.. no, io gli ho detto - vada.. vada.. -, io gli ho detto - basso profilo, noi non ci siamo mai sentiti, vada.. no, vada, senta, e domani sera mi richiami. -.

ANGELO Certo. Perché, io l'ho interpretata in una maniera, dico..

WALTER uh..

ANGELO - telefona subito a.. a Walter, perché - dico - non vorrei che, poi, visto che è stato Grasso a segnalarti questa cosa, tu, poi dopo, non ti dicono - sei in debito con me, che sono di Geodata.. -, hai capito?

WALTER Sì. Sì. Sì...

ANGELO E, quindi, dico - non crearti dei.. dei.. dei.. dei fa.. dei favori che non devi, e parlane subito con.. con Walter.. -. Punto.

WALTER Certo.. certo.. certo..

ANGELO - perché, tu non dovrai.. non.. tu.. in questa maniera se poi.. metti il caso.. eh.. tu sei stato.. eh.. - dice -. devi.. devi.. devi il favore a Grasso che ti ha fatto entrare in L.T.F. -..

WALTER No.. no.. no.. no..

ANGELO - e, magari.. magari gli devi, poi, una.. una risposta a una telefonata che ti arriva chissà quando.. -.

WALTER Sì.. sì.. sì.. sì.. sì.. sì.. sì..

ANGELO Hai capito?

WALTER No.. no.. no.. no.. no.. ma eh.. guarda io ti dico.. io, così.. non so perché, sarà l'età o roba del genere, o che, ma non ho voglia di mettermi a fare il Richelieu, o cose di questo genere..

ANGELO eh.. ma insomma.. *[in dialetto piemontese: non so, eh?]*

WALTER però ti dico, eh.. in.. in.. in una certa circostanza, te la dirò poi, c'è stata una fuga di notizie..

ANGELO sì.. sì..

WALTER ci chiedevamo qual era, e, adesso, io posso capire quale può essere stata..

ANGELO certo..

WALTER perché non pensavo che i rapporti.. cioè, capisci che uno che viene su e va a cena con questo.. io ti dico - dato che io gioco a carte scoperte col mio Direttore Generale.. -, no..?

ANGELO certo..

WALTER perchè, francamente, io non ho.. diciamo così, io non devo nè.. nè vincere nulla..

ANGELO ma chiaro..

WALTER nè.. io ho solo.. ecco.. o roba del genere.. quindi..

ANGELO tu hai solo da viaggiare a testa alta con tutti..

WALTER ecco.. e io gli dico - senti, è successo questo, questo e questo. Tu che hai tutto il quadro, ti porto delle altre tessere di un puzzle, che non si riusciva di capire che cosa ci fosse.. -..

ANGELO eh..

WALTER no..? - e te le.. te le porto, guarda un po' com'è.. -, no?.. o roba del genere..

ANGELO eh..

WALTER e, quindi, così.. diciamo che.. poi, per la carità, apprezzatissimo l'intervento fatto in mio favore..

ANGELO certo.. certo.. certo..

WALTER e tutte queste cose..

ANGELO certo, però..

WALTER però, quello che stona, in questo momento, no.. cioè, io ti dico.. lo sto dicendo ad un amico in "camera caritatis", la famosa gara del P.C.M., l'unico che riesce, che ha le carte in regola per vincere, è Geodata.

ANGELO Sì. Sì.

WALTER No, ma.. hai capito? No..?

ANGELO Certo.

WALTER Solo che, francamente, tu capisci, con il Ministro a Roma cosa vuol dire..

ANGELO eh, certo..

WALTER e, io, ti dico, francamente, visto anche determinati atteggiamenti, non è che.. diciamo, faccia dei salti di gioia per averli in casa..

ANGELO certo..

WALTER no..? però questa telefonata mi ha spiegato tante cose..

ANGELO [ride]

WALTER ecco detto proprio..

ANGELO Ho fatto bene a consigliarlo, perchè lui mi fa - cosa devo fare..? -..

WALTER Sì. Sì. Mi ha spiegato..

ANGELO dico.. dico - guarda, secondo me, gli fai un favore, poi vedi tu.. -.

WALTER Mi ha spiegato tante cose. No.. vuol dire che.. così, c'è da tenere la guardia ancora più alta su certe cose perchè.. eh.. io ti dico il mio amico lì.. il Vice Presidente della banca, che tu sai, mi ha chiamato chiedendomi delle informazioni, gli ho detto - quando ci vediamo, ti dirò qualcosa, ma tu sappi che io, in determinate circostanze, non posso parlare. -.

ANGELO Eh.. ovvio.

WALTER Eh.. se no scusami, no.. eh.. così.. adesso.. ecco adesso.. dico.. dico ad un amico che è al di fuori di tutto, dico - guarda, questi qui, in questo momento ci hanno.. sono quelli che sembrano, diciamo così, al trentesimo di 70 giri, essere tra quelli che hanno interpretato meglio la cosa.. -..



ANGELO certo..

WALTER però, a questo punto, mi sorgono una serie di di.. quesiti che non.. così, ecco.. sai, io apprezzo sempre la lealtà delle persone, no?

ANGELO Esatto. *[ride]*

WALTER Hai capito..?

ANGELO Mi hai rubato di bocca la parola..

WALTER Eh.. capisci?

ANGELO Io.. non.. non.. non sapevo se dirti.. e fargli.. e dirgli, al buon Paolo Grella, di dire.. - domani sera quando ti presenti.. lascialo parlare un po', poi alla fine dirgli - ma guarda che io sono abbastanza amico con.. Walter Benedetto.. -..

WALTER No.. no.. no.. no..

ANGELO no..?

WALTER guarda, è.. è meglio..

ANGELO no, no.. appunto, io non so come..

WALTER no, ma no, poi brucerebbero la cosa in qualche altro modo.

ANGELO Sì. Sì.

WALTER Eh.. non si sa nulla, è molto meglio, credimi..

ANGELO certo..

WALTER no, bisogna lasciarli nella.. nella cosa così.. diciamo.. perchè.. ma lui come fa domani, a mezzogiorno ad essere lì, adesso sta andando a Bergamo e poi *[in dialetto piemontese: torna indietro?]*

ANGELO Sì. Sta andando a Bergamo. Sì. Sì. Difatti..

WALTER Cacchio!

ANGELO mi ha detto.. mi ha telefonato, era in autostrada.. mi dice - guarda.. -..

WALTER sì.. sì.. sì.. sì..

ANGELO - sto andando a Milano.. -..

WALTER - adesso sono a Santhià.. -..

ANGELO eh.. dice.. - io.. ho ricevuto questa telefonata.. -..

WALTER eh.. eh..

ANGELO - cosa devo fare? -..

WALTER eh..

ANGELO Dico.. - guarda.. -..

WALTER sì.. sì.. sì.. sì..

ANGELO - ascolta me, la prima cosa che devi fare è parlare con Walter. -.

WALTER Sì.. sì.. no.. no.. ma io..

ANGELO - che tu vada a lavorare, o non vada a lavorare, devi esser chiaro fin da prima dell'inizio. -.

WALTER Io.. io.. gli ho detto..

ANGELO - ah, telefono subito.. -..

WALTER io gli ho detto - vada col basso profilo, noi, in fin dei conti, ci siamo visti sabato e.. così, non.. non ha assolutamente nessuna cosa. Io, di questa cosa, ne parlo solo con il Direttore Generale.. -, no..?

ANGELO sì.. sì..

WALTER perchè c'è l'altro aspetto.. così, di questo rapporto che, francamente, mi.. così, diciamo, ti dico, mi turba un po', no?

...omissis...

Dalla telefonata nr. 960 intercettata in data 07/06/2004 si ricava che Benedetto comunica a Rostagnotto che Ugo Martinat gli aveva chiesto di favorire Procopio, cosa che egli avrebbe fatto, nei limiti delle sue possibilità.

Si riportano i passaggi più significativi

Telefonata nr. 960 del 07/06/2004 delle ore 21.45 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-8070912 in uso a Rostagnotto Angelo e in arrivo sull'utenza nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter

... omissis...

WALTER Ecco, ti pare? E, quindi, non è che uno faccia i miracoli, o faccia lo sbruffone o roba del genere. Ma sai che.. allora io ti dico quella gara lì che potrebbe, forse, anche vincere Geodata, potrebbe, forse anche vincere Geodata, ma io ti dico.. io piuttosto che far vincere Geodata e.. e.. giocare le mie palle col Ministro, preferisco che vinca un altro *[in dialetto piemontese: scusami, neh...?]*

ANGELO Ma certo..

WALTER Cioè ti dico, no? A parità di condizioni...

ANGELO Ma certo..

WALTER adesso, purtroppo, è una situazione in cui, però, francamente.. diciamo così.. allora ti dico: l'ingegner Macchi è nostro consulente e nessuno si sogna di cacciarlo perchè svolge..

ANGELO ma certo..

WALTER un ruolo molto prezioso, no?

ANGELO Certo.. certo..

WALTER e non ha bisogno di ricorrere a questi mezzi qua che sono veramente.. ti dico..

ANGELO mezzucci..

WALTER non lo so.. ma non lo so.. scusami, è lo stesso, come se tu, diciamo così, andassi a.. cioè, tu gli avessi detto le stesse cose a.. a tuo cugino.

OMISSIS

WALTER guarda.. no, ma è una cosa.. e io, ti dico, se io avevo mezza intenzione di dare il P.C.M. a Geodata, ti dico, farò di tutto per non darglielo..

ANGELO Sì. Sì.

WALTER Io lo dico a un amico, no?

ANGELO Sì. Sì.

WALTER Lì, ti dico..

ANGELO *[voci sovrapposte]* no.. no.. ma mi spiace veramente.. perchè.. guarda che è veramente una cosa barbina, di cattivo gusto, dai..!

WALTER No, ma.. no, ma ti dico il.. il Direttore mi aveva già detto - Geodata ci ha già fatto dei casini.. -, però, io, ti dico - io non vado.. non vado a chiedere che cosa sia successo. -. Va bene?

ANGELO Certo.. certo.. certo..

WALTER Lui aveva ricevuto due o tre telefonate, ed era nero, no?
 ANGELO Certo.. certo.. certo..
 OMISSIS
 WALTER Però, adesso che gli racconto questa cosa qui.. cioè, francamente, ti dico, l'unico che si è tir.. che si è fatto un autogol, è stato Geodata.
 ANGELO Sì. Sì.
 WALTER Ma grosso, eh?
 ANGELO Sicuro, eh? Sicuro.

... omissis ...

WALTER Sì.. sì.. sì.. sì.. però, io, ti dico - io, al Direttore Generale, queste cose gliele dico, perchè, dico - senti, francamente, della gente che arriva a questi punti.. io voglio solo che.. così.. diciamo, tu sappia regolarti, ecco.. o roba del genere.. -.
 ANGELO Certo.
 WALTER Ma io ti dico, c'è un altro ingegnere, che, porca di una miseria, io non ti faccio il nome, mi ha chiamato Ugo, m'ha detto - può dargli una mano? -, no?
 ANGELO Ma sì..
 WALTER E lo sai che cosa ho risp..
 ANGELO eh..
 WALTER ecco.. e lo sai che cosa ho risposto io a Ugo?
 ANGELO Eh?
 WALTER Gli ho detto: diciamo, nei limiti della discrezionalità, sì..
 ANGELO se è bravo..
 WALTER ecco.. ma se è ultimo non posso farlo diventare primo.
 ANGELO Certo.
 WALTER e lui mi ha detto - sono perfettamente d'accordo con lei.

Nella telefonata nr. 4778 intercettata in data 07/06/2004 Desiderio conforta Procopio e poi ancora il 17.6.2004 Benedetto comunica a Procopio che all'inizio di luglio dovrebbero arrivare alla fine della partita.

Telefonata nr. 4778 del 07/06/2004 delle ore 11.22 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6049162 in uso a Desiderio Giovanni e in arrivo sull'utenza nr. 348-2712130 in uso a Procopio Vincenzo ed intestata a S.T.I. Srl

VINCENZO Pronto?
 GIANNI Ciao, sono io..
 VINCENZO Sì.
 GIANNI Senti, gli ho parlato non c'è niente di nuovo..
 VINCENZO uh..
 GIANNI sta lavorando bene, lunedì facciamo il punto.
 VINCENZO Uh. Ho capito.

GIANNI E, quindi, è inutile che tu venga se.. se è solo per quello, se dobbiamo vedere altre cose, per carità, volentieri..

VINCENZO Sì.. sì.. sì.. sì.. ho capito.

GIANNI ma solo per quello.. eh..?

VINCENZO Okay, va bene, d'accordo.

GIANNI Va bin? Eh.. niente, allora.. oggi..

VINCENZO Ma le prospettive ci sono, o no?

GIANNI Ma dice che sta lavorando.. insomma..

VINCENZO uh..

GIANNI poi.. poi, poi.. poi lunedì.. vediamo poi più in dettaglio.

VINCENZO Okay, va bene, d'accordo.

GIANNI Vedi, adesso lui è tutto preso là.. che deve far fuori l'impresa lì a..

VINCENZO ah..

GIANNI a Modane.. sai che..

VINCENZO Hanno dei problemi con l'impresa..?

GIANNI Eh.. la stanno facendo fuori.. 'sta settimana.. o.. o o.. la fanno fuori, o questa si mette in riga.. ecco..

VINCENZO Ah.. ah.. ho capito.. ho capito. Va bene. D'accordo.

GIANNI Comunque lui mi ha dato abbastanza..

VINCENZO uh..

GIANNI speranze, ecco.

VINCENZO Okay. Va bene. D'accordo, va bene. Okay.

GIANNI E, poi, noi, intanto ci vediamo, no? Tu cosa fai, questa settimana?

VINCENZO Io sono qua.. sono qui tutta la settimana..

GIANNI Ah, magari combiniamo domani, va.

VINCENZO Sì. Sì. Sì. Stasera vado..

GIANNI Domani..

VINCENZO dal capo.. bon..

Nel frattempo, il 7.6.2004, l'ufficiale giudiziario, aprendo la busta dei documenti amministrativi verifica l'assenza della firma di uno dei coappaltatori a pag. 2, che i dossier sono in una sola copia e che manca il capitolato tecnico relativamente all'offerta STI/MM/CORONA e la commissione tecnica invia una proposta al Presidente sulla ricevibilità delle offerte di due raggruppamenti (infatti, vi era anche un altro raggruppamento in situazione analoga). Il 10.6.2004 il Presidente della commissione propone al Presidente di LTF di procedere all'esame delle residue offerte ricevibili. Il 16.6.2004, il Presidente LTF, preso atto del parere del legale consultato, decide per la irricevibilità delle offerte irregolari (tra cui quella del gruppo STI/MM/CORONA) e ne residuano solo tre. La commissione si riunisce e redige la graduatoria delle tre restanti offerte, trasmettendola alla commissione tecnica presieduta da Comastri. Il 16.6.2004 la commissione procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta finanziaria. Il 17.6.2004 Benedetto telefona a Procopio e gli dice che alla fine di luglio si dovrebbe arrivare alla fine della partita. Il 18.6.2004 Benedetto parla al telefono con Rostagnotto, dicendo che Geodata ha offerto il prezzo più basso e che già nell'offerta tecnica aveva 5-6- punti di vantaggio.

In data 1.7.2004 emerge che l'offerta più vantaggiosa è quella di Geodeta e nella stessa data si decide di sospendere l'assegnazione perché si profilano problemi di assegnazione della gara lavori.

Telefonata nr. 1163 del 18/06/2004 delle ore 17.10 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter e in arrivo sull'utenza nr. 335-8070912 in uso a Rostagnotto Angelo

..... omissis...

WALTER Così ti racconto, poi.. Milano, l'ho poi selezionato, eh?

ANGELO Eh.. eh.. eh.. eh..

WALTER Ho selezionato lui, tuo cugino..

ANGELO eh.. eh.. eh..

WALTER io ho ancora parlato oggi con il capo del personale..

ANGELO eh...

WALTER certo che la.. la forbice è grossa, neh?

ANGELO Sì?

WALTER Eh, sì.. noi, ti dico.. lui mi ha detto - io, poi, posso inventarmi qualcosa.. ma.. questo può fare bella figura, ma, chiaramente, penso che, 75-80, sia il massimo.. quindi, non lo so, se, lui di lì a 95, ha voglia di scendere.. -..

ANGELO Uh.. uh.. uh.. quanto ti ha poi detto, lui?

WALTER Ma lui.. lui.. forse, tu, hai perso il turno..

ANGELO uh..

WALTER allora, lui mi ha detto che.. che ha.. quel.. quel numero lì.. no? e io gli ho detto - guardi, è impensabile per 3.000 motivi, non rientra nella politica retributiva di L.T.F. -, no..?

ANGELO Certo.

WALTER Questo è poco, ma sicuro. Io gli ho detto - posso cercare di capire dal mio capo del personale dove tu [inc.] -, no? Eh.. così, anche con l'altro francese.. poi abbiamo aggiunto qualcosa.. ma, capisci, che, l'altro francese.. ha 67 e 7, non può neanche poi fare delle disparità incredibili, salvo giustificare la cosa con qualcos'altro, ecco.

ANGELO Uh.. uh..

WALTER E, diciamo, per cui.. siamo a queste.. a queste cose qua.. io gli ho detto, invece, a tuo cugino, di farsi una medi[c]azione, e, magari ci sentivamo domani..

ANGELO uh.. uh.. uh.. uh..

WALTER No? Però, gli ho detto.. così.. ecco.. io gli ho detto quello che ho già detto a te.. cioè, i nostri numeri, sono questi, e non sono altri.. quindi..

ANGELO certo certo..

WALTER cioè, capisci che..

ANGELO certo..

WALTER allora, parliamoci chiaro: a tutti può fare piacere di venire a lavorare per L.T.F., no?

ANGELO certo..

WALTER però, se le realtà son quelle che sono, cioè, uno può anche dire - no, ma io non scendo, non accetto una "deminutio capitis", no..?

ANGELO Certo.. certo.. certo..

WALTER sai..

ANGELO Ma, io ti dico.. da quello che ho.. da quello che ho sentito, lui.. io non sapevo che lui ti ha dato quella cifra..

WALTER ah..

ANGELO lui mi ha detto - eh, sai, io sono più alto di quello che loro pensavano..

 -..

WALTER eh..

ANGELO - e, fatto quattro ragionamenti, mi sembrerebbe.. che potrei trattare.. intorno agli 80, posso trattare. -, lui mi ha detto..

WALTER Ah.. ah.. *[in dialetto piemontese: allora.. allora.. non siamo distanti..]*

ANGELO Uh. Okay?

WALTER Eh.. perchè, io ti dico.. io, queste cose qui, dato che non la tratto io.. la cosa, io posso cercare di spianare la strada. Tu capisci il mio ruolo, no?

ANGELO Certo.. certo...

WALTER Perchè io.. scusami.. allora, è inutile che dica - è un bravo candidato, lo voglio.. -, quello arriva lì e dice - io ne voglio 120.. -, e gli dicono - grazie, arrivederci, è stato un piacere. -. No?

ANGELO Certo.. certo..

WALTER Si sega da solo. Non vorrei, appunto, diciamo così, in tutta questa situazione, che, però, lui perdesse la partita, per.. diciamo così, dei numeri piccoli. Ecco.

ANGELO Uh.. uh.. uh..

WALTER Allora..

ANGELO No.. no.. certo.

WALTER se lui viene, emerge da solo, è bravo, e tutte queste cose qua, siamo convinti di lui, io posso anche dire al capo, al Direttore Generale.. - senti, facciamo uno sforzo, e va bene così. -, no?

ANGELO Certo. Certo.

WALTER Cioè, capisci..? L'altro avevam detto 65.000.. alla fine, lui ha ritelefonato, ha detto - no, ma io ci perdo qualcosa.. -, o che.. ed è venuto a 67 e 7..

ANGELO uh.. uh.. uh..

WALTER Sai, io queste cose qui le racconto a te..

ANGELO No.. no.. no.. no.. dai..

WALTER così no, e invece ti dico, confidenza proprio.. eh..

ANGELO eh..?

WALTER forse, come P.C.M., cioè Direttore dei lavori, ho Geodata.

ANGELO Uh..

WALTER No, ma ti spiego.. ha tirato il prezzo per le trippe!

ANGELO Ma pensa..

WALTER Il prezzo giusto era quattro milioni, ha fatto tre! Pur di entrare!

ANGELO Ma dai..!

WALTER Si! Cioè, allora tu capisci che questo qui, pur di entrare, fa carte false. No?! Dopodichè, tu capisci, che bisogna andarlo a spiegare a qualcuno a Roma, oggi ho visto sul giornale che forse nel rimpasto *[in dialetto piemontese: lo mandano a casa...]* ti dico, francamente, a me non fa nè caldo e nè freddo ma, evitare che qualcuno venga lì, così, e tagli la testa a te..

ANGELO certo..

WALTER perchè si arrabbia con un altro non è che mi dispiaccia la cosa..

ANGELO no.. no.. no.. no..

WALTER no, comunque, comunque ti dico, praticamente ha fatto il prezzo più basso..

ANGELO uh.. eh..

WALTER e, quindi, cioè.. tu capisci che, poi, le carte non puoi.. puoi.. non puoi cambiarle, eh.. fra di noi. Perchè poi noi non è che le cambiamo, ecco per farti.. *[voci sovrapposte]*

ANGELO certo.. certo..

WALTER no, noi siamo.. lavoriamo e ti dico, lui era risultato.. cioè, praticamente la nostra relazione è: ci sono tre offerte, nessuna delle tre rispecchia.. cioè quello che volevamo, però la gara è valida e quindi non possiamo mica annullarla, no?

ANGELO Uh.. uh..

WALTER Primo. Seconda cosa: lui aveva, diciamo così, già sull'offerta tecnica, cinque o sei punti di vantaggio, io speravo, dico - mah.. spara *[in dialetto piemontese: più alto..]* -, le altre volte ha sempre sparato alto, no?

ANGELO Certo..

WALTER Ha sempre sparato alto, stavolta, diciamo così, io dico ma - è il secondo, finisce che, magari, entra dentro col prezzo, insomma.. così.. -, capisci che dici - beh, insomma, mangio amaro due volte, ma *[in dialetto piemontese: è meglio due volte amaro che..]* e, invece, questo, praticamente, si è piazzato lì anche con il [prezzo]..

ANGELO *[ride]*

WALTER per cui tu capisci che uno che.. che spara basso poi quella roba lì non è che ci viene a fare beneficenza.

ANGELO No.

WALTER No?

ANGELO Certo.

WALTER Eh, ma specie quando, diciamo così, eh.. la beneficenza vale un milione di euro..

ANGELO uh..

WALTER per cui.. e poi c'è che chiaramente la questione che, diciamo così, farà.. io pensavo.. tu lo sai benissimo, pensavo che l'ingegner Macchi mi potesse controllare il loro lavoro, ma tu adesso capisci che controllore ho?

ANGELO Infatti. *[ride]*

WALTER Io ne sto parlando con un amico, cioè tu capisci..

ANGELO certo..
WALTER tu hai seguito tutta la storia.. allora dimmi se io mi posso fidare di uno così, adesso..?
ANGELO Uh.. no.. no quello è vero.
WALTER Hai capito?
ANGELO Eh..
WALTER Hai capito? Quindi.. *[in dialetto piemontese: non è una bella situazione, no..?]*
... omissis...

Il 14.7.2004 Comastri telefona a Benedetto e gli comunica che salta la gara di Venaus perché il CdA non accetta una proposta di affidamento con riserva e Benedetto mostra di non sapere nulla.

Telefonata nr. 543 del 14/07/2004 delle ore 14.37 in partenza dall'utenza telefonica nr. 011-5579221 in uso a Comastri Paolo ed intestata alla L.T.F. e in arrivo sull'utenza nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter

..... omissis ...

PAOLO purtroppo c'è 'sta cosa, in più.. c'è il fatto che salta la gara di Venaus..
WALTER Perché salta?
PAOLO Perché non possiamo affidarla. Quindi bisognerà decidere se fare una gara nuova, o se fare una negoziata al seguito, adesso vediamo.
WALTER Ma non possiamo affidare..? Ma per quale motivi, legali?
PAOLO C'è una riserva che non.. il Consiglio di Amministrazione non.. non.. non accetta una proposta di affidamento con riserva.
WALTER Ah, quella che avevamo visto..
PAOLO Eh.. quindi è come dire che la gara è saltata.
WALTER Perché se devi fare la negoziata, la devi fare con tutti.
PAOLO Dobbiamo dichiararla infruttuosa, e, quindi, si rimette in gioco tutti, non so se conviene rifarla negoziata, o se conviene rifare la gara, con tempi.. con tempi.. i tempi minimi..
WALTER Sei mesi?
PAOLO Non lo so, 22 giorni per..
[voci sovrapposte]
WALTER ed era quella.. quella clausola che avevamo visto con Colombo, quella là..
PAOLO Quindi, lì, c'è un altro problema grosso. Adesso vedremo cosa succede. Evidentemente tutte queste cose qui, in Consiglio, come si preparano come si mettono giù.. cioè, voglio dire.. hai scelto il momento più sbagliato.. ti devo dire la verità..
WALTER eh.. sì.. sì.. no.. no.. ma non.. ne convengo con te, ma, purtroppo, ero.. ero.. non potevo..

...omissis ...

Il 22.7.2004 il Presidente ed il Direttore generale LFT decidono l'infruttuosità della gara

principale e decidono di avviare una procedura negoziata. Quindi si deve sospendere l'aggiudicazione del PCM con scadenza della validità delle domande al 14.10.2006 (sei mesi dopo la scadenza). E' necessario l'accordo di tutti gli offerenti per prorogare, e ciò avviene.

Successivamente nell'autunno, poiché erano in corso le indagini, era stato disposto un ordine di esibizione della Procura di Torino nei confronti di LTF. Operanti della Guardia di Finanza, presso la sede LTF ubicata in Torino, Galleria San Federico apprendevano da un'impiegata che non era presente nella sede alcun documento riguardante la gara per la discenderia di Venaus.

Comastri, però, telefonava a Benedetto, comunicandogli che avrebbe dovuto inviare copia del PCM a Chambéry e avvisandolo che si era recata presso gli uffici di Torino la Guardia di Finanza. Benedetto gli rappresentava che la documentazione era nel suo armadio. Discutevano su chi potesse aver determinato l'apertura dell'indagine e concordavano di parlarne con lo "zio" (da intendersi evidentemente Martinat). Dal tenore della telefonata si ricava che Comastri è convinto che a presentare un esposto sia stato Procopio, a causa dei sospetti favoritismi a GEODATA, di cui si discute nelle telefonate già riportate. Dà ordine a Benedetto di portare i documenti in Francia. Comastri ha giustificato la propria condotta con la ritenuta opportunità di trasferire i documenti in Francia, per un'esigenza di forma e di correttezza nei confronti del Presidente Lepine, unico soggetto autorizzato al rilascio degli stessi.

Non può non rilevarsi la singolarità di tale condotta, considerando che la Guardia di Finanza aveva un ordine di esibizione e che dunque non era necessaria alcuna autorizzazione da parte del Presidente Lepine.

Telefonata nr. 457 del 18/11/2004 delle ore 13.15 in partenza dall'utenza telefonica nr. 335-5979463 in uso a Comastri Paolo e in arrivo sull'utenza nr. 335-6427788 in uso a Benedetto Walter

WALTER	Pronto?
PAOLO	Walter?!
WALTER	Dimmi.
PAOLO	Tu hai il dossier del P.C.M. nel tuo armadio..
WALTER	Sì. Il dossier sì, una copia.
PAOLO	Non è una copia è un originale, quello.
WALTER	No, era la copia che avevamo portato a Torino.
PAOLO	No. Guarda che quello è l'originale, perché è rimasto lì. Ascolta me.
WALTER	Sì.
PAOLO	Quella copia lì devi farla avere il più presto possibile a Chambéry.
WALTER	Eh.. sì.. senz'altro..
PAOLO	E' venuta la Finanza, oggi.
WALTER	Ma.. eh.. dove?
PAOLO	A Torino.
WALTER	Eh.. è nel mio armadio, dove.. nella porta chiusa.

PAOLO Eh.. devi dire a Roberta di farla arrivare qui, a Chambery. Ci pensa Marco dai, ci pensa Marco, Stai tranquillo.
 WALTER No.. no.. no.. no.. ma.. eh, non..
 PAOLO Abbiamo avuto un regalino..
 WALTER Come - abbiamo avuto un regalino -, in che senso?
 PAOLO Eh.. se.. se è venuta la Finanza..
 WALTER Ma per guardare cosa?
 PAOLO Per guardare il P.C.M..
 WALTER Ma.. *[breve pausa]* ma dimmi te..
 PAOLO Eh, no? E sai chi ce lo ha fatto, il regalino?
 WALTER Eh.. posso immaginare..
 PAOLO Eh, sì..
 WALTER Mah..
 PAOLO Digli allo "zio", che ha detto l'ingegner Comastri, che quel signore.. deve girar.. deve girare alla larga da questa società..
 WALTER no, ma..
 PAOLO che non si deve far più vedere, eh?!
 WALTER No, ma.. eh.. no, scusami.. ah, tu dici, que.. no, io pensavo.. a.. cioè..
 PAOLO no.. no..
 WALTER quel signore che..
 PAOLO eh.. quel signore là. Hai capito?
 WALTER Sì.. che.. so che ha.. so che ha delle rogne.
 PAOLO Eh, adesso la rogne se.. io non gliela voglio creare, ma io non lo voglio più vedere uno che fa una cosa di questo tipo, eh? Anche perchè, onestamente, non capisco su cosa la basa. Comunque l'importante, siccome qui, poi, c'è il problema di aver le carte a posto, fammi 'sta cortesia, fallo avere subito..
 WALTER No, purtroppo non.. Roberta oggi ha il problema a casa, non c'è, io non..
 PAOLO *[probabilmente rivolto a terza persona:] Roberta non c'è, tu quando ci vai?*
 WALTER Io, domani mattina..
 PAOLO *[voci sovrapposte]*
 PAOLO *[probabilmente rivolto a terza persona:] Domani c'è qualcuno?*
 PAOLO *[si sente la voce di una terza persona dire: "C'è Roberta, domani."]*
 PAOLO Domani c'è, Roberta, mi dice Marco.
 WALTER Sì.. sì.. domani mattina, c'è Roberta, c'è tutto il giorno.
 PAOLO E, allora, domani c'è anche Marco, quindi la cosa la risolviamo dai. Tu devi andar lì oggi pomeriggio, no?
 WALTER Sì. Io sto.. sto andando lì, quindi..
 PAOLO Vabboh..
 WALTER No, ma non..
 PAOLO Vedremo come.. vedremo come..
 WALTER *[voci sovrapposte]*
 WALTER ma non capisco che cosa sia legato.. so che lui era.. cioè, era.. diciamo..

PAOLO ha fatto un esposto.. ha fatto un esposto alla magistratura, e la.. e la magistratura ha mandato la Guardia di Finanza. Solamente che non sa che i documenti non sono a Torino, ma sono a Chambéry.
 WALTER Ma.. ma contro di noi?
 PAOLO Nè sa che noi.. e certamente, contro di chi?
 WALTER Ma dimm.. ma dimmi te.
 PAOLO Eh, quindi.. su che cosa lo basa? Speriamo che non lo basi su una fuga di notizie.
 WALTER Ah, beh, da parte mia no, assolutamente, quindi.. non.. non..
 PAOLO Walter, ti dico solo..
 WALTER ti dico, veramente..
 PAOLO ti ho chiamato perchè se era una situazione tranquilla non ti dicevo niente, siccome non è tranquilla per niente..
 WALTER no..
 PAOLO e che tu sappia che le cose stan così.
 WALTER No.. no.. io.. no senti, io so che per la questione dell'Ares, cioè l'Agenzia regionale, lui ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza a casa, ed è inquisito, ma per cose che a noi non riguardano..
 PAOLO Capito, ma lui ce.. ce l'ha fatta fare a noi, la visita. Per questa gara. Quindi, voglio dire..
 WALTER Ma dimmi te. Ma, oltretutto non è mica neanche conclusa, questa gara, qui.
 PAOLO Esattamente! Appunto, figurati, quindi.. a maggior ragione.. *[breve pausa]* a maggior ragione.
 WALTER Ma questo è pazzo..
 PAOLO Vabbòh.. dai, domani ci aggiorniamo dai..
 WALTER va bin..
 PAOLO tanto oggi, nè io nè te, abbiamo informazioni ben chiare, vedremo un po' come è la cosa domani..
 WALTER eh.. eh.. eh.. okay.
 PAOLO Tanto ci ho io, qui, Marco che poi, domani, sì.. sì.. preoccupa lui, con Roberta, di..
 WALTER Ma sì, tanto Roberta sa dove prendere i documenti, quindi..
 PAOLO okay..
 WALTER glieli dà, e poi li mandiamo su a Chambéry.
 PAOLO Va bene. Okay.
 WALTER Va bin.
 PAOLO Un abbraccio. Tieni duro, oggi, eh?
 WALTER Ciao. Ciao. Ciao. Sì. Ciao.

Desiderio, nel suo interrogatorio del 23.12.2004, acquisito per l'assenza dell'imputato, ha ammesso che Procopio è un suo buon conoscente, anzi un amico e ha precisato di averlo conosciuto quando lavorava presso SITAF. Ha precisato di aver mantenuto buoni rapporti con Procopio. Ha anche dichiarato di essere presidente onorario del circolo imprenditori di AN e che anche Procopio è iscritto allo stesso circolo. Ha ammesso di conoscere Walter Benedetto dal 1979, quando aveva iniziato a lavorare alla STEF, che era di proprietà SITAF. Anche Benedetto aveva idee politiche analoghe, pur non



svolgendo politica attiva. Egli aveva incontrato Paolo Comastri prima del marzo 2004, perché glielo aveva presentato Benedetto a titolo di amicizia.

Ha ricordato che Procopio gli aveva comunicato di essere interessato a partecipare alla gara Venaus e che gli aveva detto che aveva bisogno di incontrare Benedetto. Benedetto lo aveva informato della partecipazione alla gara di altri soggetti qualificati in quanto aveva percepito che gli avrebbe fatto piacere che Procopio si fosse aggiudicato la gara. Ha negato di aver parlato con Martinat della gara di Procopio, ma ha precisato che Procopio era molto pressante nel chiedere notizie sulla gara e che in conseguenza di ciò egli telefonava a Benedetto.

Quanto a Benedetto, infine, lo stesso ha accettato di sottoporsi all'esame, negando le proprie responsabilità.

Innanzitutto, per ciò che concerne l'incontro del 24.3.2004 con Comastri e Procopio, ha dichiarato che Procopio aveva comunicato l'intenzione di associarsi con MM ed ha riferito che la risposta era stata un asettico ed informale "va bene", fornendo una versione dei fatti, dunque, contrastante con le ben più pregnanti dichiarazioni di Comastri.

Ha giustificato la proroga con il sovraccarico di lavoro dell'ufficio ed ha negato, inoltre, di aver fornito indicazioni a Corona su come presentare l'offerta, peraltro affermando di ritenere di essere autorizzato a tenere contatti con i partecipanti alla gara. Ha negato, poi, qualsiasi pressione da parte di Martinat.

Conclusioni

Va in primo luogo esaminato il problema relativo alla applicabilità dell'art. 353 c.p. alla gara in contestazione.

La difesa di Walter Benedetto, infatti dubita di ciò, in ragione del fatto che la gara è stata bandita in Francia, da società di diritto francese.

Va invece osservato che l'art. 353 cp riguarda la turbativa delle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni e LTF ha indetto la gara per conto del governo francese e di quello italiano; dunque, al di là del luogo in cui è stata indetta la gara, certamente la stessa rientra tra le gare previste dall'art. 353 cp. La stessa Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che il fatto che L.T.F. "fosse una società retta dal diritto francese non interferisce con la natura pubblica dell'appalto ai fini dell'applicazione della legge penale italiana, e in particolare dell'art. 353 c.p." e ancora "l'aspetto decisivo è rappresentato dal fatto che la L.T.F. ha indetto la gara di cui si discute per conto dei Governi italiano e francese, che le hanno conferito l'incarico sulla base di un accordo internazionale ratificato in Italia con la L. 27 settembre 2002, n. 228, e che le opere oggetto dell'appalto sono finanziate dallo stato. La L.T.F. rappresenta dunque una interfaccia operativa di due pubbliche amministrazioni, quella italiana e quella francese, e tanto basta a ritenere configurabile il reato di cui all'art. 353 c.p., che, è appena il caso di ricordare, è iscritto tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e non vede come soggetto attivo necessariamente un pubblico ufficiale" (così Corte di Cassazione, proprio con riferimento al caso di specie, relativamente al ricorso proposto da Procopio Vincenzo avverso ordinanza in materia di applicazione di misura interdittiva, sentenza sez. 6 n.

19730 del 2006).

Si deve, inoltre, concordare ancora con il PM nell'osservare che il reato è procedibile in Italia in ragione di quanto disposto dall'art. 6 c.p., trattandosi di delitto commesso da cittadini italiani, in danno anche dello Stato italiano, nel quale parte dell'azione è stata posta in essere in Italia, consistendo la stessa in "collusioni o altri mezzi fraudolenti", essendo avvenuto a Torino l'incontro tra Benedetto e l'ing. Corona, incaricato da Procopio di ricevere da Benedetto le istruzioni per la preparazione della relazione tecnica da affiancare all'offerta economica ed essendosi verificati in Italia gli incontri tra Comastri, Procopio e Benedetto.

Si è già esaminato, nel capo 3), il problema relativo alla riconducibilità di condotta assolutamente sovrapponibile a quella qui contestata alla fattispecie di cui all'art. 353 c.p. e valgono pertanto le considerazioni già svolte.

Da quanto descritto in relazione alla contestazione di cui al capo 1), emerge pacificamente che il Procopio e un suo incaricato hanno preso contatti direttamente con persone che rivestivano una responsabilità nella procedura di gara, acquisendone informazioni preziosissime e non alla portata di tutti i concorrenti.

Si è parlato dell'incontro tra Procopio e Comastri e di quello tra Corona (delegato da Procopio) e Benedetto.

Tali due episodi sono di per se soli tali da far ritenere integrato il reato contestato, essendo pacifico che l'acquisizione di dati riservati è tale da aver posto il Procopio in una posizione decisamente privilegiata rispetto agli altri concorrenti.

La lettura riduttiva che viene fatta dagli imputati, in particolare dal Comastri e dal Benedetto, è smentita dai precisi elementi ricavabili da tutto il contesto emergente dalle conversazioni telefoniche, dalle quali risulta evidente il continuo interessamento dei vari soggetti alla vicenda del Procopio e la volontà di ciascuno (anche in particolare per compiacere, o meglio per non urtare il Martinat) di favorire il Procopio.

Procopio è infatti costantemente informato delle varie fasi della procedura e non esita a sollecitare l'intervento, nei momenti di incertezza o difficoltà, di Martinat, al quale è strettamente legato, ricambiandone i favori con bonifici diretti al partito di Alleanza nazionale.

Dunque, i due soli episodi citati, letti anche alla luce di tutto il contesto descritto, sono sufficienti a far ritenere integrato il reato di turbata libertà degli incanti.

Poco interessa che poi l'attivazione di tutti i soggetti non abbia prodotto il risultato voluto. L'errore formale commesso dall'ATI MM/STI non poteva certo consentire di far vincere la gara al Procopio, anche se non può non essere notato come i vari soggetti che erano incaricati, evidentemente da Martinat, di favorire il Procopio, anche quando l'esito si profila infausto, auspicano l'esistenza di altri motivi per invalidare la gara.

A fronte di queste condotte, a nulla valgono le osservazioni delle difese, che hanno ritenuto di poter superare quanto contestato dall'accusa sulla vicenda della proroga, che avrebbe trovato giustificazione in una serie di errori formali e sul carico di lavoro eccessivo.

Le osservazioni difensive non appaiono affatto convincenti, sia perché il reato deve ritenersi integrato pur in assenza della vicenda della proroga, sia perché le

giustificazioni alla proroga fornite dal De Gregorio non sono logiche, e dunque non appare irragionevole ritenere che il rinvio del termine di presentazione delle offerte dal 2 al 14 aprile 2004 sia stato disposto allo scopo di consentire la presentazione dell'offerta da parte del raggruppamento Sti- MM spa, che era evidentemente in situazione di oggettiva difficoltà.

Non si trascuri che alla data del 5.4.2004, come emerge dalla telefonata n. 3410, il progetto era ancora appena abbozzato, come è evidente dal fatto che non era affatto chiaro chi fosse destinato a svolgere le funzioni di capogruppo dell'ATI e che in data 8.4.2004 Procopio non aveva ancora le informazioni necessarie sulle modalità di presentazione dell'offerta, tanto da far sì che Pietro Corona fosse inviato ad incontrare Walter Benedetto.

Lo stesso Comastri, nel suo interrogatorio, pur negando qualsiasi ruolo nella vicenda relativa alla proroga, ha riferito di essere stato a conoscenza di quest'esigenza di Procopio, poiché Benedetto, che teneva alla questione, gli aveva detto che una proroga sarebbe andata incontro alle esigenze di Procopio.

A sua volta Corona, nella sua deposizione, ha affermato che Procopio gli aveva detto che i tempi erano stretti e che forse non ce l'avrebbero fatta a presentare la relazione, ma poi, in seguito, lo aveva informato che era stata concessa una proroga di quindici giorni. Alla stregua di questi plurimi elementi, tutti convergenti, può ritenersi accertato che la proroga sia stata essenziale allo scopo di consentire a Procopio la partecipazione alla gara con l'ATI che aveva avuto il gradimento di Comastri e che senza la proroga tale partecipazione non sarebbe stata possibile.

Secondo l'accusa la proroga era finalizzata a favorire Procopio, per quanto già detto.

De Gregorio, dirigente dell'ufficio legale di LTF e addetto al servizio relativo alla gestione degli appalti, sentito all'udienza del 15.3.2010, pagg. 24 e segg. del verbale di trascrizioni, ha confermato che la richiesta di una proroga gli venne fatta da Comastri (ha sostanzialmente confermato, su contestazione del PM, quanto dichiarato durante le indagini).

Lo stesso testimone, nel corso della sua deposizione, ha però ricondotto la necessità di disporre una proroga all'esigenza per le imprese partecipanti di visionare il regolamento di consultazione, che era stato modificato (pag 31 del verbale); ha aggiunto, poi, che la proroga era stata determinata da un contingente carico eccessivo di lavoro dell'ufficio.

Il fatto di non avere, nel corso delle indagini preliminari, giustificato in alcun modo l'esigenza della proroga, è stato dal De Gregorio spiegato nel corso del dibattimento con il fatto di essersi poi meglio documentato.

Deve peraltro essere osservato, che pur ritenendo credibile l'affermazione del De Gregorio sul suo mancato ricordo al momento in cui venne sentito dal PM, tali giustificazioni, nel dibattimento offerte, non erano affatto state indicate né nella proroga, che è immotivata, né in data 14 aprile, quando il De Gregorio ebbe a spiegare alla commissione le ragioni della proroga.

Risulta invece da quanto emerso e dichiarato dallo stesso De Gregorio che il 10 marzo 2004, il Procopio ebbe a lamentarsi con lui. La richiesta di mettere a disposizione di Procopio il disciplinare di gara arrivò a De Gregorio da Walter Benedetto (vedere pag.

44 del verbale di trascrizioni del 15.3.210), ove appare chiara l'influenza che Procopio esercitava e il suo ambito di azione.

Dopo le lamentele del Procopio nelle date ricomprese tra il 24 ed il 27 marzo, De Gregorio contribuisce a disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte.

Si è già a grandi linee dato atto delle scansioni temporali relative alla proroga, nella precedente esposizione che riporta, cronologicamente, anche le conversazioni telefoniche.

Per una migliore comprensione, tuttavia, si riassumono ora le scansioni temporali della vicenda. Si è detto come due siano le gare che procedono in parallelo.

- Il 28.3.03 viene pubblicato il bando relativo alla gara lavori, con scadenza il 29.9.03.
- Il 5.2.2004 viene inviato per la pubblicazione l'”*Avis du marché*” relativo alla gara in oggetto (PCM) con indicazione del termine del 2.4.2004 per la presentazione delle offerte; il 12.2.2004 la richiesta di pubblicazione è inviata da De Gregorio e l'avviso viene immediatamente pubblicato, con l'indicazione errata del numero civico dell'indirizzo della stazione appaltante (191).
- Il 17.2.2004 viene pubblicata la rettifica, nel senso che si dispone la sostituzione del numero 191 con il numero civico corretto, cioè 1091.
- Il 20.2.2004, sul bollettino comunitario viene pubblicata la rettifica, avente ad oggetto esclusivamente il numero civico, che conferma la data di presentazione delle offerte nel 2.4.2004; gli avvisi sui quotidiani contengono l'indirizzo corretto e l'indicazione della rettifica.
- Il 5.3.2004 scadeva originariamente il termine per la presentazione delle offerte della diversa gara per i lavori, ed il termine è stato prorogato il 19.3.04.
- Il 15.3.2004 viene inviata una mail da De Gregorio a Lepine con un elenco riepilogativo delle gare in corso. Si osserva che non vi è alcuna indicazione in questa mail di un carico di lavoro eccessivo.
- Il 24.3.04 viene concessa la proroga del termine di presentazione delle offerte per il PCM, che viene indicata nel 14.4.2004, senza alcuna giustificazione, e con numero civico della stazione appaltante nuovamente errato (191).
- Il 26.3.2004 viene pubblicato sui quotidiani l'avviso relativo alla proroga del termine, con indicazione corretta dell'indirizzo.
- Il 14.4.2004 vengono presentate sei offerte, tra le quali quella di MM/STI, sulle undici che avevano manifestato interesse, chiedendo il disciplinare di gara; lo stesso giorno si riunisce la commissione di gara, e l' *Huissier de Justice* Marlene Herault, dà atto a verbale delle attività compiute, alle quale presenza De Gregorio, quale membro della commissione, oltre a Benedetto, presidente della stessa.

A pag. 3 del verbale si dà atto che Monsieur De Gregorio preliminarmente “ *espone una particolarità ai membri della commissione*”.

Lo stesso, infatti, evidenzia che vi è stata una prima rettifica degli avvisi, diretta a correggere l'indicazione errata del numero civico, intervenuta il 17.2.2004. Nella seduta vengono aperti i plichi e viene escluso un concorrente (Pegaso Ingegneria srl) per grave irregolarità.



- Il 13.5.2004 vengono ammessi i cinque restanti concorrenti, dopo aver loro richiesto precisazioni.
- Il 24.5.04 l'ufficiale giudiziario dà atto che due concorrenti tra i cinque, tra cui MM/STI, hanno presentato offerte non in conformità a quanto previsto dal regolamento di consultazione e dunque vengono esaminate le sole offerte dei restanti raggruppamenti.
- Il 16.6.04 Il Presidente di LTF, dopo alcune consultazioni circa la ricevibilità delle due offerte di cui si è detto, decide di considerare ricevibili, per il PCM, le offerte dei restanti tre raggruppamenti e vengono aperte le tre offerte economiche.
- In data 1.7.04 la Commissione di Assegnazione del Contratto decide che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del raggruppamento GEODATA SPA, SNCF, Direzione Ingegneria, SYSTRA SA.
- Viene contemporaneamente decisa la sospensione della assegnazione della gara per il PCM, perché la gara principale, cioè quella per l'assegnazione dei lavori, necessariamente connessa a quella per il PCM, presentava gravi problemi per l'aggiudicazione, con impossibilità di assegnazione nel termine previsto.
- Il 22.7.04, di concerto tra il Presidente e il Direttore Generale di LTF, viene decisa l'infruttuosità della gara principale e l'avvio di una procedura negoziale, con sospensione dell'aggiudicazione del PCM e scadenza della validità delle domande al 14.10.04 (sei mesi dopo la scadenza), con necessità dell'accordo dei concorrenti per la proroga (secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese). I partecipanti originari confermano le loro offerte e in data 8.2.05, il Presidente di LTF approva la proposta di affidamento del contratto per il PCM al raggruppamento di cui faceva parte GEODATA

Va osservato che le ragioni della proroga del termine di presentazione delle offerte sono state spiegate dal De Gregorio nel richiamato verbale del 14.4.2004 con l'errore nell'indirizzo, in particolare del numero civico (p. 4 traduzione verbale: "...E' stato pertanto diffuso il 17 febbraio 2004 un primo rettificativo con cambio di indirizzo, essendo l'indirizzo indicato 191 Avenue de La Boisse, anziché 1091 Avenue de La Boisse. **In conseguenza di ciò, v'è stato un rinvio della data di consegna...**").

Questa è la sola giustificazione data al momento dei fatti.

Tale giustificazione viene ribadita nel corso del dibattimento, con aggiunta di altre motivazioni, in particolare quella relativa al carico di lavoro.

Va osservato che la giustificazione fornita appare illogica, perché, se la ragione della proroga fosse stata quella dovuta all'errore nell'indicazione del numero civico della stazione appaltante, la stessa proroga avrebbe dovuto essere disposta contestualmente alla rettifica di tale errore, cioè il 20.2.2004, cosa che non è avvenuta.

La proroga è invece stata disposta successivamente, cioè il 24.3.2004, con nuova indicazione sbagliata del numero civico e senza motivazione.

La pubblicazione è poi avvenuta correttamente.

Non può essere giustificata la proroga con l'esigenza evidenziata dal De Gregorio relativa al rispetto, secondo il codice degli appalti pubblici francesi, del termine di 52 giorni dalla data di invio del bando di gara pubblico ai concorrenti. Del resto anche la

giurisprudenza francese allegata dalla difesa di Benedetto, esige per l'integrazione del termine in caso di rettifiche il riferimento a vizi sostanziali, mentre nel caso in esame l'errore di indirizzo non avrebbe potuto causare alcun pregiudizio ai concorrenti, essendo sufficiente la conoscenza del numero civico corretto solo in funzione della spedizione dei plichi, per tutti avvenuta in coincidenza con la scadenza del termine.

Va inoltre osservato, che se fosse vero ciò che afferma De Gregorio, il termine avrebbe dovuto essere riassegnato per intero, cioè per i 52 giorni, a decorrere dalla data in cui veniva annunciata la proroga; il termine, cioè, trattandosi qui, sì, di una modifica sostanziale, avrebbe dovuto decorrere dalla data di comunicazione della proroga, cosa non avvenuta, perché dal 27.3.2004 al 14.4.2004 decorrono soltanto 18 giorni.

La giustificazione è dunque smentita logicamente dalla stessa cronologia degli eventi.

Vale soltanto la pena di osservare ancora che il 13 aprile tutte le 11 imprese "interessate" hanno ricevuto un fax con la correzione. Il giorno 14.4.2004 soltanto 6 imprese avevano risposto, e dunque la commissione aveva deciso di interpellare telefonicamente ed immediatamente le altre, peraltro, senza reperirle tutte.

Da tutte queste ulteriori notazioni si evince con chiarezza come il rispetto del termine di 52 giorni non vi sia mai stato e come il rigore formalistico sull'osservanza dei termini non abbia certo contraddistinto tutte le fasi dell'operazione.

Nemmeno si può ritenere che la proroga del PCM fosse giustificabile con il rinvio della presentazione delle offerte da parte dei candidati del Contratto Principale, come indicato nella " Proposta di aggiudicazione in data 8.2.2005" (il termine del bando lavori viene prorogato dal 5.3.2004 al 19.3.2004) dovuta, come sostenuto dalle difese, allo stretto collegamento tra le due gare. Si tratta infatti di una giustificazione che non è stata affatto fornita il 14.4.2004 e che viene data solo ex post (quasi un anno dopo), e che appare pertanto priva di ragionevole credibilità. Peraltro, tale giustificazione è incompatibile con quella concernente la presunta necessità di rispettare il termine di 52 giorni in seguito alla rettifica del numero civico.

E' stata fornita, poi, un'ulteriore ragione della proroga che avrebbe trovato motivo nel carico di lavoro particolarmente importante, per l' elevato numero di gare in corso, come dichiarato dal De Gregorio all'udienza del 15.3.2010, pag 29 e 30 del verbale di trascrizioni.

La circostanza relativa al carico di lavoro non può ritenersi confermata dal teste Tissot, consulente per la procedura, che ha riferito di aver parlato spesso del problema con il De Gregorio, ma non ha certamente ricollegato tale esigenza alla proroga.

Anche per ciò che concerne questo argomento, va osservato che lo stesso non è stato affatto indicato dal De Gregorio il 14.4.2004, quando invece sarebbe stato logico e comprensibile farlo rilevare, e che la fondatezza di tale ragione non può certo ricavarsi dalla mail inviata dal De Gregorio a Lepine il 15.3.2004 che contiene il mero elenco riepilogativo delle gare in corso: né in tale elenco si lamenta il carico di lavoro.

Le plurime giustificazioni alla proroga date dal De Gregorio nel corso del dibattimento alla proroga non sono pertanto affatto convincenti e appaiono anche contraddittorie tra loro.

Più plausibile, sotto il profilo logico, dunque è che il De Gregorio abbia fornito all'epoca dei fatti alla commissione una qualsiasi giustificazione per un rinvio che non

aveva al momento giustificazione alcuna e che, come ipotizza l'accusa, era dovuto proprio all'esigenza di non creare ulteriori problemi a Procopio, anche in considerazione della condotta dallo stesso tenuta il 10.3.2004 e lamentata documentalmente dallo stesso De Gregorio in una mail in data 10.3.2004.

D'altro canto che Procopio e con lui i vertici di LTF abbiano avuto un ruolo nella proroga e che dunque l'ipotesi che la proroga sia stata concessa per favorire Procopio, non è soltanto una congettura, ma è un dato che ha un riscontro nelle acquisizioni dibattimentali.

Il De Gregorio infatti, su contestazione del PM, di quanto dichiarato in fase di indagine, e cioè *" ho ricevuto una richiesta da Comastri, che mi chiedeva di predisporre una proroga"* (p. 31 del verbale 15.3.2010), ha confermato tale possibilità, peraltro precisando *"come succedeva in tantissime altre gare, proprio per le ragioni che ho evocato prima"*.

Considerando dunque la successione degli eventi (in particolare: il 20.2.2004 viene rettificato l'indirizzo e non viene disposta alcuna proroga; il 10.3.2004 dopo un contrasto tra De Gregorio e Procopio viene inviata la mail di De Gregorio; il 24.3.2004 Procopio, Benedetto e Comastri si incontrano e Comastri, per sua stessa ammissione, si compiace della presenza di MM spa, quando Procopio gli manifesta l'intenzione di associarsi con tale società tanto che il Procopio ritiene di aver avuto un avallo sulla base di tale indicazione; lo stesso giorno 24.3.2004 viene inviata la richiesta al Bollettino Ufficiale della nuova rettifica, con l'indicazione della proroga; il De Gregorio ha ammesso che il Comastri gli aveva fatto richiesta di prorogare i termini) si può desumere che tutta l'operazione sia avvenuta con l'intento di favorire Procopio, che si trovava oggettivamente, per ciò che risulta anche dagli altri elementi evidenziati, in ritardo nella presentazione dell'offerta.

Le telefonate chiariscono anche, come si è già detto, l'importanza di Procopio per i rapporti privilegiati con il Ministro Martinat e dunque anche con i responsabili del procedimento. Comastri ha riferito che Procopio si vantava in LTF dei rapporti con Martinat. Il fatto che i funzionari di LTF provassero fastidio per le continue richieste di informazioni da parte di Procopio non significa che per gli stessi fosse indifferente agevolarlo, proprio perché questi era protetto da Martinat, circostanza che giustifica il fastidio, ma non l'indifferenza.

Chiara la responsabilità dei soggetti nella condotta.

Procopio si è fortemente attivato per ottenere il suo scopo con plurimi contatti; Comastri, che avrebbe dovuto avere una posizione di terzietà, ha palesato il suo gradimento per la società MM ed ha anche agito sul De Gregorio affinché il termine fosse prorogato in favore di Procopio. Benedetto era presente a tale fatto e si è messo a disposizione del Procopio, ricevendo il Corona, parlando proprio delle modalità di presentazione dell'offerta.

Non si può non ritenere che tutte queste condotte siano idonee ad avvantaggiare un concorrente alla gara, a nulla rilevando che poi le plurime influenze e scorrettezze non abbiano raggiunto lo scopo e che nessuno si sia attivato per aggiornare il Procopio quando è emerso che l'offerta non presentava i requisiti necessari.

A questo punto nulla poteva più essere fatto, di fronte ad una carenza formale.

Va ancora osservato che il provvedimento di nomina della commissione evidenzia la condotta di terzietà che i membri di LTF avrebbero dovuto tenere nei confronti dei concorrenti (p. 3 del provvedimento), e smentisce l'assunto degli imputati sulla diverse abitudini relative alla gare in territorio francese. Nessuna terzietà è ricavabile dalle telefonate intercettate.

Va qui aggiunto che dal regolamento di consultazione in atti emerge che nessun membro della commissione poteva avere rapporti diretti durante la gara con i partecipanti, e che allo scopo, le richieste di chiarimenti ed informazioni andavano effettuate per iscritto e che con tale mezzo andavano fornite a tutti le risposte.

Lo stesso Tissot, nel corso della sua deposizione all'udienza del 10.5.2010, ha dichiarato che il documento di riservatezza era firmato da tutti e che "è evidente che colui che avesse parlato alle aziende durante questo periodo si metteva al di fuori del regolamento giuridico e del regolamento della società" (pag. 37 del verbale di trascrizioni), aggiungendo che vi era l'obbligo, per il raggruppamento che avesse voluto delle informazioni, di presentare la domanda per iscritto.

Dunque non risponde affatto a verità quanto affermato dal Comastri sulle diverse abitudini che sono in vigore in territorio francese, dove invece vigono regole assai rigorose, nient'affatto osservate da Procopio, Comastri, Benedetto e nemmeno da Desiderio, con i loro continui contatti e con le telefonate sulla gara.

Non è vero dunque che Benedetto poteva fornire le informazioni a Corona, ed è implausibile, inoltre, che lo stesso si fosse recato da Benedetto, si noti, il giorno dopo la nomina di quest'ultimo a membro della commissione, per sapere cose di cui era già a conoscenza, come dal Corona stesso affermato.

In particolare le telefonate, che evidenziano il complesso intreccio che consente la posizione di favore generale che vanta il Procopio, coinvolgono anche altri soggetti, che certamente si mettono a disposizione della causa, in particolare il Desiderio, come emerge pacificamente dalle telefonate riportate.

Non vi sono, peraltro, elementi per ritenere che lo stesso Desiderio, al di là di una generica per quanto insidiosa attivazione per la causa del Procopio, abbia partecipato, consapevolmente alle specifiche condotte che hanno determinato la turbativa della gara, in particolare per ciò che concerne l'incontro tra Procopio Comastri e Benedetto, l'incontro tra Corona (non imputato) e Benedetto, e per ciò che riguarda la vicenda della proroga del termine.

Le difese hanno ancora sottolineato che l'offerta fu confermata da Procopio, che avrebbe potuto, se posto a conoscenza dell'irregolarità, non confermarla: questa circostanza basterebbe ad attestare l'assenza di contatti e di informazioni specifiche da parte dei commissari.

Va osservato, però, che ciò non elimina l'illegittimità della condotta pregressa tenuta dagli imputati e che, peraltro, una plausibile spiegazione del riserbo nella seconda fase del procedimento da parte degli imputati è ben spiegabile con la telefonata n. 3934 del 13.5.2004 in cui Desiderio e Benedetto concordano proprio per ciò che riguarda la vicenda di Procopio, di non dire nulla, perché vi è stata una fuga di notizie.

D'altro canto, Benedetto è molto preoccupato per l'irregolarità dell'offerta MM/STI e nella telefonata n. 778 del 28.5.2004, riportata, afferma che questo gli creerà un problema diplomatico.

Nella telefonata 4627 del 3.6.2004 Benedetto, con riferimento ai sospetti di Procopio, dice inoltre a Desiderio di non aver detto nulla in proposito ed è preoccupato perché *"certe cose, durante le gare sai... non è che si possano dire più di tanto... purtroppo..."*.

Quanto alla Campitelli valgono le medesime considerazioni svolte per Desiderio, pur emergendo che la stessa era certamente ben consapevole del favore che il Procopio godeva presso l'onorevole Martinat, ma senza indicazioni più pregnanti sul contenuto degli incontri e sulle specifiche condotte relative alla proroga.

In sostanza, se dal contenuto delle telefonate si può ritenere che la stessa fosse a conoscenza del rapporto privilegiato tra Procopio e Martinat, e che dunque il Procopio potesse ottenere un trattamento privilegiato (v. la telefonata dove si afferma che bisogna intervenire), non è nota la consapevolezza delle specifiche condotte tenute dal Procopio e dagli altri funzionari, tali da integrare, come si è detto, il reato di cui all'art. 353 cp, e non se ne ravvisa, comunque, un adeguato contributo causale.

Concludendo dunque, attraverso le condotte consistite nel fornire indicazione da parte di Comastri a Procopio sulla positività della sua valutazione circa MM spa di associarsi in ATI con la STI, sul contributo del Comastri circa la concessione della proroga, effettivamente poi concessa, con l'ausilio dato da Benedetto, giudice di quella relazione, nella redazione della stessa relazione, sono stati gravemente violati i doveri di terzietà dei funzionari LTF.

La pluralità delle condotte, la loro organizzazione, la loro precisa ed univoca finalizzazione al favorire il Procopio rendono ancora più pregnanti e significative le stesse, che non possono certo essere definite come semplici leggerezze o imprudenze legate a prassi o costumi e che certamente rientrano nel novero delle condotte di cui all'art. 353 c.p., che involge tutte le condotte che compongono il complesso procedimento di gara.

Quanto all'aggravante contestata, va osservato che Comastri e Benedetto sono certamente persone preposte ai pubblici incanti.

La Corte di Cassazione ha chiarito che " in tema di turbata libertà degli incanti, l'ipotesi di cui all'art. 353 c.p., comma 2, costituisce una circostanza aggravante speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70 c.p.), non è soggetta al regime di cui all'art. 118 c.p., bensì a quello di cui all'art. 59 c.p., comma 2, sicché tale circostanza si comunica al correo, se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa (così C.Cass. sez. VI, 18310 del 24.4.2007).

Sussiste pertanto anche l'aggravante contestata.

Il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 4).

L'imputazione in questione concerne la turbativa della gara indetta dall'Agenzia TORINO 2006 per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, nonché della somministrazione delle provviste e dei mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada Statale n. 589 dei Laghi di Avigliana nel Comune di Pinerolo. Il reato di cui all'art. 353, primo e secondo comma, c.p., è stato ascritto, oltre che a MARTINAT Ugo nei cui confronti si è proceduto separatamente, a DESIDERIO Giovanni, quale membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia TORINO 2006, a PROCOPIO Vincenzo, quale libero professionista incaricato dalla LIS s.r.l. della redazione di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata dalla predetta società nell'ambito dell'associazione temporanea d'impresa costituita con la TOMAT s.r.l., a BARONE Andrea e PREDA Gian Giuseppe, rispettivamente amministratore e procuratore della predetta LIS s.r.l., nonché a BORSELLINO Giuseppe, membro della Commissione aggiudicatrice della gara suindicata.

Ai predetti imputati, secondo i ruoli rispettivamente rivestiti, è stata contestata la turbativa della procedura di pubblico incanto di cui trattasi in relazione alla messa in atto di <<... *collusioni finalizzate ad assicurare l'aggiudicazione a LIS s.r.l., destinate a manifestarsi – attraverso le valutazioni del BORSELLINO – nell'ottenimento di elevato punteggio sull'offerta tecnica, con particolare riguardo all'aspetto del piano della qualità, redatto dall'ing. Vincenzo PROCOPIO e presentato come parte integrante dell'offerta dell'ATI LIS TOMAT ...>>.*

I principali elementi di accusa individuati dai pubblici ministeri relativamente all'imputazione in parola sono stati sviluppati nella requisitoria scritta depositata in sede di discussione finale e nella successiva memoria di replica. Nel primo di tali atti il riferimento accusatorio privilegiato è stato indicato nella rivelazione del segreto d'ufficio delineata al successivo capo 5) della rubrica, che avrebbe determinato, da sola, la turbativa. Il concorrente illecitamente informato avrebbe potuto, infatti, utilizzare l'informazione ricevuta in vari modi, al fine di orientare il meccanismo procedimentale in suo favore, disponendo di elementi di valutazione non in possesso degli altri partecipanti alla gara. Nel caso di specie si trattò, come avremo modo di precisare meglio nel prosieguo, della divulgazione degli orientamenti della commissione aggiudicatrice e dei propri intenti che il commissario BORSELLINO fece ai rappresentanti della LIS nel corso di alcune conversazioni avvenute in costanza di gara. Inoltre, BARONE, una volta ottenute le informazioni fornitegli da BORSELLINO, le utilizzò concretamente, rivolgendosi a DESIDERIO, il quale in tale occasione tenne, secondo i rappresentanti della pubblica accusa, una condotta di protezione nei confronti della LIS. Infine, dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza sui tabulati telefonici delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della presente vicenda e sulle agende sequestrate al BARONE, nonché dalle dichiarazioni rese da DESIDERIO negli interrogatori effettuati nella fase delle indagini preliminari, emerge tutta una serie di contatti verosimilmente volti a favorire la LIS s.r.l. rispetto all'esito della gara.

In altri termini: <<... *DESIDERIO vigilava anziché sulla regolarità del procedimento sul fatto che BARONE/PREDA e l'ATI LIS TOMAT, che loro rappresentavano, venissero in qualche misura "protette". Nella sua qualità di membro del CdA di*

Agenzia Torino 2006 avrebbe avuto il potere/dovere di impedire atti di parzialità quali quelli commessi da BORSELLINO e ripristinare la legittimità del procedimento attraverso le necessarie iniziative. PROCOPIO ha partecipato alla gara, sia pure quale "supporter", conscio della collusione, maturata nelle preventive intese, dopo la rivelazione del segreto d'ufficio PREDA. Non c'è dubbio che BORSELLINO fosse "orientato" verso il concorrente PREDA BARONE, poiché altrimenti non si spiegherebbe per qual motivo prima, durante e dopo il procedimento di gara incontrasse i due imprenditori e tenesse nei loro confronti una condotta macroscopicamente parziale e violatrice non di una norma amministrativa magari poco nota, ma del primo, elementare dovere di qualsiasi commissario di qualsiasi procedura concorsuale. I due imprenditori, e PROCOPIO, sapevano di poter gestire il rapporto con BORSELLINO grazie alla "protezione" offerta loro da DESIDERIO ed acquisita negli incontri in Corso Francia di cui si è detto precedentemente ... (cfr. la memoria presentata ex art. 121 c.p.p. dai pubblici ministeri in sede di discussione finale)>>>.

Agli argomenti sviluppati dai rappresentanti della pubblica accusa le difese hanno replicato con una serie di considerazioni, che possono essere sintetizzate nei seguenti termini.

In primo luogo, è stato posto l'accento – sino ad evocare, seppure in modo forse non del tutto corretto, la violazione dei principi di cui all'art. 521 c.p.p. – sulla circostanza che i pubblici ministeri, a fronte di una contestazione iniziale più articolata e specifica, hanno, poi, preferito identificare la condotta materiale del reato di turbata libertà degli incanti sub 4) nella rivelazione del segreto d'ufficio di cui al capo 5) della rubrica. Tale operazione, secondo i difensori, ha reso più indefinita l'ipotesi d'accusa, laddove sono state indicate, in modo ipotetico e poco verosimile, le possibili utilizzazioni delle notizie ricevute dal concorrente illecitamente informato. Al contrario, un esame attento e soprattutto concreto delle risultanze processuali conducono a svolgere, secondo le difese, le seguenti osservazioni:

- 1) BORSELLINO svolse il suo compito di membro della Commissione di valutazione tecnica in modo imparziale, in linea con i giudizi degli altri commissari e con un risultato finale, che appare di complessiva uniformità. Il suo comportamento di non rifiutare la ricerca di contatto da parte dei rappresentati della LIS s.r.l. fu certamente imprudente, ma venne determinato esclusivamente dall'intenzione di rispondere in modo chiarificatorio ai sospetti in merito alla parzialità della Commissione.
- 2) CHIORINO Mario Alberto, che partecipò ai lavori della predetta Commissione unitamente al Presidente PAVAN e che è stato esaminato a dibattimento come teste, ha dichiarato di non avere notato alcuna anomalia durante lo svolgimento della gara.
- 3) Il prof. Guido CAPOSIO, consulente di parte, pur sostenendo che i criteri di valutazione seguiti dai componenti della Commissione tecnica dovevano essere ritenuti errati sotto il profilo metodologico, ha dichiarato che tale difetto non appariva essere frutto della volontà di preferire un concorrente rispetto agli altri. Il consulente ha ulteriormente approfondito la propria disamina, osservando che le valutazioni della Commissione, potenzialmente imputabili di imparzialità, andarono a favore del Consorzio Ravennate – Torino Scavi e non dell'ATI LIS/TOMAT, essendo, al contrario, pienamente condivisibile il giudizio espresso in termini più

favorevoli a quest'ultima associazione d'impresa relativamente al piano della qualità.

Occorre aggiungere che la difesa del PROCOPIO ha osservato come agli atti del processo non sia emerso alcun elemento probatorio sia in merito all'attribuibilità al proprio assistito del piano della qualità presentato dalla LIS s.r.l., sia sul coinvolgimento dello stesso PROCOPIO nelle condotte di collusione contestate agli altri coimputati.

La difesa di PREDA e BARONE, oltre a ribadire la piena regolarità della gara, ha analizzato le dichiarazioni rese da BORSELLINO nel processo in merito ai contatti avuti con uno dei soggetti di riferimento della LIS, per sostenere, da un lato, che esse non individuano comportamenti <<... *diretti ad influenzare la libera concorrenza della gara, ad alterare il gioco della concorrenza o a minare la libertà di chi ha partecipato alla gara ...*>>, e, dall'altro lato, che manca persino la prova sull'identità dell'interlocutore di BORSELLINO, non essendo emerso con certezza se si trattò di BARONE o di PREDA.

Nella memoria di replica i pubblici ministeri hanno osservato che il riferimento operato dalle difese alle dichiarazioni del consulente CAPOSIO sull'esistenza di anomalie nell'operato della commissione aggiudicatrice, verosimilmente indirizzate in senso sfavorevole all'ATI costituita da LIS e TOMAT, non possiede affatto una valenza favorevole alla posizione degli imputati, dal momento che proprio l'esistenza di tale "inclinazione" (o, perlomeno, la percezione di essa da parte di PREDA e BARONE) costituì con tutta evidenza la molla che condusse i predetti imprenditori ad attivarsi, al fine di ottenere maggiori informazioni ed eventualmente correggere l'esito della gara. Nella memoria si è sottolineato, inoltre, che dal complesso delle risultanze processuali e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal coimputato BOCCATO, nella cui disponibilità venne rinvenuto il piano della qualità presentato dalla LIS, risulta con ragionevole certezza che l'atto tecnico in questione venne redatto con la collaborazione del PROCOPIO.

Tutto ciò premesso, si devono trarre le seguenti conclusioni.

Dal tenore dell'interrogatorio reso da BORSELLINO al pubblico ministero, che è stato acquisito agli atti del fascicolo per il dibattimento, risulta provato in modo certo (e si tratta, del resto, di circostanze che non sono in discussione nel processo) che lo stesso BORSELLINO venne contattato da uno dei due soggetti di riferimento della LIS s.r.l. (*"non ricordo se da Preda o Barone; era un uomo alto, robusto, di ca 40 anni, con i baffi"*) e che ciò avvenne in epoca immediatamente antecedente allo svolgimento della prima riunione della commissione aggiudicatrice. Vi fu un incontro, che si svolse in un locale pubblico di Corso Vittorio Emanuele in Torino, e in tale occasione l'interlocutore di BORSELLINO, ossia l'uomo con i baffi, esplicitò con grande chiarezza il motivo che aveva spinto la LIS a cercare il contatto: << ... *mi disse che la sua preoccupazione per la partecipazione della gara era che ci fosse un condizionamento a favore di qualcuno; disse che LIS teneva molto a quella gara e che si erano molto impegnati nel progetto.* ...>>. Nell'interrogatorio BORSELLINO ha precisato che nel corso di tale primo incontro egli si premurò di rassicurare il suo interlocutore, dicendogli che non doveva preoccuparsi, poiché egli non era in alcun modo condizionato. In realtà, come emerse anche da successivi contatti telefonici, il timore degli uomini della LIS era che ad essere

influenzato fosse il presidente della commissione PAVAN e che lo fosse in senso favorevole all'associazione d'impresa che in seguito ebbe effettivamente ad aggiudicarsi la gara. Al primo incontro ne seguì un secondo e nel contesto di entrambi gli abboccamenti in questione BORSELLINO ebbe modo di ricevere una descrizione degli elaborati della LIS e di vedere i progetti della medesima, che giudicò positivamente. BORSELLINO ha aggiunto che nel secondo incontro si parlò anche del piano della qualità, realizzato da un tecnico di cui non gli venne fatto il nome. Come sappiamo dalle risultanze dei tabulati, oltre che dall'interrogatorio di BORSELLINO, tra i protagonisti della presente vicenda vi furono, inoltre, dei contatti telefonici anteriori alla data del 20 febbraio 2004, allorché si perfezionò l'aggiudicazione della gara, ed un ulteriore incontro in quella stessa data (*"... devo avere parlato della valutazioni che avevamo fatto in commissione; credo di aver parlato dei singoli elementi che erano stati valutati. Devo avergli fatto presente che la ditta che loro temevano che avrebbe potuto vincere era in effetti arrivata prima. Devo avergli detto che i loro sospetti, sul fatto che il Consorzio -Torino scavi potessero essere in qualche modo privilegiati nel giudizio tecnico, parevano fondati ..."*).

L'esistenza pacifica dei contatti intercorsi tra BORSELLINO e gli uomini della LIS prima e durante lo svolgimento della gara integrano, ad avviso del Tribunale, il reato di cui all'art. 353 c.p., posto che ci troviamo di fronte ad approcci e ad intese riservate finalizzati, in modo intenzionale e consapevole, ad incidere sulle valutazioni, che uno dei commissari si accingeva ad esprimere. Come si è detto in precedenza, le difese hanno posto l'accento sul fatto che BORSELLINO nello svolgimento dell'incarico di commissario avrebbe mantenuto un comportamento assolutamente imparziale ed in linea con i giudizi espressi dai suoi colleghi. A questo proposito, la difesa di BORSELLINO ha unito alla memoria 25.11.2010 l'allegato "A" dei verbali di svolgimento della gara di cui trattasi, al fine di dimostrare che i voti attribuiti dall'attuale imputato all'ATI LIS/TOMAT non furono tali da individuare un trattamento di favore rispetto a quelli assegnati alle altre associazioni d'impresa. Il Tribunale osserva che lo sforzo defensionale in questione risulta privo di effettivo significato, dal momento che, trovandoci in presenza di un reato di pericolo, non è necessario conseguire la prova che le valutazioni di BORSELLINO siano state favorevoli all'impresa guidata da PREDA e BARONE o comunque concretamente incongruenti. Solo per completezza, non è tuttavia possibile ignorare – ma si tratta semplicemente di un'osservazione di contorno – che dall'esame del richiamato "allegato A" risulta che BORSELLINO in tutte e quattro le valutazioni di carattere tecnico demandate al giudizio della commissione, pur non fornendo votazioni manifestamente incongrue, attribuì sempre a LIS/TOMAT il punteggio più alto tra quelli espressi dai commissari per gli elaborati di tale raggruppamento, il che non appare astrattamente incompatibile con un atteggiamento di favore.

Ma, giova ripeterlo, ciò che rileva è costituito dalla individuazione del pericolo di imparzialità insito nei contatti collusivi verificatisi prima e durante lo svolgimento dell'incanto tra gli amministratori di una delle imprese partecipanti ed un commissario. La struttura del reato, volta a sanzionare il semplice pericolo di indebiti condizionamenti dell'esito della gara, rende, pertanto, irrilevante la prova - di per sé inesigibile - che il

comportamento di BORSELLINO sarebbe stato diverso, ove tali contatti non si fossero verificati. In altri termini, non rileva dimostrare né che il predetto commissario abbia concretamente favorito il raggruppamento LIS/TOMAT, né tantomeno che egli abbia penalizzato l'ATI Consorzio Ravennate – Torino Scavi, che risultò vincitrice della gara. Si deve concludere che il complesso delle considerazioni sviluppate in precedenza consente di respingere tutte le censure difensive fondate sull'asserita correttezza dell'operato di BORSELLINO, quale desumibile dalle valutazioni tecniche espresse dal medesimo, nonché dalle dichiarazioni del teste CHIORINO e del consulente CAPOSIO. Le perplessità espresse dalle difese in merito ai rapporti tra la ricostruzione del fatto in senso accusatorio e la contestazione devono essere respinte, osservando che il riferimento contenuto nel capo d'imputazione al "*piano della qualità*" va ritenuto puramente esemplificativo, mentre la descrizione complessiva delle collusioni comprende in sé la condotta di turbativa, che è stata accertata nei termini indicati in precedenza e che, di conseguenza, è pienamente compatibile con il tenore della contestazione.

Quanto alle incertezze lamentate dalle difese sull'identità dell'uomo con i baffi, che entrò in contatto con BORSELLINO, poco importa stabilire con certezza se si trattò di PREDA o di BARONE, tenuto conto che entrambi i predetti operarono in piena concordia nel comune interesse della LIS s.r.l. Nessun contrasto emerse tra i due all'epoca dei fatti per cui si procede in merito alla decisione di porre in essere le ricordate collusioni e nessuna differenza di posizione è emersa durante la vicenda processuale fino ad oggi. Comune fu la preoccupazione in ordine al paventato condizionamento della gara e condivisa appare l'iniziativa di contattare in un primo tempo il commissario BORSELLINO e in seguito DESIDERIO sempre in relazione alle sorti economiche della società, che stavano rappresentando.

In definitiva, il complesso delle risultanze probatorie utilizzabili impone di dichiarare la penale responsabilità di BORSELLINO Giuseppe, PREDA Gian Giuseppe e BARONE Andrea in ordine al reato di cui al capo 4) della rubrica.

Le risultanze processuali non indicano, al contrario, alcun dato probatorio di coinvolgimento di PROCOPIO Vincenzo e DESIDERIO Giovanni nelle condotte collusive, che costituirono l'elemento materiale del reato in contestazione e che sono state descritte in precedenza. Sotto questo profilo è del tutto irrilevante stabilire se deve essere attribuita o meno al PROCOPIO la paternità del piano della qualità presentato dal raggruppamento LIS/TOMAT nella procedura di pubblico incanto, mentre occorre precisare che DESIDERIO, allorché venne contattato da BARONE preoccupato dall'esistenza di possibili condizionamenti della gara, si limitò a fornire al medesimo il generico consiglio di procedere per le vie legali. Di conseguenza, entrambi gli imputati predetti devono essere mandati assolti dal reato sub 4), per non avere commesso il fatto.

Il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio di cui al capo 5).

L'imputazione in questione riguarda la rivelazione di segreti d'ufficio relativi alla gara di cui al precedente capo 4) della rubrica, ossia quella indetta dall'Agenzia TORINO 2006 per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, nonché della

somministrazione delle provviste e dei mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e la messa in sicurezza della SS n. 589 dei Laghi di Avigliana nel territorio del Comune di Pinerolo.. Il reato è stato contestato a BORSELLINO Giuseppe, a BARONE Andrea e a PREDA Gian Giuseppe, in relazione alle qualità rispettivamente rivestite di membro della Commissione aggiudicatrice della gara, di amministratore e di procuratore della LIS s.r.l., società che partecipò alla procedura di pubblico incanto di cui trattasi nell'ambito di un'Associazione temporanea d'impresa formata con TOMAT s.r.l. Secondo il tenore della contestazione, BORSELLINO rivelò a BARONE i propri intenti e gli orientamenti della commissione aggiudicatrice nel corso di alcune conversazioni telefoniche avvenute in epoca antecedente all'aggiudicazione.

Nella requisitoria scritta depositata in sede di discussione finale i pubblici ministeri hanno, in primo luogo, richiamato le dichiarazioni ampiamente ammissive del BORSELLINO, che sono già state compendiate in precedenza, allorché è stata affrontata la disamina del reato sub 4), e che in questa sede si intendono integralmente richiamate. In particolare, è stato ribadito che BORSELLINO, relativamente alle conversazioni telefoniche indicate nel capo d'imputazione, ebbe a dichiarare: *<<... devo avere parlato della valutazioni che avevamo fatto in commissione; credo di aver parlato dei singoli elementi che erano stati valutati. Devo avergli fatto presente che la ditta che loro temevano che avrebbe potuto vincere era in effetti arrivata prima ...>>*. I rappresentanti della pubblica accusa hanno, inoltre, precisato che, quando si verificarono tali conversazioni tra il commissario BORSELLINO e gli imprenditori della LIS, i giudizi della Commissione non erano stati ancora resi pubblici e doveva ancora avvenire l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e le indicazioni sui tempi di realizzazione delle opere, sicché l'iter della gara non poteva dirsi ancora perfezionato. Occorre aggiungere che nella memoria di replica dei pubblici ministeri non sono contenute ulteriori argomentazioni significative in merito all'imputazione di cui ci stiamo occupando.

La difesa di BORSELLINO, dopo avere rammentato che il delitto di cui all'art. 326 c.p. è stato qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come reato di pericolo effettivo, ha osservato che l'argomento della pubblica accusa, secondo cui le conversazioni incriminate si verificarono prima della conclusione della gara, è solo formalmente corretta. In effetti, l'aggiudicazione finale avvenne il 20.2.2004 – ossia due giorni dopo le telefonate indicate nel capo d'imputazione – con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere. Tuttavia la metodologia di gara prevedeva che tali ultimi aspetti *<<... fossero predisposti dai concorrenti all'inizio della gara ma sconosciuti ai commissari, e contenuti in buste chiuse che sarebbero state aperte soltanto successivamente al conferimento dei voti dei commissari sugli aspetti tecnici ...>>* (cfr. la memoria della difesa BORSELLINO del 25.11.2010). Di conseguenza, la condotta contestata agli imputati sub 5) fu posta in essere in un momento in cui, pur non essendo la gara ancora formalmente conclusa, la fase di valutazione attribuita ai commissari era già terminata e non restava che attendere la comunicazione delle votazioni dei membri della commissione sugli aspetti tecnici, nonché l'apertura delle buste sulle offerte economiche e sui tempi di realizzazione. In definitiva, nessuna prova è stata offerta in merito alla sussistenza di un pericolo effettivo

per la Pubblica Amministrazione come conseguenza di quanto ascritto agli odierni imputati.

La difesa di PREDA e BARONE ha riproposto nella memoria del 3.12.2010 considerazioni sostanzialmente analoghe, alle quali ha aggiunto un argomento legato agli aspetti soggettivi della vicenda. In particolare, ha osservato che nella contestazione la rivelazione del segreto risulta essere stata effettuata da BORSELLINO nei confronti di BARONE, mentre le conversazioni telefoniche incriminate si verificarono tra le utenze dello stesso BORSELLINO e di PREDA. Di conseguenza, viene meno la possibilità di attribuire il reato di cui trattasi a BARONE, che risulterebbe, pertanto, estraneo alla condotta contestata. Senza contare che il contenuto delle richiamate telefonate non è noto, poiché le stesse non furono oggetto di intercettazione e vennero rilevate esclusivamente dall'esame del traffico telefonico.

Le predette considerazioni difensive, sebbene interessanti e suggestive, non possono essere condivise.

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che il contenuto delle conversazioni telefoniche indicate nel capo 5) della rubrica è stato adeguatamente ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese dal BORSELLINO, che appaiono pienamente attendibili, se non altro perché coerenti con lo svolgimento della vicenda sotto il profilo logico. In altri termini, è credibile che gli imprenditori della LIS, preoccupati per l'esistenza di possibili favoritismi nello svolgimento della gara verso altra associazione d'impresa, si rivolgessero ad uno dei commissari, al fine di ottenere informazioni ed eventuali conferme. Non si giustificano in altro modo i contatti intercorsi tra BORSELLINO e gli uomini della LIS. Del resto, il filo logico in questione proseguì in modo coerente con i contatti che BARONE ebbe con DESIDERIO, i quali, ancora una volta, possono essere spiegati solo sulla base dell'ansia determinata nei concorrenti LIS/TOMAT dalla percezione del rischio di un esito sfavorevole della gara.

Quanto alle considerazioni svolte dalla difesa sulla circostanza che le telefonate in questione avrebbero interessato l'utenza di PREDA e non quella di BARONE, non resta che richiamare quanto già detto in precedenza sull'intercambiabilità dei ruoli svolti nella presente vicenda dai predetti imputati, i quali agirono – entrambi e costantemente – nell'interesse della LIS s.r.l. e dell'associazione temporanea d'impresa formata con la TOMAT. Sappiamo, inoltre, che fu BARONE a rivolgersi a DESIDERIO e tale comportamento indica con chiarezza la piena condivisione d'intenti tra l'amministratore ed il procuratore della LIS stessa. Non risulta, poi, che tra BARONE e PREDA fossero emerse ragioni di dissenso con riferimento alla vicenda che ci occupa, tanto è vero che entrambi continuarono a svolgere i rispettivi incarichi nell'ambito della società verosimilmente in piena sintonia. Solo per completezza, è opportuno segnalare che pochi minuti dopo la telefonata intercorsa tra le utenze di BORSELLINO e PREDA alle ore 22,44 del 18.2.2005 (conversazione tra quelle indicate nel capo d'imputazione) intervenne una telefonata tra PREDA e BARONE della durata di 1173 secondi, che verosimilmente fu dedicata dagli uomini della LIS ad uno scambio di informazioni e al commento su quanto appreso poco prima dalla viva voce del commissario.

In realtà, l'argomento difensivo principale consiste, come si è detto in precedenza, nel valutare il momento di effettuazione delle telefonate incriminate rispetto ai tempi ed alle

modalità di perfezionamento della gara, al fine di concludere che nel caso di specie non si sarebbe realizzato alcun pericolo effettivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto la condotta di BORSELLINO si limitò, in buona sostanza, a rivelare dati provvisori destinati ad essere resi pubblici due giorni dopo.

Il Tribunale osserva che la prima delle telefonate indicate sub 5) si verificò la mattina del giorno in cui la commissione tecnica di gara tenne, nel pomeriggio, l'ultima sessione e che già in precedenza erano avvenuti gli incontri tra BORSELLINO e *"l'uomo con i baffi"*, nel corso dei quali si era parlato ampiamente dell'andamento dei lavori della commissione medesima. A fronte di tale situazione, che, lo ricordiamo, vedeva gli uomini della LIS fortemente preoccupati per l'esito della gara, e proprio in relazione al fatto che ancora non si conoscevano i dati concernenti le offerte economiche ed i tempi di realizzazione delle opere, assume un rilievo particolarmente significativo la circostanza che BORSELLINO, pur non tenendo nell'ambito della commissione di gara un comportamento incongruo, attribuì all'associazione temporanea d'impresa LIS-TOMAT una valutazione tecnica basata su punteggi invariabilmente alti (già si è detto in precedenza che in tutte e quattro le valutazioni di carattere tecnico, demandate al giudizio della commissione, BORSELLINO assegnò al predetto raggruppamento il punteggio più elevato, come risulta dall'allegato "A" prodotto dalla difesa).

In altri termini, i contatti di cui ci stiamo occupando furono fondatamente idonei ad influenzare l'operato di BORSELLINO all'interno della commissione di gara e ciò anche in relazione alla successiva e prossima apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed i tempi di realizzazione delle opere, i cui dati, se decisamente sfavorevoli al raggruppamento che si aggiudicò l'incanto, avrebbero potuto ragionevolmente condurre ad una diversa assegnazione, nonostante che la stessa associazione temporanea d'impresa avesse conseguito il punteggio tecnico più alto. Questo contesto di contatti e di informazioni, che coinvolse le persone di BORSELLINO, PREDA e BARONE in un momento molto delicato della gara, quando ancora non erano conosciuti i dati essenziali relativi alle offerte economiche e, soprattutto, ai tempi di realizzazione delle opere, impone di ritenere che la rivelazione dei segreti d'ufficio determinò il pericolo concreto per la Pubblica Amministrazione di subire un danno e, dunque, il pericolo effettivo di cagionare un nocumento all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

In definitiva, il complesso delle risultanze probatorie utilizzabili impone di dichiarare la penale responsabilità di BORSELLINO Giuseppe, PREDA Gian Giuseppe e BARONE Andrea anche in ordine al reato di cui al capo 5) della rubrica.

I delitti di turbata libertà degli incanti di cui ai capi 6), 7), 8).

Le imputazioni di turbata libertà degli incanti in questione vengono esaminate congiuntamente in relazione alla circostanza che - in ognuna di esse - la contestazione, come meglio vedremo tra breve, fa riferimento alla violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, della legge 55 del 1990, in materia di divieto di partecipazione a gare pubbliche di società per le quali risulti intestazione fiduciaria. Altro aspetto comune alle imputazioni di cui trattasi è rappresentato dal fatto che le tre gare mediante pubblico

incanto indicate nell'incriminazione videro la partecipazione della GES.I.T ENGINEERING s.r.l. con sede in Roma. Secondo l'impostazione accusatoria, tale compagine, amministrata da VALENTINO Rossella, all'epoca dei fatti aveva come socio occulto (e come principale soggetto di riferimento nell'acquisizione di incarichi professionali) COLISTRO Michele, che in quello stesso periodo di tempo era un alto dirigente del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

In particolare, il capo 6) della rubrica concerne la gara indetta dall'ARES Piemonte mediante pubblico incanto per l'affidamento della progettazione definitiva della "*variante esterna all'abitato di Tortona*", alla quale la GES.I.T ENGINEERING s.r.l. partecipò in associazione temporanea d'impresa unitamente ad altre società meglio indicate nel predetto capo d'imputazione. Il reato di cui all'art. 353, secondo comma, c.p., è stato ascritto, oltre che ai predetti VALENTINO e COLISTRO nelle qualità prima precisate, anche a CHIATANTE Nicola (Direttore generale dell'ARES Piemonte), nei confronti del quale si è proceduto separatamente.

Il capo 7) della rubrica riguarda, invece, la gara indetta dall'ARES Piemonte mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi al "*raccordo tangenziale est tratto SR 11 e SR 590 Ponte Gassino*". Anche in questo caso la GES.I.T ENGINEERING s.r.l. prese parte alla predetta gara nel contesto di un'associazione temporanea d'impresa, nella quale figurava come società mandataria della STI s.r.l. facente capo a PROCOPIO Vincenzo. Il reato di turbativa è stato conseguentemente ascritto non solo al COLISTRO ed alla VALENTINO in relazione ai ruoli rivestiti all'interno della GES.I.T ENGINEERING s.r.l., nonché al CHIATANTE, nella sua qualità di Direttore generale dell'ARES Piemonte, ma anche al PROCOPIO, quale legale rappresentante della predetta società mandante.

Infine, il capo 8) della rubrica si riferisce alla gara indetta mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della "*variante SS 589 dei Laghi di Avigliana*", alla quale la GES.I.T ENGINEERING s.r.l. prese parte nell'ambito dell'associazione temporanea d'impresa meglio indicata nel predetto capo d'imputazione. Il reato di cui all'art. 353, secondo comma, c.p., è stato ascritto, oltre che a VALENTINO e COLISTRO, anche al PROCOPIO, quale legale rappresentante della STI s.r.l. Occorre precisare che nel caso di specie l'imputazione a carico del PROCOPIO derivò, secondo l'impostazione accusatoria, dalla circostanza che la società della VALENTINO, dopo avere ottenuta l'aggiudicazione della gara, stipulò un contratto con la STEF s.r.l., altra società facente capo al PROCOPIO medesimo, in base al quale fu la stessa STEF a svolgere le prestazioni che avrebbero dovuto essere eseguite dalla GES.I.T ENGINEERING s.r.l.

Fatta questa breve premessa introduttiva, appare opportuno prendere in considerazione, seppure in modo sintetico, i principali elementi d'accusa, che sono emersi nell'istruzione dibattimentale e che sono stati sviluppati nella memoria depositata dai pubblici ministeri nel corso della discussione finale. Il riferimento accusatorio privilegiato è rappresentato, in primo luogo, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria durante la perquisizione effettuata all'interno dei locali romani della GES.I.T ENGINEERING s.r.l. Tale attività investigativa consentì, per un verso, di verificare che in tali locali non esisteva traccia significativa di attrezzature per la progettazione e che la

società, non avendo in sede personale qualificato sotto il profilo tecnico, faceva affidamento su di una serie di soci, rappresentati da professionisti operanti autonomamente in studi collocati in varie parti del territorio nazionale. Per altro verso, la Guardia di Finanza nel corso della richiamata perquisizione poté accertare che nella sede romana della GES.I.T ENGINEERING s.r.l. il COLISTRO manteneva la disponibilità di una stanza, che venne trovata chiusa a chiave e nella quale fu rinvenuta documentazione concernente una delle tre gare in contestazione. Occorre aggiungere che dall'analisi di alcune delle conversazioni telefoniche ritualmente intercettate ed utilizzabili è emerso, da un lato, come la VALENTINO utilizzasse il nome del marito (ossia del COLISTRO) e non mancasse di rimarcare l'importanza dell'incarico rivestito dallo stesso in sede ministeriale tutte le volte che si presentava l'esigenza di affrontare argomenti di carattere finanziario con i suoi interlocutori (ad esempio, con il PROCOPIO) e, dall'altro lato, come la GES.I.T ENGINEERING s.r.l. nell'ambito delle associazioni temporanee d'impresa indicate nel capo d'imputazione avesse una posizione poco significativa, essendo rilevante non tanto il suo ruolo operativo quanto il fatto che alle sue spalle operasse il COLISTRO forte dell'incarico al ministero e delle sue amicizie politiche (cfr., ad esempio, il tenore della telefonata n. 1086 del 4.10.2004 intercorsa tra CHIATANTE e VALLE relativamente ai fatti di cui al capo 6 della rubrica).

In buona sostanza, il complesso degli elementi accusatori in questione sarebbe tale da confermare l'impostazione accusatoria, secondo la quale la GES.I.T ENGINEERING s.r.l. era caratterizzata da un'intestazione fiduciaria alla VALENTINO e che il titolare occulto era, in realtà, il COLISTRO. Di conseguenza, la partecipazione agli appalti pubblici in questione di una società con intestazione fiduciaria determinò la turbativa delle gare medesime, poiché venne ammesso alle stesse un concorrente che avrebbe dovuto esserne escluso.

Tale impostazione è stata oggetto di analisi critica da parte delle difese con una serie articolata di argomentazioni, che sono state trasfuse nelle memorie difensive depositate in sede di discussione finale.

In prima battuta, è tuttavia necessario valutare la tesi della difesa di PROCOPIO Vincenzo, secondo cui all'epoca dei fatti contestati sub 6), 7) ed 8), l'art. 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990, si applicava esclusivamente agli appalti di opere pubbliche e non a quelli di servizi, e, dunque, non all'oggetto delle tre gare in questione. La valutazione in via introduttiva di tale assunto difensivo si giustifica in considerazione del fatto che la violazione della predetta norma costituisce l'unico elemento di contestazione contenuto nei tre capi d'accusa di cui trattasi, sicché l'eventuale accoglimento dell'argomento sviluppato dalla difesa non potrebbe che imporre la declaratoria di insussistenza del fatto di reato relativamente alle tre imputazioni in questione.

Il difensore del PROCOPIO, al fine di dare fondamento alla sua tesi, ha sviluppato un'accurata analisi della normativa in materia di vigilanza e controllo sugli appalti pubblici, che può essere riepilogata nei seguenti termini:

- 1) nello stesso art. 17, terzo comma, della legge 55/1990, il legislatore ebbe a rinviare ad un decreto di prossima emanazione la definizione di <<... disposizioni per il

controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche ...>>, mostrando chiaramente l'intenzione di restringere il campo di applicazione della norma al divieto di intestazione fiduciaria;

- 2) tale linea di tendenza venne mantenuta nel D.P.C.M. 187/1991, recante, come previsto dall'art. 17 citato al precedente punto 1), il Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie;
- 3) la violazione del divieto di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 55/1990, come causa di esclusione dalle gare d'appalto, risulta riferita all'esecuzione di lavori pubblici nell'art. 75 del d.P.R. 555/1999, mentre non compare nell'art. 12 del d.lg. 157/1995, di attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
- 4) anche la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici n. 13 in data 15.7.2003, espressamente richiamata nel corpo della contestazione, concerne la formulazione di indicazioni interpretative relative alla partecipazione ed alle cause di esclusione dalle gare per l'esecuzione di lavori pubblici;
- 5) più recentemente la determinazione n. 1 del 12.1.2010 della suddetta Autorità, nel prendere in esame il codice dei contratti pubblici di cui al d.lg. 163/2006, ed, in particolare, la norma relativa all'esclusione dall'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi per violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 38 del d.lg. citato), ha evidenziato la novità di tale disciplina per gli appalti di forniture e di servizi rispetto a quanto previsto nell'art. 75 del d.P.R. 555/1999.

Nella memoria di replica i pubblici ministeri hanno ritenuto non condivisibile la tesi difensiva appena illustrata, osservando che *<<... tutti gli appalti in questione non solo erano relativi ad attività strettamente ed indissolubilmente correlate a lavori pubblici (lavori, di fatto, non eseguibili in assenza delle attività menzionate), ma comprendevano la DIREZIONE LAVORI. Gli appalti di servizi cui fa cenno la difesa Procopio attengono a prestazioni distinte da opere come tali rientranti nella disciplina richiamata nella contestazione ...>>*.

Il Tribunale osserva che la tesi della difesa sulla inapplicabilità ai casi di specie della disciplina prevista dall'art. 17, terzo comma, della legge 55/1990, deve essere pienamente condivisa, dal momento che è in sintonia con la normativa in materia di controllo e vigilanza sulla partecipazione ad appalti pubblici. I riferimenti operati dal difensore alle disposizioni in materia ed allo sviluppo logico dei provvedimenti legislativi sono molto chiari e, del resto, non sono stati oggetto di censura specifica da parte dei rappresentanti della pubblica accusa, i quali si sono limitati ad osservare che nel caso di specie non sarebbe possibile parlare di appalti di servizi in senso stretto, bensì di attività intimamente collegate a lavori pubblici e ad essi strumentali, nel senso che l'opera pubblica non avrebbe potuto avere esecuzione senza l'espletamento delle attività prodromiche in contestazione.

Tale argomento non merita accoglimento. La possibilità di distinguere tra appalti di lavori e appalti di servizi non può essere collegata esclusivamente alla stretta autonomia di una singola attività, in quanto ciò finirebbe per introdurre una specificazione inaccettabile e comunque slegata da qualsiasi riferimento normativo. L'appalto di

servizi rimane tale sia che costituisca un'attività caratterizzata da autonomia, sia che si presenti come collegata ad un lavoro pubblico anche sotto il profilo della direzione dei lavori, in ordine alla quale si deve concordare con la difesa, quando sostiene che anche la prestazione del direttore dei lavori rientra nell'ambito dell'appalto di servizi. Occorre aggiungere che la descrizione stessa dell'oggetto delle tre gare – laddove si fa riferimento ad attività di progettazione, di affidamento dei servizi d'ingegneria e di affidamento dei servizi tecnici – indica chiaramente che ci troviamo in presenza di appalti di servizi e non di lavori.

Per completezza di motivazione, appare opportuno svolgere alcune considerazioni ulteriori.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, affrontando nel corpo della sentenza n. 226/1991 depositata il 31.5.1991 una questione analoga in una fattispecie relativa all'esclusione di un'impresa da gara indetta mediante pubblico incanto, ebbe ad affermare: *<<... premesso infatti che la legge n. 55/90 è rivolto a prevenire e limitare la delinquenza di stampo mafioso, e che il capo sotto il quale sono rubricati gli artt. 17 e 18 è intitolato tra l'altro "disposizioni in materia di pubblici appalti", dizione che copre tutte le ipotesi, ivi compresa quella della presente controversia, apparirebbe incongruente con le finalità della legge la limitazione ai soli appalti di opere pubbliche della disciplina, posto che l'entità dei contratti di appalto di servizi è tale da esigere la stessa tutela da parte del legislatore ... (cfr. la sentenza citata alle pagine 7 e 8)>>.* Si deve aggiungere che nel prosieguo della motivazione il giudice amministrativo ebbe a segnalare *<<... come il decreto legge 13.3.1991 n. 76 abbia modificato (estendendolo) l'ambito di applicazione dell'art. 17, la cui nuova formulazione non riguarda più soltanto "i contratti per l'esecuzione di opere pubbliche", ma si riferisce a tutte "le opere e lavori di competenza di amministrazioni ed enti pubblici, o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati ... (cfr. la sentenza citata alle pagine 8 e 9)>>.*

Il Tribunale osserva che il primo profilo motivazionale appare poco convincente, posto che l'entità economica degli appalti di servizi e la conseguente esigenza di tutela non giustificano il superamento della lettera dell'art. 17, terzo comma, della legge 55/1990, molto chiara nel riferimento ai soggetti aggiudicatari di "opere pubbliche". Quanto al secondo profilo della motivazione, è sufficiente ricordare che il citato decreto legge 76/1991 non venne convertito in legge.

I pubblici ministeri nelle loro memorie hanno introdotto un'ulteriore considerazione, che non può essere ignorata, sebbene non sia tale da superare l'ostacolo rappresentato dall'impossibilità di applicare ai casi di specie la normativa di cui all'art. 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990. In particolare, nella requisitoria scritta si legge: *<<... i soggetti preposti all'analisi delle offerte considerano infatti le caratteristiche tecnico-economiche delle compagini che presentano offerte unitarie; nei casi, come quelli di specie, di appalti per prestazioni di progettazione e direzione lavori, le offerte vengono presentate da raggruppamenti di studi professionali, i quali dichiarano le loro caratteristiche tecnico organizzative. I funzionari addetti alla gara hanno dunque espresso il loro giudizio, di ammissibilità prima, e di congruità tecnico amministrativa poi, considerando la Gesit come effettivo partecipante delle associazioni tra imprese*

candidate alle aggiudicazioni di cui ai capi d'imputazione. Invece quelle associazioni professionali vantavano soltanto, ma non disponevano di fatto, delle risorse e delle capacità tecnico professionali asseritamente provenienti da GESIT...>>.

In buona sostanza, la stazione appaltante sarebbe stata tratta in inganno dal fatto di non essere stata posta a conoscenza che la GES.IT ENGINEERING s.r.l. costituiva una sorta di società vuota e tale artificio costituirebbe, pertanto, la condotta realizzativa delle turbative contestate.

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che tale condotta non fa parte della contestazione, nella quale il reato risulta ascritto agli imputati unicamente per l'avvenuta violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, della legge 55/1990. In ogni caso, è opportuno ricordare brevemente che nel documento di presentazione dell'associazione temporanea d'impresa, di volta in volta, depositato nelle tre gare in questione venne evidenziato come la GES.IT ENGINEERING s.r.l. si affidasse per la redazione della parte progettuale agli studi professionali dei suoi soci. Inoltre, la struttura della società, basata appunto sulla presenza di soci titolari in via autonoma di studi disseminati sul territorio nazionale, emerge con chiarezza anche dalle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria a disposizione del pubblico, che è stata acquisita agli atti del processo. In buona sostanza, dunque, la stazione appaltante non si trovò nella condizione di essere tratta in inganno e, di conseguenza, non sussiste il profilo di collusione delineato dai rappresentanti della pubblica accusa.

In definitiva, il complesso delle considerazioni svolte in precedenza impone di mandare assolti COLISTRO Michele, VALENTINO Rossella e PROCOPIO Vincenzo dai reati loro rispettivamente ascritti sub 6), 7) e 8), perché il fatto non sussiste.

Il trattamento sanzionatorio

Sotto il profilo sanzionatorio, possono essere riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di persone incensurate o, al più, gravate da un precedente di minima gravità, e ben inserite nel tessuto sociale,.

Laddove contestata l'aggravante di cui all'art. 353 comma 2 c.p., dette circostanze attenuanti devono essere valutate con giudizio di mera equivalenza, tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità degli imputati come emerge anche dalla loro condotta processuale. Peraltro, proprio in ragione della leale condotta processuale del COMASTRI, il bilanciamento delle attenuanti si opera, con riguardo a tale imputato, con giudizio di prevalenza.

Occorre aggiungere che i reati sub 1) e 3) ascritti a PROCOPIO Vincenzo e sub 4) e 5) ascritti a BORSELLINO, BARONE e PREDA, appaiono uniti dal vincolo della continuazione, tenuto conto che vennero realizzati nell'unicità di un medesimo disegno criminoso, desumibile dalla circostanza che le condotte criminose furono poste in essere in un contesto temporale limitato; inoltre, per BORSELLINO, BARONE e PREDA nell'ambito di una medesima procedura e per PROCOPIO con le medesime modalità attuative.

Reato più grave deve intendersi per PROCOPIO quello di cui al capo 1) in considerazione della maggiore insidiosità della condotta tenuta. Con riguardo ai capi 4)

e 5) deve ritenersi più grave il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, tenuto conto del minimo della pena più elevato, una volta effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato.

Valutati, dunque, tutti i parametri previsti nell'art. 133 c.p. -e, in particolare, la gravità dei fatti desumibile dalla rilevanza degli interessi sottostanti e, per PROCOPIO dalla reiterazione delle condotte e dalla continua attivazione alla ricerca di appoggi; per BENEDETTO e COMASTRI dal ruolo apicale svolto nell'ambito della LTF; per CERUTTI e LUCIANI dalla disinvoltura e dal cinismo che ha caratterizzato i loro interventi; per PREDA, BARONE e BORSELLINO dalla spregiudicatezza con la quale i due imprenditori ed il membro della commissione si sono reiteratamente relazionati nell'imminenza dell'aggiudicazione della gara- il Tribunale determina la pena nei seguenti termini:

- per PROCOPIO Vincenzo pena base 1 anno di reclusione ed €. 600.00 di multa per il capo 1), aumentata per la continuazione con il capo 3) ad 1 anno e 3 mesi di reclusione ed €. 900.00 di multa;

- per BENEDETTO Walter pena base 1 anno di reclusione ed €. 600.00 di multa;

- per COMASTRI Paolo pena base 1 anno di reclusione ed €. 600.00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi 8 di reclusione ed €. 400.00 di multa;

- per CERUTTI Giuseppe e LUCIANI Gianni pena base 1 anno e 6 mesi di reclusione ridotta ex art. 62 bis c.p. ad 1 anno di reclusione;

- per BORSELLINO Giuseppe, BARONE Andrea e PREDA Gian Giuseppe pena base 1 anno di reclusione per il più grave reato sub 5); diminuita a mesi 8 di reclusione ex art. 62 bis c.p.; aumentata ad 1 anno di reclusione per la continuazione con il reato sub 4).

\ Detti imputati devono, inoltre, essere condannati al pagamento delle spese processuali. Essi devono, infine, essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di un anno e, per quanto riguarda PROCOPIO, BENEDETTO, COMASTRI, BORSELLINO, BARONE e PREDA altresì dichiarati incapaci a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena come sopra loro inflitta.

Tutti gli imputati predetti devono, infine, essere condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita REGIONE PIEMONTE, tenuto conto del danno di immagine conseguito dalle plurime condotte che l'hanno vista coinvolta come parte offesa, di notevole rilevanza mediatica per la risonanza a livello nazionale delle vicende di cui si tratta. La liquidazione del danno avverrà in separata sede, come richiesto dalla stessa parte civile.

Vanno invece in questa sede liquidate le spese processuali che gli stessi imputati devono rimborsare alla parte civile, che si stima congruo liquidare in complessivi €. 10.000,00 (oltre il 12,5% ed oltre C.P.A. ed I.V.A.), considerata la parziale soccombenza.

Considerato il valore probatorio dei documenti sequestrati, gli stessi saranno restituiti dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai soggetti ai quali presso i quali i sequestri sono avvenuti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533ss. c.p.p.

- dichiara **BENEDETTO** Walter, **COMASTRI** Paolo e **PROCOPIO** Vincenzo responsabili del delitto contestato al capo 1) e **PROCOPIO** Vincenzo responsabile altresì del delitto contestatogli al capo 3) e, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante per **COMASTRI** e di equivalenza per **BENEDETTO** e **PROCOPIO**, condanna **BENEDETTO** Walter alla pena di **1 anno di reclusione ed €.** **600.00 di multa**; **COMASTRI** Paolo alla pena di **8 mesi di reclusione ed €.** **400.00 di multa**; e **PROCOPIO** Vincenzo alla pena di **1 anno e 3 mesi di reclusione ed €.** **900.00 di multa**, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati a carico di quest'ultimo; con entrambi i benefici di legge a **BENEDETTO** e **COMASTRI** ed il beneficio della sospensione condizionale della pena a **PROCOPIO** Vincenzo;

- dichiara **CERUTTI** Giuseppe e **LUCIANI** Gianni responsabili del reato contestato al capo 2) e, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di **1 anno di reclusione** ciascuno, con entrambi i benefici di legge a tutti;

- dichiara **BORSELLINO** Giuseppe, **BARONE** Andrea e **PREDI** Gian Giuseppe responsabili dei reati di cui ai capi 4) e 5) uniti dal vincolo della continuazione e, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 353 comma 2 c.p., li condanna alla pena di 1 anno di reclusione ciascuno, con entrambi i benefici a **BORSELLINO** e **BARONE** e con il beneficio della sospensione condizionale della pena a **PREDI** Gian Giuseppe;

Condanna tutti gli imputati sopra indicati al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 31 e 32 *quater* c.p.

- dichiara tutti gli imputati sopra indicati interdetti dai pubblici uffici per la durata di un anno e gli imputati **BENEDETTO**, **COMASTRI**, **PROCOPIO**, **BORSELLINO**, **BARONE** e **PREDI** incapaci a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena loro inflitta;

Visti gli artt. 538ss. c.p.p.

condanna inoltre gli imputati sopra indicati, in solido per ciascun capo, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio e, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida complessivamente in €. 10.000,00 oltre il 12,50% ed oltre I.V.A. e C.P.A.

Visto l'art. 530 comma 1 e 2 c.p.p.

- assolve **COLETTA** Mauro e **PEROTTO** Elio dal delitto loro ascritto al capo 2) perché il fatto non costituisce reato;

- assolve CAMPITELLI Maria Rosaria e DESIDERIO Giovanni dal delitto loro ascritto al capo 1) per non aver commesso il fatto;
- assolve DESIDERIO Giovanni e PROCOPIO Vincenzo dal delitto loro ascritto al capo 4) per non aver commesso il fatto;
- assolve COLISTRO Michele, VALENTINO Rossella e PROCOPIO Vincenzo dai reati loro rispettivamente contestati ai capi 6), 7) e 8) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 263 c.p.p.

dispone la restituzione -dopo il passaggio in giudicato della sentenza- della documentazione in sequestro ai soggetti ai quali tali documenti sono stati sequestrati.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

riserva il deposito della motivazione entro il termine di 90 giorni

Torino, 8 febbraio 2011

IL PRESIDENTE Est.

dott. P. Capello

I GIUDICI Est.

dott. F. Bertinetti

dott. E. Gallino

Depositato in Cancelleria

il - 5 MAG. 2011 alle h 13,00

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Giovanna M. NELLE

PREMESSA	11
IL REATO DI ABUSO DI UFFICIO CONTESTATO AL CAPO 2)	12
<i>IL QUADRO NORMATIVO E LE RELATIVE VIOLAZIONI.....</i>	<i>13</i>
<i>L'ITER FORMATIVO DELLA CONVENZIONE 9.7.2004</i>	<i>24</i>
<i>L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE</i>	<i>47</i>
<i>L'INTERESSE PERSEGUITO DAI VARI SOGGETTI COINVOLTI ED IL REQUISITO DELLA DOPPIA INGIUSTIZIA.....</i>	<i>52</i>
<i>LE POSIZIONI SOGGETTIVE.</i>	<i>55</i>
IL DELITTO DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI DI CUI AL CAPO 3).....	58
IL DELITTO DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI DI CUI AL CAPO 1).....	78
<i>CONCLUSIONI.....</i>	<i>120</i>
IL DELITTO DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI DI CUI AL CAPO 4).....	129
IL DELITTO DI RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO DI CUI AL CAPO 5).	133
I DELITTI DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI DI CUI AI CAPI 6), 7), 8).....	136
IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO	141